

Residenza governativa Piazza Governo 6501 Bellinzona

6329

10 marzo 2010

TERRITORIO

Procedura d'approvazione del Piano direttore adottato dal Consiglio di Stato il 20 maggio 2009 (art. 18 LALPT) - osservazioni ai ricorsi

Signor Presidente, signore e signori deputati,

con il presente messaggio vi sottoponiamo le osservazioni e le proposte di decisione sui ricorsi contro le schede di dato acquisito del Piano direttore, pubblicate per adozione a norme dell'art. 18 LALPT dal 24 agosto al 22 settembre 2009. La tabella seguente illustra, raggruppandole secondo gli ambiti tematici del PD le schede toccate dai gravami:

Patrimonio		Rete urbana		Mobilità		Vivibilità	
P2	Progetti di paesaggio comprensoriale - PPC	R2	Concetto di organizzazione territoriale dell'agglomerato locarnese - COTALoc	МЗ	Piano regionale dei trasporti del Luganese - Rete tram (misura 3.5.a.1)	V2	Suolo
P4	Componenti naturali	R6	Sviluppo e contenibilità del PR			V3	Energia
P 7	Laghi e rive lacustri	R7	Poli di sviluppo economico - PSE			V4	Rumori
P8	Territorio agricolo	R8	Grandi generatori di traffico - GGT			V5	Pericoli naturali
P9	Bosco						

INDICE

3
3
3
4
4
7
7
7 7
<i>1</i> 8
8 8
8
9
9
9
9
9
. 10
. 10
. 10
. 13
. 13
. 14
. 15
. 17
. 18
. 21
. 21
. 24
. 24
. 25
. 25
. 28
. 28
. 29
. 30

3.8.2	Comuni di Lugano e Massagno	34
3.8.3	Comune di Losone	35
3.9	Scheda R8, Grandi generatori di traffico - GGT	36
3.9.1	Comune di Bellinzona	37
3.9.2	Comune di Chiasso	42
3.9.3	Comune di Losone	43
3.9.4	Comune di Locarno	48
3.10	Scheda M3, Piano regionale dei trasporti del Luganese	51
3.10.1	Comune di Muzzano	51
3.11	Scheda V2, Suolo	51
3.11.1	Comune di Locarno	51
3.12	Scheda V3, Energia	52
3.12.1	Comune di Lavizzara	52
3.13	Scheda V4, Rumori	54
3.13.1	Comune di Locarno	54
3.13.2	Comune di Muzzano	56
3.14	Scheda V5, Pericoli naturali	
	Comune di Ascona	
3.14.2	Comune di Locarno	57
4.	RIASSUNTO DELLE PROPOSTE DI DECISIONE, PER COMUNE	59
4.1	Ricorso del Comune di Ascona	59
4.2	Ricorso del Comune di Bellinzona	59
4.3	Ricorso del Comune di Bissone	59
4.4	Ricorso dei Comuni di Canobbio, Lugano e Porza	60
4.5	Ricorso del Comune di Chiasso	60
4.6	Ricorso del Comune di Claro	60
4.7	Ricorso del Comune di Lavizzara	60
4.8	Ricorso del Comune di Locarno	60
4.9	Ricorso del Comune di Losone	62
4.10	Ricorso dei Comuni di Lugano e Massagno	62
4.11	Ricorso del Comune di Minusio	62
4.12	Ricorso del Comune di Muzzano	63
4.13	Ricorso del Comune di Tenero Contra	63
4.14	Ricorso del Patriziato di Ascona	
4.15	Ricorso dell'Ente turistico Tenero e Valle Verzasca	
5.	CONCLUSIONE	64
ALLE(GATO - ALTRE PRESE DI POSIZIONE	65

1. PIANO DIRETTORE

1.1 Obiettivi del piano

Il progetto territoriale Città-Ticino si traduce nei 29 obiettivi pianificatori cantonali, adottati dal Gran Consiglio il 26 giugno 2007 ed entrati in vigore subito dopo la crescita in giudicato. Essi hanno valore di normativa di legge e costituiscono la spina dorsale degli indirizzi per la gestione del territorio ticinese. Devono perciò essere perseguiti da tutte le autorità con compiti d'incidenza territoriale - Cantone, regioni, Comuni - nell'ambito delle rispettive competenze.

I 29 obiettivi pianificatori cantonali sono organizzati nei quattro ambiti tematici che costituiscono il PD. Gli ambiti - Patrimonio, Rete urbana, Mobilità e Vivibilità - non sono distinti settori ma modi diversi di guardare all'insieme del territorio. In sostanza quattro prospettive sul Ticino e sulle sue sfide. Con ciò si vogliono favorire strategie unitarie e misure trasversali, perché ogni attività d'incidenza territoriale verrà promossa considerando tutte e quattro le ottiche. Per conseguire questi 29 obiettivi sono necessarie misure di attuazione, ossia progetti e pianificazioni specifici. Queste misure sono contenute nelle schede, tra loro coordinate, che costituiscono la parte operativa del PD.

1.2 Procedure

Formalmente, il Consiglio di Stato ha sottoposto la revisione del PD alle seguenti tappe procedurali (LALPT, articoli 12-23):

Obiettivi pianificatori cantonali art.		
2004	Consultazione interna all'Amministrazione cantonale	-
2005	Consultazione pubblica (Pubblicazione "Un progetto per il Ticino")	15
2006	Informazione e partecipazione (Forum tematici e regionali)	15
26.9.2006	Adozione del Consiglio di Stato	16
26.6.2007	Approvazione del Gran Consiglio	16
Schede e Piani		
2007	Consultazione interna all'Amministrazione cantonale	-
11.2-15.6 2008	Consultazione pubblica ¹	15
20.5.2009	Adozione del Consiglio di Stato	18 e 19
24.8-22.9 (-31.10) 2009	Procedura d'approvazione e di pubblicazione	15, 18 e 19

-

¹ Il progetto di revisione del Piano direttore, costituito dalle Schede e dai Piani aggiornati in funzione dei nuovi obiettivi pianificatori cantonali, è stato posto in consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 15 LALPT dall'11 febbraio al 15 giugno 2008. L'esito di questa consultazione è presentato nel Rapporto del mese di maggio 2009.

1.3 Risultato della pubblicazione

1.3.1 Ricorsi ai sensi dell'art. 18 cpv. 3 LALPT

Dal 24 agosto al 22 settembre 2009 il Consiglio di Stato ha pubblicato 27 nuove schede di Piano direttore di grado dato acquisito per la procedura d'adozione prevista dall'articolo 18 della legge cantonale sulla pianificazione del territorio. I Comuni, gli altri enti pubblici e le Regioni interessate potevano presentare ricorso al Gran Consiglio entro 30 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione.

Entro il 22 ottobre 2009 sono stati presentati 14 ricorsi da parte di 10 Comuni (Ascona, Bellinzona, Bissone, Chiasso, Lavizzara, Locarno, Losone, Minusio, Muzzano, Tenero-Contra), 2 gruppi di Comuni, 1 patriziato (Ascona) e un ente turistico (Tenero e Valle Verzasca). La Città di Lugano ha presentato 2 ricorsi: uno con i Comuni di Canobbio e Porza e uno con il Comune di Massagno.

Considerato che nella consultazione del 2008 erano state presentate 160 prese di posizione - delle quali 72 da parte di Comuni e 7 da altri enti pubblici - il risultato può senz'altro essere valutato buono e inoltre si può quindi dedurre che l'insieme del PD sia stato sostanzialmente condiviso. Qui di seguito una breve sintesi dei risultati.

Schede contestate nel loro complesso

Solo quattro schede sono state contestate nel loro complesso:

- P2 Progetti di paesaggio comprensoriale
- P7 Laghi e rive lacustri
- R2 Concetto di organizzazione territoriale dell'agglomerato del Locarnese
- V4 Rumori

La scheda P7 è oggetto di 7 ricorsi da parte dei Comuni di Ascona, Bissone, Minusio, Muzzano, Tenero-Contra, del Patriziato di Ascona e dell'Ente turistico Tenero e Valle Verzasca. Ascona chiede pure di annullare la scheda R2. Locarno chiede lo stralcio della scheda P2 e il declassamento della scheda V4 dal grado dato acquisito al grado risultato intermedio. Muzzano chiede di integrare nella scheda V4 le modalità tecniche e la tempistica per il risanamento fonico dell'autostrada.

Schede parzialmente contestate

Dieci schede sono invece state contestate solo parzialmente. Si tratta delle schede:

- P4 Componenti naturali (ricorso di Locarno)
- P8 Territorio agricolo (Locarno)
- P9 Bosco (Locarno)
- R6 Sviluppo e contenibilità del PR (Claro; Locarno)
- R7 Poli di sviluppo economico (Canobbio, Lugano e Porza; Losone; Lugano e Massagno)
- R8 Grandi generatori di traffico (Bellinzona; Chiasso; Losone; Locarno)
- M3 Piano regionale dei trasporti del Luganese (Muzzano)
- V2 Suolo (Locarno)
- V3 Energia (Lavizzara)
- V5 Pericoli naturali (Ascona; Locarno)

I tre ricorsi contro la scheda R7 chiedono l'inserimento di nuovi comparti potenzialmente idonei all'insediamento di poli di sviluppo economico: i comparti Nuovo Quartiere di Cornaredo (NQC), Piano della Stampa e Stazione FFS/Città alta nell'agglomerato di Lugano e i comparti Saleggi e Zandone a Losone.

I quattro ricorsi contro la scheda R8 chiedono:

- l'inclusione fra i comparti potenzialmente idonei per grandi generatori di traffico (GGT) dei Saleggi di Losone,
- la ridefinizione della superficie di vendita ammessa per il GGT di Riazzino,
- la modifica della delimitazione dei centri dei poli urbani di Bellinzona e di Chiasso. In particolare, Bellinzona chiede l'inclusione dell'area a ridosso di via Tatti per la realizzazione del progetto Bellarena.

Gli altri ricorsi riguardano aspetti particolari come:

- le riserve naturali e le zone di protezione d'importanza cantonale in territorio di Locarno,
- le superfici per l'avvicendamento colturale sul Delta della Maggia, al Pizzante II e all'aerodromo di Locarno-Magadino,
- il ruolo dei patriziati nella gestione del bosco,
- la funzione delle linee di forza del paesaggio nella delimitazione delle zone edificabili,
- la tratta Bioggio-Stazione FFS Lugano della Ferrovia Lugano-Ponte Tresa (FLP),
- il catasto dei suoli pregiati,
- il potenziamento degli impianti idroelettrici,
- il limite d'esondazione del Verbano e la distinzione tra alluvionamenti e inondazioni.

Situazione delle 46 schede di Piano direttore

La tabella alla pagina seguente mostra l'attuale situazione procedurale delle schede di PD.

PATRIMONIO	RETE URBANA	MOBILITÀ	VIVIBILITÀ
P1 Paesaggio - DA	R1 Modello territoriale - DA	M1 Piano cant. dei trasporti - DA	V1 Politica ambientale - DA
P2 Progetti di paesaggio comprensoriale - DA	R2 Concetto di organizzazione territoriale dell'agglomerato locarnese- DA	M2 Piano reg. dei trasporti del Locarnese e Vallemaggia - DA	V2 Suolo - DA
P3 Paesaggi con edifici e impianti degni di protezione - rustici - DA	R3 Concetto di organizzazione territoriale dell'agglomerato luganese - DA	M3 Piano regionale dei trasporti del Luganese - DA	V3 Energia - DA
P4 Componenti naturali - DA	R4 Concetto di organizzazione territoriale dell'agglomerato bellinzonese - RI	M4 Piano regionale dei trasporti del Bellinzonese - DA	V4 Rumori - DA
P5 Parchi naturali - DA	R5 Concetto di organizzazione ter del Basso Ceresio - DA	M5 Piano regionale dei trasporti del Mendrisiotto e del Basso Ceresio - DA	V5 Pericoli naturali - DA
P6 Acqua - RI	R6 Sviluppo e contenibilità del PR - DA	M6 AlpTransit - DA	V6 Approvvigionamento in materiali inerti - RI
P7 Laghi e rive lacustri - DA	R7 Poli di sviluppo econ DA	M7 Sistema ferroviario regionale Ticino-Lombardia - DA	V7 Discariche - DA
P8 Territorio agricolo - DA	R8 Grandi generatori di traffico - DA	M8 Collegamenti ferroviari transfrontalieri con l'Italia dal Mendrisiotto - DA	V8 Cave - IP
P9 Bosco - DA	R9 Svago di prossimità - DA	M9 Infrastruttura aeron DA	V9 Staz. di trasbordo per rifiuti solidi urbani e assimilabili - DA
P10 Beni culturali - DA	R10 Spazi pubblici e qualità dello spazio costruito- DA	M10 Mobilità lenta - DA	V10 Poligoni di tiro reg DA
P11 Piano comprensoriale della Val Verzasca - DA	R11 Piano comprensoriale del Piano di Magadino - DA		V11 Aree d'attività militare - DA
P12 Piano comprensoriale del fondo Vallemaggia - RI	R12 San Gottardo, progetto di sviluppo territoriale e regionale - RI		V12 Infrastrutture per lo svago e il turismo - RI

Schede toccate complessivamente dai ricorsi; l'entrata in vigore è rimandata all'esame e alle decisioni sui gravami del Gran Consiglio
Schede contestate in modo parziale o puntuale; in vigore ad eccezione delle parti rimandate al giudizio parlamentare
Schede entrate in vigore con la pubblicazione del 2009 (art. 18 o 19 LALPT)
Schede riprese dal PD 90 e in vigore
Schede sottoposte nel 2009 alla procedura di consultazione (art. 15 LALPT)

Buona parte del PD è quindi in vigore, essendo:

- 15 schede riprese integralmente dal PD 90 e in vigore²;
- 14 schede adottate integralmente con la procedura d'adozione del 2009³ (articoli 18 e 19 LALPT);
- 10 schede in buona parte adottate con la procedura d'adozione del 2009⁴ (art. 18 LALPT).

Oltre alle quattro schede contestate integralmente⁵, non sono ancora in vigore le schede V8-Cave, V11-Aree d'attività militari e V12-Infrastrutture per lo svago e il turismo, poiché sottoposte unicamente alla procedura di consultazione (art. 15 LALPT).

² Si tratta delle 14 schede su sfondo grigio (v. tabella alla pag. precedente) e della scheda M10, che riprende integralmente le schede del PD 90 sugli itinerari ciclabili e li completa con altri temi legati alla mobilità lenta (temi nuovi sottoposti nel 2009 alla procedura di consultazione ai sensi dell'art. 15 LALPT).

³ Si tratta delle 14 schede su sfondo bianco (v. tabella alla pag. precedente).

⁴ Si tratta delle 10 schede su sfondo arancione (v. tabella alla pag. precedente).

⁵ Si tratta delle 4 schede su sfondo rosso (v. tabella alla pag. precedente).

Rimane ancora aperto l'iter di approvazione federale che interesserà soprattutto i contenuti del PD che coinvolgono direttamente compiti d'incidenza territoriale di competenza della Confederazione.

1.3.2 Altre prese di posizione

Nel corso della procedura alcuni Comuni e altri enti hanno inoltrato prese di posizione di vario genere, classificabili nel seguente modo:

- a. semplici osservazioni (anziché ricorsi) su schede di Dato acquisito in procedura (quindi ricorribili) e tra queste:
 - a.1 osservazioni su schede effettivamente impugnate;
 - o a.2 osservazioni su schede non impugnate
- b. osservazioni su nuove schede di grado Risultato intermedio o Informazione preliminare (adottate direttamente dal Consiglio di Stato e quindi non ricorribili);
- c. osservazioni alle quattro schede poste in consultazione ai sensi dell'art. 15 LALPT e non ricorribili (M10, V8, V11 e V12);
- d. osservazioni su schede riprese dal PD 90 (di DA e RI) e quindi non ricorribili poiché già adottate e cresciute in giudicato.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto utile allegare al presente messaggio - benché esulino dalla presente procedura - le sue considerazioni alle osservazioni sulle schede ricorribili effettivamente impugnate (a.1), allo scopo di dare un'immagine completa delle questioni su cui il Gran Consiglio è chiamato a chinarsi.

Le osservazioni sulle schede non impugnate (a.2), sulle nuove schede di grado Risultato intermedio o Informazione preliminare (b.) e sulle schede riprese dal PD 90 (d.) verranno direttamente evase dalla Sezione dello sviluppo territoriale tramite lettera ai diretti interessati. Le osservazioni alle schede poste in consultazione ai sensi dell'art. 15 LALPT (c.) verranno trattate in uno o più rapporti sulla consultazione, che accompagneranno le rispettive procedure d'approvazione (art. 18 LALPT).

2. OSSERVAZIONI GENERALI SUI RICORSI

2.1 Effetto sospensivo

Alcuni ricorrenti hanno richiesto il conferimento dell'effetto sospensivo al loro ricorso. Giusta l'art. 20 cpv. 2 LALPT, le schede e le rappresentazioni grafiche di categoria dato acquisito entrano in vigore con la loro crescita in giudicato; ciò presuppone che non siano stati interposti ricorsi, oppure che l'ultima istanza abbia evaso la vertenza con decisione finale. Contro le schede P2, P7, R2 e V4 (in rosso nella tabella a pag. 5) sono stati interposti ricorsi che le toccavano nel loro complesso; le stesse non sono pertanto entrate in vigore. La richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo è pertanto superflua e priva di oggetto.

Contro altre schede (quelle in arancione nella tabella a pag. 5), sono stati inoltrati ricorsi che vertevano esclusivamente su specifiche misure o punti e non sulla scheda nel suo complesso. Queste schede sono entrate in vigore il 23.10.2009 ad eccezione delle parti rimandate al giudizio parlamentare. Anche in questo caso la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo è superflua e priva di oggetto.

2.2 Richieste di essere sentiti

Alcuni ricorrenti hanno formulato la richiesta di essere sentiti. In questo caso l'istanza competente è il Gran Consiglio e nello specifico la Commissione speciale per la pianificazione del territorio. Nella preparazione delle sue osservazioni e del presente messaggio il Consiglio di Stato non ha sentito nessun ricorrente.

2.3 Contenuti vincolanti e informativi delle schede

Nella loro nuova veste, le schede di PD sono chiaramente divise in parti vincolanti e parti informative. I capitoli 1 e 5, caratterizzati graficamente da uno sfondo bianco, sono informativi. I capitoli 2, 3 e 4, caratterizzati da uno sfondo grigio, sono vincolanti. Sulla copertina di ogni scheda è riportata una legenda che illustra chiaramente questa distinzione. La stessa è anche descritta e spiegata nel Rapporto esplicativo (cap VII.A.4, pagg. 106-107). Questa distinzione verte a fornire maggior chiarezza sulla valenza dei disposti contenuti nelle schede. La valenza delle indicazioni contenute nelle parti informative delle schede è ben diversa da quella delle parti vincolanti: la prima non esplica alcun effetto giuridico, ma ha la portata di un commento. Solo le parti esplicitamente indicate come vincolanti spiegano effetti giuridici e sono quindi impugnabili.

Alcuni ricorsi hanno avuto come oggetto una parte della scheda non impugnabile (parte informativa, caratterizzata graficamente da uno sfondo bianco). In questi casi il Consiglio di Stato propone sistematicamente di considerare i ricorsi irricevibili.

2.4 Grado di consolidamento delle schede e di singole parti

A norma dell'art. 5 dell'Ordinanza federale sulla pianificazione del territorio (OPT), il grado di consolidamento (o stato del coordinamento, secondo la dicitura del PD 90) indica il livello di approfondimento e di consolidamento raggiunto:

- dato acquisito (DA): concerne attività già coordinate. Le Autorità sono obbligate ad adottare le misure definite dalle schede;
- risultato intermedio (RI): concerne attività non ancora coordinate ma che hanno raggiunto un certo grado di approfondimento. Le Autorità sono tenute a collaborare secondo la procedura determinata nella scheda;
- informazione preliminare (IP); concerne attività delle quali sono noti pochi elementi e il cui coordinamento può intervenire solo successivamente. Le Autorità hanno l'obbligo di informarsi vicendevolmente.

Il grado di consolidamento è sempre attribuito all'intera scheda ed è indicato sulla loro copertina. Nel caso in cui una singola parte (un indirizzo, una misura o un compito) abbia un grado di consolidamento inferiore a quello della scheda, lo stesso viene segnalato all'interno della scheda, in corrispondenza della parte in questione. Il contrario - ovvero che una parte della scheda abbia un grado di consolidamento superiore a quello della scheda nel suo complesso - non può avvenire in quanto laddove la politica territoriale di una scheda non è ancora consolidata, non può esserlo nemmeno una sua singola misura.

Le schede o le parti di scheda il cui grado di consolidamento non è DA non possono essere impugnate. Nei casi in cui questa situazione si è prodotta - ovvero nei casi di ricorsi contro schede, o parti di schede, di grado RI o IP - il Consiglio di Stato propone sistematicamente di considerare i ricorsi irricevibili.

3. SINTESI DEI RICORSI, PER SCHEDA, E RELATIVE OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

3.1 Scheda P2, Progetti di paesaggio comprensoriale - PPC

3.1.1 Comune di Locarno

Il Comune chiede di stralciare la scheda in quanto lo strumento del PPC si situerebbe tra il PD e i PR comunali senza che la relativa base legale sia chiara e definita. Il Comune intravvede nel PPC un carattere ridondante con i compiti di supervisione, coordinamento e verifica già attribuiti dalla legge al Cantone. La concreta applicazione della scheda sarebbe estremamente difficile.

Osservazioni e proposta di decisione del Consiglio di Stato

Il PPC è un approccio, un metodo di lavoro, e non uno strumento, quale per esempio il Piano regolatore o il Piano direttore. Il suo scopo è dare maggiore concretezza alla politica del paesaggio delineata con la scheda P1. Esso trova il suo collocamento tecnico e pianificatorio nel PD e nella legislazione su cui questo strumento poggia (LPT e LALPT). Si rammenta inoltre che l'applicazione della scheda P2 dipende per la prima fase - ovvero la lettura paesaggistica a livello comprensoriale - dal Cantone, mentre le fasi successive dipenderanno invece molto dalla motivazione e dall'iniziativa riscontrate a livello locale. Va infine ricordato che il disegno di Legge sullo sviluppo territoriale (LST, che dovrà sostituire l'attuale LALPT) ora all'esame del GC, prevede uno specifico capitolo sul paesaggio e alcuni articoli sul progetto di paesaggio (comprensoriale o locale).

Si propone pertanto di respingere il ricorso del Comune di Locarno su questo punto.

3.2 Scheda P4, Componenti naturali

3.2.1 Comune di Locarno

Il Comune chiede di stralciare gli 8 oggetti d'importanza cantonale in territorio di Locarno (Allegato I della scheda). Non sarebbe chiara la procedura con la quale i vari oggetti - 8 d'importanza nazionale e 8 d'importanza cantonale - sono stati adottati ed approvati nell'ambito delle singole specifiche legislazioni. Nel PD 90 nessun oggetto era inserito come DA, solo uno era inventariato come RI e un altro come IP.

Osservazioni e proposta di decisione del Consiglio di Stato

La legislazione cantonale in materia di protezione della natura assegna al Cantone l'obbligo di individuare e designare i biotopi di importanza cantonale analogamente a quanto avviene da parte della Confederazione per gli oggetti di importanza nazionale. Tale lavoro avviene attraverso l'elaborazione di inventari che attestano con metodi scientifici i contenuti naturalistici e il valore dei siti censiti. Gli oggetti contestati sono paludi e siti di riproduzione di anfibi: essi appartengono dunque alla tipologia delle zone umide la cui scomparsa negli ultimi decenni è attestata e nota anche al di fuori delle cerchie degli specialisti. Gli oggetti in questione non si pongono in conflitto con altre utilizzazioni del suolo, alla loro tutela è dunque legato un interesse pubblico che non ha motivo di essere disatteso.

Si propone pertanto di respingere il ricorso del Comune di Locarno su questo punto.

3.2.2 Comune di Minusio

Il Comune chiede di includere il comparto rivalago di Minusio quale zona di protezione del paesaggio e della natura nell'intento di rafforzarne il valore regionale e cantonale (Allegato I della scheda).

Osservazioni e proposta di decisione del Consiglio di Stato

Il comparto riva lago di Minusio presenta sicuramente un valore paesaggistico importante ma non tale da essere riconosciuto di importanza cantonale. La sua tutela va pertanto garantita a livello di PR comunali, come d'altronde già avviene. Va inoltre segnalato che il comparto è oggetto della scheda P7, la quale ne riconosce il valore per la fruibilità pubblica dell'esistente passeggiata.

Si propone pertanto di respingere il ricorso del Comune di Minusio su questo punto.

3.3 Scheda P7, Laghi e rive lacustri

3.3.1 Comune di Ascona

Il Comune chiede di:

a) annullare la scheda relativamente al suo territorio e di accordare l'effetto sospensivo al ricorso.

A suo avviso:

- b) la quota 194,5 m quale limite del demanio pubblico lacuale (definito impropriamente "riva bianca" dal ricorrente) comporterebbe, di fatto, l'arretramento della zona edificabile lungo tutta la fascia costiera. Non sarebbe chiaro a quale titolo e come dovrebbe avvenire tale estensione (esproprio/definizione di uso speciale) e neppure come dovrebbe essere il relativo procedere;
- c) nella carta di base non è stata riportata la zona edificabile dell'albergo Castello del Sole mentre a PR lo è. I piani cantonale e comunale dovrebbero corrispondere esattamente (art. 24 LALPT), quindi il foglio 3 della carta dovrebbe essere annullato;
- d) la passeggiata a lago al Cantonaccio e dinnanzi alla zona Albarelle era stata accantonata con l'approvazione della variante di PR riva-lago del 1995;
- e) non sarebbero chiari gli effetti della zona di protezione che si intende istituire lungo le rive dei laghi.

Osservazioni e proposte di decisione del Consiglio di Stato

a) Effetto sospensivo

Su questo punto si veda la parte generale del presente messaggio (cap. 2.1).

b) Limite demaniale (punto 2.2.a della scheda)

Il limite del demanio naturale (lago) è fissato dalla Legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 (LDP) e relativo Regolamento di applicazione (RDP). In particolare, il limite del demanio lacuale si estende sino al massimo spostamento delle acque alle piene ordinarie e comprende la fascia di terreno priva di vegetazione permanente o soltanto con vegetazione acquatica (riva bianca; cfr. art. 4 cpv. 2 LDP). Per il lago Verbano, la quota del massimo spostamento delle acque equivale a 194,5 m.s.l.m. (cfr. art. 2 cpv 1 del Regolamento di applicazione). Si rileva altresì che in taluni casi, a seconda dell'effettiva configurazione dei luoghi, il confine può estendersi ulteriormente o risultare modificato,

segnatamente nei casi di applicazione degli art. 2 cpv. 2 RDP e art. 4 cpv. 3 LDP precisato all'art. 2 cpv. 3 RDP. Riservati i casi appena citati, di principio i terreni posti al di sotto della citata quota di 194,5 m.s.l.m. o che configurano una riva del lago ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 LDP, sono da considerarsi area demaniale.

Così come esposto sinteticamente nel Rapporto sulla consultazione ai sensi dell'art. 15 LALPT, si ribadisce quindi che la scheda P7 non influisce per nulla sulla determinazione della proprietà demaniale, cosa già stabilita da tempo in specifiche basi legali cantonali.

Non è pertanto vero che con questa nuova scheda di Piano direttore viene modificato o ampliato il limite del demanio lacuale, così come non è compito di questa scheda definire le eventuali modalità di recupero delle superficie a lago quale demanio pubblico e gli eventuali espropri, già definiti nella Legge e relativo Regolamento.

Va comunque menzionato che l'applicazione del principio sopra menzionato non ha conseguenze in riferimento ad aree di interesse o fruibilità pubbliche (lidi, porti, ecc.), ritenuto che in ogni modo per queste destinazioni lo Stato concede già ora concessioni demaniali oltre il limite demaniale, non modificando quindi per nulla, di fatto, la superficie sfruttabile per queste destinazioni.

Va pure menzionato, per concludere, che il principio di recuperare le aree di dominio pubblico, attualmente occupate a scopo privato, era un aspetto già previsto nel PD 90.

Per i motivi sopra esposti si propone di considerare il ricorso su questo punto irricevibile in quanto lo stesso non contesta un elemento riferito ai contenuti della scheda P7, bensì alla legge.

c) Zona edificabile albergo Castello del Sole

Innanzitutto va sottolineato che di norma la scala dei piani regolatori comunali è 1:2'000 e che questa precisione è necessaria in quanto il piano è vincolante per i privati e deve essere leggibile alla scala del singolo fondo. Per contro, la scala della Carta di base del PD è 1:50'000, ovvero 25 volte più piccola rispetto a quella dei piani dei PR. Il PD non è vincolante per i privati, ma solo per le autorità, e le indicazioni contenute nella carta di base non possono e neppure devono avere la precisione di quelle dei PR.

A proposito delle aree edificabili va poi aggiunto che la Carta di base del PD riporta di regola la situazione così come codificata nei PR comunali (le cui aree edificabili sono state in gran parte delimitate prima dell'adozione del primo PD). Differenze non imputabili a questioni cartografiche sono da ricondurre al fatto che la carta del PD non è ancora stata aggiornata poiché a livello di PR non si è ancora giunti a una soluzione approvata dal Consiglio di Stato.

Nel caso in oggetto la Carta di base riporta parte della zona quale edificabile. Laddove non lo fa - e il ricorrente ritiene che dovrebbe farlo - ciò è dovuto al fatto che a livello di PR non si è ancora giunti a una soluzione approvata dal Consiglio di Stato.

Si propone pertanto di respingere il ricorso del Comune di Ascona su questo punto.

d) Passeggiata a lago Cantonaccio / Albarelle

Il CdS è consapevole della proposta attualmente inserita nel PR comunale, la quale non prevede una passeggiata a lago (bensì un percorso posto dietro alla prima linea di edificazioni). Nel Rapporto sulla consultazione ai sensi dell'art. 15 LALPT si ricordava come - a seguito della decisione del Gran Consiglio dell'aprile 2002, relativa alla mozione Arigoni, che chiedeva un Piano d'intervento per il recupero delle rive da destinare a scopo

pubblico entro dieci anni - è stato assegnato al CdS il compito di affrontare tale tematica a livello cantonale. E che era necessario eseguire uno studio della situazione delle rive dei laghi con proposte d'intervento concrete e innovative (prevedendo un piano d'investimenti con scadenze precise sul modello per esempio delle piste ciclabili) e che la revisione del PD doveva essere l'occasione per ridefinire la politica del Cantone in merito alla gestione delle rive dei laghi. A seguito degli studi di base relativi alla nuova scheda di PD e a una visione generale del tema "passeggiate a lago", la passeggiata in oggetto risulta importante e prioritaria rispetto alla situazione in vigore e auspicata dal Comune.

Si propone pertanto di respingere il ricorso del Comune di Ascona su questo punto.

e) Zona di protezione a lago - effetti

La protezione delle basi naturali della vita è uno dei principi fissati all'art. 1 della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT). La pianificazione del territorio deve aiutare a "proteggere le basi naturali della vita come il suolo, l'aria, l'acqua, il bosco e il paesaggio" (art. 1 cpv. 2 lett. a LPT). Le autorità con compiti pianificatori devono, tra l'altro, tenere libere le rive dei laghi e dei fiumi e agevolare il pubblico accesso e percorso, conservare i siti naturali e gli spazi ricreativi (art. 3 cpv. 2 LPT). Il principio della protezione delle basi naturali della vita va applicato in particolare dal PD, che deve considerare questo indirizzo in maniera preventiva e globale, e dai piani d'utilizzazione, che devono definire al meglio i differenti modi d'utilizzo del suolo, tenendo conto delle disposizioni che proteggono l'ambiente, le acque, le foreste e la natura (cfr. P. Zen-Ruffinen / C. Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, pag. 59 N. 135, Berna 2001). La LPT non esaurisce tuttavia la materia della protezione delle basi naturali della vita; in questo senso vanno citati ad esempio la Legge sulla protezione della natura e del paesaggio, quella sulla protezione dell'ambiente ecc. La creazione di zone protette ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LPT costituisce, anche secondo la giurisprudenza consolidata, non solo il mezzo più idoneo, ma pure più durevole per preservare delle superfici vaste e coerenti. Secondo il Tribunale federale la concretizzazione di quanto stabilito dall'art. 3 cpv. 2 LPT non può avvenire tramite una legge cantonale come la LALPT, bensì per mezzo della delimitazione di zone di protezione secondo l'art. 17 cpv. 1 lett. a LPT (DTF 114 la 233).

In quanto agli effetti dell'istituzione di una zona di protezione a lago quale fascia di transizione tra l'ambito lacustre e quello terrestre, essa ha lo scopo di garantire una visione unitaria cantonale, sia alla scala dell'intero bacino lacustre sia alla scala di comparti lacustri con caratteristiche omogenee. La zona di protezione deve permettere di assicurare la compatibilità di progetti pubblici e privati che insistono in queste aree con le prerogative della pianificazione d'ordine superiore (v. scheda P7, punto 3.1.a). Al cap. 5 della scheda si sottolinea inoltre che "questo tipo di zona non è di principio esclusivo nei riguardi di azzonamenti previsti negli attuali PR comunali". E che "questa misura di protezione permette una migliore ponderazione degli interessi in gioco nell'ottica del raggiungimento dell'obiettivo della multifunzionalità".

In quest'ottica va dunque letta la proposta cantonale di prevedere a PD l'istituzione di una zona di protezione cantonale per la fascia di transizione tra l'ambito lacustre e quello terrestre.

Si propone pertanto di respingere il ricorso del Comune di Ascona su guesto punto.

3.3.2 Comune di Bissone

Il Comune chiede di modificare la scheda P7, inserendo un nuovo porto a Bissone - previsto dal PR ma non ancora approvato dal CdS - nell'elenco dei porti regionali, con categoria Dato acquisito (punto 3.3.a della scheda); in subordine, che il porto di Melide venga stralciato divenendo solo di importanza locale.

La proposta fa seguito a un esame preliminare inerente al Piano particolareggiato del nucleo storico di Bissone. Tale proposta, contestata dal DT in data 21.09.2009, prevedeva la realizzazione di una nuova infrastruttura portuale, con una capacità di circa 60 posti barca, in corrispondenza del bacino lacuale a valle della strada cantonale posta a sud del nucleo. Il Comune non sarebbe mai stato coinvolto nello studio di base che ha portato all'elaborazione della scheda P7. Le richieste pendenti di un ormeggio a Bissone sarebbero decine. Il nuovo porto previsto dal PR e che il DT "tende a escludere" non sarebbe inteso a consentire un aumento dei posti barca ma solo a sostituire quelli esistenti.

Osservazioni e proposta di decisione del Consiglio di Stato

Va innanzitutto menzionato che la qualifica di porto regionale (cfr. punto 3.3 della scheda P7) è distinta, tra gli altri, dal numero di stazionamenti, che per quelli di interesse regionale corrisponde ad almeno 150 natanti. Gli stessi devono essere situati in ubicazioni strategiche, adeguatamente attrezzate con infrastrutture di supporto (servizi, posteggi, attracchi temporanei, stazioni di rifornimento ecc.). In questi porti vanno inoltre predisposti gli ormeggi per i natanti di servizio pubblico (polizia lacuale, salvataggio, pulizia lago ecc.).

Viste le caratteristiche e funzioni che necessita un porto di interesse regionale, le stesse non vengono reputate compatibili con l'ubicazione nei pressi del nucleo storico protetto ISOS di Bissone, e neppure il Comune lo pretende, visto che nel suo ricorso chiede unicamente la risistemazione dei posti barca esistenti sul suo territorio. Questi aspetti, di portata locale, verranno valutati e approfonditi nell'ambito della specifica procedura pianificatoria comunale (cfr. EP del 21.09.2009, pag. 14-15).

Si propone quindi di respingere integralmente il ricorso del Comune di Bissone.

3.3.3 Comune di Minusio

Il Comune chiede di:

- a) menzionare con precisione il principio del finanziamento delle opere portuali e lacustri attraverso le tasse prelevate dallo Stato per l'occupazione del demanio. La definizione del compito al punto 4.1.k sarebbe insufficiente;
- b) stralciare il comparto di Mappo dalle aree per attività tecniche di interesse pubblico a lago (punto 3.5.b.1 della scheda) in quanto trattasi di un patrimonio di altissimo interesse per l'intera regione. La definizione di "attività tecnica" risulta ambigua e andrebbe formalmente esclusa dal PD come pure andrebbe stralciata l'indicazione di qualsiasi porto industriale, cantiere nautico, punto di carico/scarico inerti.

Osservazioni e proposte di decisione del Consiglio di Stato

a) Finanziamento delle opere portuali e lacustri

Il Piano direttore affronta le tematiche con un'importante incidenza territoriale al fine di perseguire gli obiettivi pianificatori cantonali approvati dal GC. E lo fa principalmente coordinando l'azione dei Comuni e dell'amministrazione cantonale nell'esecuzione di compiti con incidenza territoriale (pianificazione locale, grandi opere, ecc.). Non è invece

compito del PD quello di precisare meccanismi, nel caso concreto quello del finanziamento delle opere portuali e lacustri attraverso le tasse prelevate dallo Stato per l'occupazione del demanio, che devono essere regolati amministrativamente, se del caso modificando le necessarie basi legali.

Si propone quindi di respingere il ricorso di Minusio su questo punto.

b) Comparto di Mappo

La crescente pressione per l'acquisizione di spazi lungo le rive dei laghi e la specializzazione sempre maggiore delle funzioni che lungo le stesse si sono consolidate, hanno portato da una parte alla contiguità di attività incompatibili fra loro e dall'altra alla scomparsa delle aree di servizio e di supporto per le attività legate alla navigazione. In particolare i cantieri nautici, che fino a non molto tempo fa erano distribuiti lungo le rive lacustri, sono oramai scomparsi o si trovano in posizioni precarie (come ad esempio i cantieri della Società navigazione del lago di Lugano, i cantieri Di Domenico a Locarno o Flury a Magadino) o non dispongono di infrastrutture a lago e i depositi dei natanti vengono relegati in aree poco idonee (vedi l'ex segheria Margaroli ad Avegno).

Mancano quindi le necessarie superfici idonee a lago, ritenute di interesse pubblico, per i lavori di manutenzione, di gestione, di ricovero oppure prettamente legati alle attività portuali. Si è quindi ritenuto prioritario riservare, per ogni bacino, una superficie, riparata dal moto ondoso, con facilità di accesso, raccordabile alla rete ferroviaria, da dedicare alle attività di supporto della navigazione, siano esse cantieristiche o commerciali.

Le aree individuate sono:

- lago Verbano: porto regionale di Mappo (Minusio),
- lago Ceresio: vecchio porto di Capolago (Mendrisio) e riva a ridosso della stazione FFS (Melide).

La realizzazione di queste infrastrutture appare evidentemente delicata e dovrà essere oggetto di valutazioni approfondite tramite i Piani di utilizzazione, anche in funzione di un coordinamento con le attività presenti nelle aree designate. Nel caso di Mappo è prioritaria la vocazione legata alle attività portuali, commerciali e di diporto, sfruttando se del caso eventuali sinergie. La questione dell'eventuale attracco inerti (vedi scheda V6) non deve in questo caso essere vista come il tema fondamentale per la scelta effettuata con la scheda P7 e in questo senso quest'ultimo tema non deve pregiudicare l'interesse pubblico dell'area per attività tecniche di interesse pubblico a lago e la riconosciuta vocazione turistica, di interesse cantonale, del comparto.

Si propone quindi di respingere il ricorso di Minusio su questo punto.

3.3.4 Comune di Muzzano

Il Comune chiede di inserire un porto d'importanza locale in località Cantonetto (Muzzano) (punto 3.3.a della scheda).

Osservazioni e proposta di decisione del Consiglio di Stato

Proprio in virtù del loro carattere locale, la scheda P7 non riporta nessun elenco dei porti di importanza locale.

Per questo motivo si propone di respingere il ricorso del Comune di Muzzano su questo punto.

A titolo abbondanziale si sottolinea che tale porto al momento non esiste e che per l'area in questione vanno considerati aspetti d'ordine naturalistico. Trattasi infatti di una località inserita nell'Inventario federale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale (oggetto TI 211), tutelata dalla corrispettiva Ordinanza federale, per la quale è in corso l'allestimento di un Decreto cantonale di protezione, come previsto dalla Legge cantonale sulla protezione della natura (LPN).

Vi è poi il fatto che sul Ceresio - applicando i parametri di valutazione solitamente usati in Svizzera - già oggi il numero di imbarcazioni è superiore al massimo consentito. Ciò ha portato il Consiglio di Stato - attraverso la scheda P7 - a promuovere una politica dei porti alla scala dell'intero bacino lacustre e compatibile con gli altri porti già eseguiti o pianificati.

La somma di questi due aspetti - uno di ordine naturalistico e l'altro di pianificazione delle infrastrutture portuali - portano a escludere la possibilità di realizzare un'infrastruttura portuale in quell'ubicazione.

3.3.5 Comune di Tenero-Contra

Il Comune chiede di:

- a) ridefinire la denominazione della passeggiata (P) Locarno-Tenero come segue: da Locarno a Mappo quale passeggiata (P); da Mappo alla Foce della Verzasca quale sentiero (S) (punto 3.2.f.2 della scheda). Questo perché il tratto Mappo-Foce Verzasca non è ancora realizzato e il Municipio, data la sua valenza naturale e la presenza delle spiagge sabbiose dei campeggi, ha allestito una variante di PR per realizzarlo come sentiero. Inserirlo nel PD quale passeggiata (P) equivarrebbe a vanificare i lavori fatti fin qui;
- b) annullare indirizzi e misure riferite alle "aree soggette a pianificazione specifica" (punto 3.1.b della scheda) e "aree di svago a lago d'interesse cantonale" (punto 3.2.e della scheda) in quanto non si riuscirebbero a individuare l'esatta portata, le conseguenze di questi vincoli e le rispettive competenze delle autorità comunale e cantonale (punto 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 della scheda).

Osservazioni e proposte di decisione del Consiglio di Stato

Si osserva preliminarmente che il Comune di Tenero-Contra aveva partecipato alla fase di consultazione e riguardo alla scheda P7 non aveva avanzato le richieste che formula ora (cfr. Rapporto sulla consultazione ai sensi dell'art. 15 LALPT, p. 60).

a) Denominazione della passeggiata Locarno-Tenero

Va innanzitutto ricordato che la passeggiata in oggetto era già definita in questo modo nel PD 90 (v. scheda di coordinamento 9.19.3, che prevedeva una passeggiata a lago sul fronte riva che, partendo dalla foce del fiume Verzasca, si sviluppa in direzione nord sino a Minusio-Mappo). E merita pure di essere segnalata la recentissima sentenza (90.2008.43 dell'11.01.2010) in cui il Tribunale amministrativo, a proposito della passeggiata in questione, si esprime in questi termini: "[...] il principio del tracciato della passeggiata a lago lungo i fondi dei ricorrenti - e quindi l'interesse pubblico del relativo aggravio sugli stessi - dev'essere ammesso senza esitazione. La pianificazione del percorso in oggetto, peraltro già previsto dal previgente piano regolatore (NdR: di Minusio), rientra difatti negli scopi della legislazione federale sullo sviluppo territoriale e del piano direttore. È pertanto sostenuta da un significativo interesse collettivo" (v. punto 4.6 della sentenza, pag. 11).

Il CdS è consapevole della valenza naturale del comparto e dell'esistenza di pregiati campeggi. In tal senso gli Uffici cantonali competenti hanno già preso contatto con i

proprietari dei fondi interessati per definire un accordo bonale inerente alla passeggiata pubblica nei periodi invernali di chiusura dei campeggi. Il tracciato sfrutterebbe i camminamenti esistenti dei campeggi, conformemente a quanto comunica di aver proposto il Municipio nella variante di Piano regolatore poi annullata con referendum popolare. Solo una progettazione di dettaglio accorta permetterà comunque di verificare i singoli tratti della passeggiata stessa, eventualmente caratterizzandola in maniera diversificata in caso di situazioni particolari (parti naturalistiche di maggior pregio, ecc.). Il Governo intende garantire, così come con il PD 90, una percorribilità a una larga fascia di fruitori (famiglie con passeggini, disabili, ecc.): da qui la scelta di mantenere la caratterizzazione di "passeggiata" anziché quella di "sentiero".

Si propone pertanto di respingere il ricorso del Comune di Tenero-Contra su questo punto.

- b) Aree soggette a pianificazione specifica e aree di svago a lago d'interesse cantonale In merito alle aree soggette a pianificazione specifica (3.l.b) ne sono state identificate due per lago quali possibili progetti pilota, in cui avviare lavori di concretizzazione delle proposte definite. Le aree sono state selezionate in base ai seguenti criteri:
- presenza di interesse pubblico elevato
- coinvolgimento diretto dello Stato già presente
- fattibilità
- situazioni pianificatorie, gestionali o progettuali in evoluzione

Per il Verbano sono state identificate le aree di Locarno Delta e il comparto turisticoricreativo di Mappo Tenero.

L'area di Locarno è di grande interesse per lo svago pubblico a lago e in quest'ambito sia la pianificazione (settore IV di Locarno) che la definizione di progetti specifici (nuovo centro balneare) produrranno situazioni di possibile interesse per un miglioramento della fruibilità pubblica delle rive. La presenza di diverse situazioni non codificate (campeggi, cantiere Di Domenico, ecc.) implica la necessità di avviare un coordinamento generale sullo sviluppo dell'area al fine di trovare le soluzioni pianificatorie e realizzative di maggior interesse. Per questo comparto lo studio congiunto Comune-Cantone, avviato in data 21 aprile 2009 su esplicita richiesta del Municipio di Locarno, è concluso e i risultati sono a disposizione del Comune di Locarno per l'elaborazione del proprio Piano regolatore comunale.

Per il comparto di Mappo-Tenero, qui contestato, il Piano direttore (scheda R11 sul Piano comprensoriale del Piano di Magadino) ne ha già sancito l'interesse turistico-ricreativo. Si tratta ora di superare le conflittualità esistenti (referendum comunale accolto) e di tradurre in modo operativo gli indirizzi esposti sia a livello di piano regolatore che realizzativo, in sinergia con gli obiettivi cantonali in materia di rive dei laghi. L'area è di grande interesse pubblico e i benefici di interventi appropriati anche in chiave socio-economica a favore dello svago e della fruizione delle rive potranno produrre forti benefici per la popolazione residente e non.

Per quanto concerne le aree libere, fruibili e destinate allo svago a lago (3.2.e), le stesse rappresentano una premessa fondamentale per assicurare il raggiungimento degli importanti obiettivi in materia di ricreazione e turismo, già presenti tra i compiti del PD 90 e delle basi legali pianificatorie federali e cantonali. La relativa scarsità di aree libere fruibili a diretto contatto con l'acqua impone la massima tutela di quanto oggi esiste e, se possibile, il recupero di nuove superfici per aumentare la fruibilità delle rive. Con questo fondamentale obiettivo si propone di destinare allo svago pubblico gran parte delle

superfici a lago ancora libere (normalmente fuori dalle zone edificabili). In questi contesti, si è cercato di rinunciare a prevedere la posa di attrezzature o infrastrutture particolari, in modo da garantire la libera fruibilità delle aree per lo svago. Questi interventi andranno sviluppati tenendo conto del contesto generale e delle possibili sinergie con altre misure: nel caso vi sia ad esempio la presenza di infrastrutture legate alla balneazione, queste aree sono state indicate come lidi e si presuppone la limitazione dell'accessibilità alle rive per parte dell'anno. Alla stessa stregua, aspetto importante per il comparto di Tenero, la vocazione turistica implica la tutela e valorizzazione dei campeggi di qualità a lago, obiettivo anch'esso già contenuto nel PD 90. L'adozione di specifiche misure pianificatorie e/o gestionali si rende necessaria sia per permettere una maggiore fruibilità alla popolazione residente durante i periodi di chiusura dei campeggi, sia per consolidare la multifunzionalità dello sviluppo turistico dell'area.

Si propone pertanto di respingere il ricorso del Comune di Tenero-Contra su questo punto.

3.3.6 Patriziato di Ascona

Il Patriziato chiede di:

- a) annullare la scheda e conferire al ricorso l'effetto sospensivo;
- b) non condivide l'affermazione del Cantone secondo cui "la scheda P7 non influisce sulla determinazione della proprietà demaniale" e "questo aspetto non è di pertinenza della scheda P7" (cfr. Rapporto sulla consultazione ai sensi dell'art. 15 LALPT, p. 51).

Il ricorrente allega - "a valere quale formale ricorso contro la scheda P7" - le osservazioni fatte nell'ambito della precedente procedura di consultazione (lettera del 14 luglio 2008). In sostanza il ricorrente sostiene che la definizione della quota di 194,50 m s.l.m. quale limite della riva bianca del Verbano equivale ad un aumento della superficie demaniale oltre i confini catastali dei fondi. Senza entrare nel merito dei risvolti edificatori per i singoli privati, si interroga sulle modalità di recupero di queste zone da parte del Cantone. Sostiene che non è chiaro a quale titolo e secondo quale procedura avverrà tale estensione. Non capisce neppure in che cosa si traduca concretamente questo obiettivo. laddove, come nel caso di Ascona, gran parte della riva è per lo più di proprietà pubblica. La recente definizione delle nuove tasse demaniali per i porti e altre infrastrutture a lago ha comportato un aggravio ingiustificato e inopportuno degli enti coinvolti. Per la definizione della tassa demaniale, la proprietà dello Stato è considerata in base ai confini catastali dei fondi, alla stessa stregua delle proprietà di terzi con espansione di acqua (o acque derivate). Ciò ha già limitato l'utilizzo della fascia costiera. Una limitazione che appare ancora meno comprensibile quando, come nel caso del Porto patriziale di Ascona. l'infrastruttura interessata ha un carattere pubblico e regionale. Dubita guindi seriamente sull'opportunità dell'estensione della riva bianca, soprattutto per le aree di svago a lago già esistenti d'interesse cantonale.

Osservazioni e proposte di decisione del Consiglio di Stato

a) Effetto sospensivo

Su questo punto si veda la parte generale del presente messaggio (cap. 2.1).

b) Proprietà demaniale

Il limite del demanio naturale (lago) è fissato dalla Legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 (LDP) e relativo Regolamento di applicazione (RDP). In particolare, il limite del demanio lacuale si estende sino al massimo spostamento delle acque alle piene

ordinarie e comprende la fascia di terreno priva di vegetazione permanente o soltanto con vegetazione acquatica (riva bianca; cfr. art. 4 cpv. 2 LDP). Per il lago Verbano, la quota del massimo spostamento delle acque equivale a 194,5 m.s.l.m. per il (cfr. art. 2 cpv 1 del Regolamento di applicazione). Si rileva altresì che in taluni casi, a seconda dell'effettiva configurazione dei luoghi, il confine può estendersi ulteriormente o risultare modificato, segnatamente nei casi di applicazione degli art. 2 cpv. 2 RDP e art. 4 cpv. 3 LDP precisato all'art. 2 cpv. 3 RDP.

Riservati i casi appena citati, di principio i terreni posti al di sotto della citata quota di 194,5 m.s.l.m. o che configurano una riva del lago ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 LDP, sono da considerarsi area demaniale.

Così come esposto sinteticamente nel Rapporto sulla consultazione ai sensi dell'art. 15 LALPT, si ribadisce quindi che la scheda P7 non influisce per nulla sulla determinazione della proprietà demaniale, cosa già stabilita da tempo in specifiche basi legali cantonali. Non è pertanto vero che con questa nuova scheda di Piano direttore viene modificato o ampliato il limite del demanio lacuale.

Va comunque menzionato come l'applicazione del principio sopra menzionato non ha conseguenze in riferimento ad aree di interesse o fruibilità pubbliche (lidi, porti, ecc.) ritenuto che in ogni modo per queste destinazioni lo Stato concede già ora concessioni demaniali oltre il limite demaniale, non modificando quindi per nulla, di fatto, la superficie sfruttabile per queste destinazioni.

Per i motivi sopra esposti si propone di respingere integralmente il ricorso del Patriziato di Ascona.

3.3.7 Ente turistico Tenero e Valle Verzasca

L'Ente turistico chiede di:

- a) ridefinire l'area soggetta a pianificazione specifica del comparto turistico-ricreativo di Mappo-Foce Verzasca (punto 3.1.b.2 della scheda) comprendendo unicamente il Centro sportivo di Tenero, la Bolla del Naviglio, la zona AP-EP di Tenero-Contra;
- b) stralciare l'area Mappo-Tenero-Foce Verzasca dalle aree di svago a lago (punto 3.2.e.4). In via subordinata, di ridimensionarla;
- c) modificare la denominazione della passeggiata Locarno-Tenero in "Rivapiana", subordinatamente "Locarno-Mappo" e stralciare Tenero-Contra dai Comuni interessati (punto 3.2.f.2 della scheda); inserire inoltre il Comune di Minusio nei Comuni interessati dal sentiero delle Bolle di Magadino (punto 3.2.f.3);
- d) inserire nell'elenco dei porti regionali i porti di Magadino e Campofelice di Tenero-Contra (punto 3.3.a della scheda). Riportare inoltre tutti i porti comunali esistenti: porto di Ronco s/Ascona (Crodolo), porto di Muralto, porto di Ascona Borgo, ... (punto 3.3.a). In via subordinata, istituire una categoria porto turistico e considerare tale il porto Campofelice;
- e) stralciare il porto regionale di Mappo dall'elenco delle aree per attività tecniche di interesse pubblico. Sostituirlo con il porto regionale di Magadino e il retrostante cantiere Flury (punto 3.5.b.1 della scheda).

Osservazioni e proposte di decisione del Consiglio di Stato

 a) Area soggetta a pianificazione specifica del comparto turistico-ricreativo di Mappo-Foce Verzasca Sul Verbano sono state identificate due aree soggette a pianificazione specifica (punto 3.l.b) quali possibili progetti pilota, in cui avviare lavori di concretizzazione delle proposte definite. Le aree sono state selezionate in base ai seguenti criteri:

- presenza di interesse pubblico elevato
- coinvolgimento diretto dello Stato già presente
- fattibilità
- situazioni pianificatorie, gestionali o progettuali in evoluzione

Per il Verbano sono state identificate le aree di Locarno Delta e il comparto turisticoricreativo di Mappo Tenero.

L'area di Locarno è di grande interesse per lo svago pubblico a lago e in quest'ambito sia la pianificazione (settore IV di Locarno) che la definizione di progetti specifici (nuovo centro balneare) produrranno situazioni di possibile interesse per un miglioramento della fruibilità pubblica delle rive. La presenza di diverse situazioni non codificate (campeggi, cantiere Di Domenico, ecc.) implica la necessità di avviare un coordinamento generale sullo sviluppo dell'area al fine di trovare le soluzioni pianificatorie e realizzative di maggior interesse. Per questo comparto lo studio congiunto Comune-Cantone, avviato in data 21 aprile 2009 su esplicita richiesta del Municipio di Locarno, è concluso e i risultati sono a disposizione del Comune di Locarno per l'elaborazione del proprio PR comunale.

Per il comparto di Mappo-Tenero, il PD (scheda R11 sul Piano comprensoriale del Piano di Magadino) ne ha già sancito l'interesse turistico-ricreativo. Si tratta ora di superare le conflittualità esistenti (referendum comunale accolto) e di tradurre in modo operativo gli indirizzi esposti sia a livello di piano regolatore che realizzativo, in sinergia con gli obiettivi cantonali in materia di rive dei laghi. L'area è di grande interesse pubblico e i benefici di interventi appropriati anche in chiave socio-economica a favore dello svago e della fruizione delle rive potranno produrre forti benefici per la popolazione residente e non.

Si propone di respingere il ricorso dell'ET Tenero e Valle Verzasca su questo punto.

b) Area di svago a lago di Mappo-Tenero-Foce Verzasca

Le aree libere, fruibili e destinate allo svago a lago (3.2.e) rappresentano una premessa fondamentale per assicurare il raggiungimento degli importanti obiettivi in materia di ricreazione e turismo, già presenti tra i compiti del PD 90 e delle basi legali pianificatorie federali e cantonali. La relativa scarsità di aree libere fruibili a diretto contatto con l'acqua impone la massima tutela di quanto oggi esiste e, se possibile, il recupero di nuove superfici per aumentare la fruibilità delle rive. Con questo obiettivo si propone di destinare allo svago pubblico gran parte delle superfici a lago ancora libere (normalmente fuori dalle zone edificabili). In questi contesti, si è cercato di rinunciare a prevedere la posa di attrezzature o infrastrutture particolari, in modo da garantire la libera fruibilità delle aree per lo svago. Questi interventi andranno sviluppati tenendo conto del contesto generale e delle possibili sinergie con altre misure: nel caso vi sia ad esempio la presenza di infrastrutture legate alla balneazione, queste aree sono state indicate come lidi e si presuppone la limitazione dell'accessibilità alle rive per parte dell'anno. Alla stessa stregua, aspetto importante per il comparto di Tenero, la vocazione turistica implica la tutela e valorizzazione dei campeggi di qualità a lago, obiettivo anch'esso già contenuto nel PD 90. L'adozione di specifiche misure pianificatorie e/o gestionali si rende necessaria sia per permettere una maggiore fruibilità alla popolazione residente durante i periodi di chiusura dei campeggi, sia consolidare la multifunzionalità dello sviluppo turistico dell'area.

Si propone di respingere il ricorso dell'ET Tenero e Valle Verzasca su questo punto.

c) Denominazione della passeggiata Locarno-Tenero

Va innanzitutto ricordato che la passeggiata in oggetto era già definita in questo modo nel PD 90 (v. scheda di coordinamento 9.19.3, che prevedeva una passeggiata a lago sul fronte riva che, partendo dalla foce del fiume Verzasca, si sviluppa in direzione nord sino a Minusio-Mappo). E merita pure di essere segnalata la recentissima sentenza (90.2008.43 del 11.01.2010) in cui il Tribunale amministrativo, a proposito della passeggiata in questione, si esprime in questi termini: "[...] il principio del tracciato della passeggiata a lago lungo i fondi dei ricorrenti - e quindi l'interesse pubblico del relativo aggravio sugli stessi - dev'essere ammesso senza esitazione. La pianificazione del percorso in oggetto, peraltro già previsto dal previgente piano regolatore (NdR: di Minusio), rientra difatti negli scopi della legislazione federale sullo sviluppo territoriale e del piano direttore. È pertanto sostenuta da un significativo interesse collettivo" (v. punto 4.6 della sentenza, pag. 11).

Il CdS è consapevole della valenza naturale del comparto e dell'esistenza di pregiati campeggi. In tal senso gli Uffici cantonali competenti hanno già preso contatto con i proprietari dei fondi interessati per definire un accordo bonale inerente alla passeggiata pubblica nei periodi invernali di chiusura dei campeggi. Il tracciato sfrutterebbe i camminamenti esistenti dei campeggi, conformemente a quanto comunica di aver proposto il Municipio nella variante di Piano regolatore poi annullata con referendum popolare. Solo una progettazione di dettaglio accorta permetterà comunque di verificare i singoli tratti della passeggiata stessa, eventualmente caratterizzandola in maniera diversificata in caso di situazioni particolari (parti naturalistiche di maggior pregio, ecc.). Il Governo intende garantire, così come con il PD 90, una percorribilità a una larga fascia di fruitori (famiglie con passeggini, disabili, ecc.): da qui la scelta di mantenere la caratterizzazione di "passeggiata" anziché quella di "sentiero".

Si propone di respingere il ricorso dell'ET Tenero e Valle Verzasca su questo punto.

d) Porto patriziale di Magadino, porto Campofelice e porti comunali esistenti

La scheda P7 (punto 3.3.a) definisce i porti regionali nel seguente modo: strutture di interesse regionale, di norma adibite allo stazionamento di almeno 150 natanti, situate in ubicazioni strategiche, adeguatamente attrezzate con infrastrutture di supporto servizi, posteggi, attracchi temporanei, stazioni di rifornimento, ecc.). Questi devono inoltre predisporre degli ormeggi per i natanti di servizio pubblico (polizia lacuale, salvataggio, pulizia lago, ecc.). I porti di Magadino e Campofelice sono situati all'interno della zona di protezione secondo l'Ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino del 30.3.1979, le cui disposizioni sono incompatibili con le caratteristiche di un porto regionale. Per contro, la possibilità di mantenere e riorganizzare queste strutture è data. A livello regionale le ubicazioni individuate sono S. Nazzaro e Mappo.

In merito ai porti comunali esistenti, proprio per questa ragione si ritiene superfluo il loro inserimento nel PD. In merito all'ipotesi di istituire una categoria "porto turistico", che peraltro il ricorrente non motiva in nessun modo, dagli studi che hanno portato all'elaborazione della scheda P7 non è emersa questa necessità.

Si propone di respingere il ricorso dell'ET Tenero e Valle Verzasca su questo punto.

e) Porto regionale di Mappo

Dagli studi che hanno portato all'elaborazione della scheda P7 è emerso che l'ubicazione di Mappo è - tra le pochissime ubicazioni possibili sul Verbano - quella che meglio risponde ai criteri definiti al punto 3.5.b della scheda P7 ("Le aree tecniche devono essere

riparate dal moto ondoso, di facile accesso stradale ed eventualmente allacciabili alla ferrovia. La loro realizzazione deve essere oggetto di valutazioni approfondite, soprattutto in funzione delle altre attività presenti nelle aree designate e in quelle circostanti").

Si propone di respingere il ricorso dell'ET Tenero e Valle Verzasca su questo punto.

3.4 Scheda P8, Territorio agricolo

3.4.1 Comune di Locarno

Il Comune chiede di stralciare dalle superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC):

- a) il Delta della Maggia;
- b) il Pizzante II.

Chiede inoltre di:

 c) ripristinare il perimetro della superficie aeroportuale dell'aerodromo di Locarno-Magadino (Carta di base del PD), all'interno del quale, rispetto al PD 90, sono state reinserite svariate superfici SAC.

Osservazioni e proposte di decisione del Consiglio di Stato

Il Piano settoriale delle superfici idonee all'avvicendamento delle colture stabilisce una quota di 3'500 ettari di superfici SAC che il Ticino deve garantire mediante gli strumenti della pianificazione del territorio. I provvedimenti consolidati in questo contesto devono garantire la salvaguardia del territorio agricolo in modo durevole (sovranità alimentare), preservandolo dalla pressione dell'urbanizzazione. Il Cantone è tenuto a proteggere le superfici per l'avvicendamento delle colture e a garantire il rispetto dei valori minimi stabiliti dalla Confederazione. Per quanto attiene al ricorso di Locarno si risponde come segue.

a) Richiesta di stralcio delle SAC sul Delta della Maggia

La decisione del GC del 1993 accoglieva parzialmente il ricorso di Locarno contro la scheda di coordinamento 3.1, stralciando da una parte i terreni SAC in sponda destra della Maggia per permettere il concepimento del progetto "Castello del Sole 2000", dall'altra i terreni in sponda sinistra, al fine di poter ubicare in questa zona un campo da golf. Per il primo punto si sottolinea come l'accordo tra Cantone e Comune per la predisposizione della struttura alberghiera mediante variante di piano regolatore coordinata con il comune di Ascona sia tuttora valido, come del resto ribadito più volte in seno alle procedure e agli atti pianificatori in merito. V'è da dire a questo proposito che la Scheda P8 non ostacola la conclusione della variante di PR e il consolidamento dell'azzonamento del suddetto comparto, che prevede la riduzione della zona agricola, quindi delle SAC, come agli accordi prestabiliti.

Per i terreni in sponda sinistra, è necessario evidenziare come il progetto di golf abbia trovato poi effettiva ubicazione sul territorio del comune di Losone. La decisione del GC del 1993, la quale motivava la riduzione di terreno SAC unicamente sulla base del giustificato ampliamento delle strutture turistico-sportive del Locarnese, in linea peraltro con gli obiettivi del PD 90, può di fatto essere rivista sulla base della decisione presa dallo stesso GC in data 12 marzo 1997, allorquando ha accolto il ricorso del Patriziato di Losone alla scheda 9.23, imponendo l'adozione di una nuova scheda di coordinamento con l'indicazione delle Gerre di Losone quale unica ubicazione del Locarnese per un campo da golf di interesse cantonale. L'attuale area in sponda sinistra rientra pertanto di diritto nel computo delle SAC, in base ai criteri del catasto delle idoneità agricole.

Fatte queste considerazioni, occorre ricordare che giusta l'art. 16 OPT le SAC sono parte dei territori idonei all'agricoltura ai sensi dell'art. 6 cpv 2 lett a LPT; esse sono costituite dalle superfici coltive idonee, comprendenti soprattutto i campi, i prati artificiali in rotazione, come pure i prati naturali confacenti alla campicoltura. Le SAC sono assicurate con provvedimenti della pianificazione del territorio e vengono designate in funzione delle condizioni climatiche (durata della vegetazione, precipitazioni), delle caratteristiche del suolo (coltivabilità, fertilità, equilibrio idrico) e della forma del terreno (pendenza, attitudine a una lavorazione con mezzi meccanici) come pure nel rispetto delle necessità dell'equilibrio ecologico (art. 16 cpv 2 OPT). Scopo delle SAC è di assicurare, in periodi perturbati, una base sufficiente per l'approvvigionamento del Paese. Dal profilo delle competenze e della procedura spetta alla Confederazione fissare, sotto forma di valori di massima, l'estensione totale minima delle SAC e la relativa ripartizione tra i Cantoni (art. 17 OPT). A questi incombe l'obbligo del rilevamento delle SAC e della designazione nei relativi piani direttori (art. 18 OPT). Dopo il riesame e l'armonizzazione dei rilevamenti cantonali, la Confederazione fissa in un piano settoriale (art. 13 LPT) l'estensione totale minima delle SAC e la relativa ripartizione tra i Cantoni (art. 19 OPT). I Cantoni devono dal canto loro garantire che la quota minima a loro attribuita sia assicurata costantemente e provvedere a che i Comuni assegnino le SAC alla zona agricola dei loro PR (art. 20 OPT).

In ossequio all'art. 19 OPT il Consiglio Federale ha approvato in data 8 aprile 1992 il "Decreto concernente il piano settoriale per l'avvicendamento delle colture: estensione minima e ripartizione fra i Cantoni". Questo decreto ha fissato a 3'500 ettari la quota delle SAC per il Cantone Ticino, su di un totale di 438'560 ettari per l'insieme della Confederazione. Da parte sua il Consiglio di Stato ticinese ha designato le SAC nella scheda di coordinamento 3.1 (ora ripresa nella nuova scheda P8). A partire dall'approvazione da parte del Gran Consiglio del 1993 queste schede vincolano le autorità e le regioni (art. 22 LALPT).

In base a ciò, i PR comunali devono inserire in zona agricola i terreni considerati dalle schede 3.1 e 3.2 del PD90 ora riprese dalla scheda P8. Possono opporsi solo per importanti motivi d'ordine pianificatorio, ad esempio se l'interesse del Comune ad una diversa destinazione del terreno prevale chiaramente su quello di mantenere la funzione agricola (risp. agricola SAC).

Nel caso concreto l'attribuzione al comparto SAC delle aree agricole in oggetto deve essere confermato oltre che per i contenuti del PD anche per l'idoneità agricola dei fondi in esame che sono stati rilevati dalla Sezione dell'agricoltura nel catasto delle idoneità agricole. È opportuno sottolineare inoltre come in generale non sussistano motivi d'ordine pianificatorio e neppure di carattere qualitativo per non computare i terreni menzionati in precedenza nel contingente cantonale delle superfici per l'avvicendamento colturale. Del resto neppure il Comune di Locarno non ne cita alcuno, facendo riferimento esclusivamente alla decisione del GC, senza entrare nel merito delle effettive peculiarità agricole dei terreni sul Delta della Maggia, i quali soddisfano manifestamente i criteri d'attribuzione alle SAC secondo il catasto delle idoneità agricole. Per di più, con l'aggiornamento dell'art. 16 LPT (1° settembre 2000) si è aggiunto un ulteriore elemento, assente al momento della decisione del GC del 1993, a protezione delle zone agricole, le quali, oltre a garantire la base dell'approvvigionamento alimentare, svolgono pure un importante ruolo a salvaguardia delle peculiarità paesaggistiche e dello spazio per lo svago, componenti fondamentali nell'attuale contesto del Delta della Maggia e di tutto il Locarnese. Infine, in ambito normativo non va dimenticato che la scheda P8 si prefigge, fra gli altri, l'obiettivo di proteggere in modo più adeguato le migliori superfici agricole del Cantone, sensibilizzando nel contempo i comuni ad una pianificazione più sostenibile, nel rispetto dei principi dell'interesse pubblico e della proporzionalità.

Si propone pertanto di respingere il ricorso del Comune di Locarno su questo punto, mantenendo la destinazione SAC per i terreni sul Delta della Maggia.


b) Richiesta di stralcio delle SAC inserite nella zona del Pizzante II

Una verifica della banca dati sui terreni idonei all'avvicendamento colturale ha evidenziato come queste aree siano state inserite a torto nel PD per un errore di analisi dei dati del catasto delle idoneità agricole dei terreni.

Si propone quindi di accogliere il ricorso del Comune di Locarno su questo punto.

c) Ripristino del perimetro della superficie aeroportuale dell'aerodromo di Locarno-Magadino

Si sottolinea che il nuovo PD non apporta nessuna modifica al limite della zona aeroportuale, ma assegna alle SAC le aree destinate all'agricoltura in base al Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA) e più precisamente al Piano dell'area aeroportuale "Masterplan" (maggio 2002), dal quale sono deducibili anche le "zone a destinazione agricola". V'è da dire inoltre che buona parte di questi terreni agricoli erano già stati attribuiti al contingente SAC e ripresi dalla cartografia allegata alla Scheda A del Piano comprensoriale del Piano di Magadino, approvata dal Gran Consiglio il 12 marzo 2003 e cresciuta in giudicato. Quest'ultimi non erano sottoposti alla procedura d'adozione definita dall'art. 18 LALPT e non erano pertanto oggetto di ricorso. Per quanto concerne invece alcune SAC aggiunte in sede di approvazione del nuovo PD, si osserva come una parte di esse siano effettivamente in contrasto con zone dove, sempre in base al Piano dell'area aeroportuale "Masterplan", è prevista una destinazione differente da quella agricola. Questi terreni, situati a nord-est del comparto devono a giusta ragione essere stralciati dalla carta di base del PD. Per le altre superfici definite SAC che non comportano problemi con l'esercizio dell'aeroporto e con il progetto di miniallungamento verso est non si ritiene vi siano ragioni d'ordine pianificatorio o tanto meno dubbi sulla qualità dei terreni che ne impediscano il computo nel contingente cantonale. A titolo informativo è possibile riassumere la situazione del comparto dell'aerodromo di Locarno-Magadino mediante la seguente figura:



Si propone pertanto che su questo punto il ricorso sia accolto parzialmente, segnatamente per le superfici SAC in contrasto con zone dove è prevista un'utilizzazione diversa da quella agricola in base al "Masterplan" dell'aeroporto di Locarno.

3.5 Scheda P9, Bosco

3.5.1 Comune di Locarno

Nel suo ricorso, Comune di Locarno sostiene - richiamando la Legge organica patriziale - che attribuire al Comune un ruolo trainante, in collaborazione con i Patriziati, nella gestione del bosco per quel che riguarda gli aspetti d'interesse pubblico, non sia corretto. Ritiene che il Consiglio di Stato sia incorso in un'inversione di ruoli - attribuendo al Comune compiti che per legge sono di spettanza dell'Ente patriziale - e chiede pertanto che il ruolo trainante nella gestione dell'area forestale sia attribuito al Patriziato (punto 4.2.d della scheda).

Osservazioni e proposta di decisione del Consiglio di Stato

La scheda P9 - riprendendo principi già enunciati nel capitolo 4.4 del Piano forestale cantonale (PFC), approvato dal Consiglio di Stato nel 2007 - attribuisce al Comune un ruolo che va oltre quello pianificatorio (considerazione degli aspetti concernenti il bosco e il suo ruolo di prevenzione dei pericoli naturali nel piano regolatore), attribuendo a questo ente il compito di assumere (in collaborazione con i Patriziati) "un ruolo trainante nella gestione dell'area forestale per quel che riguarda gli aspetti d'interesse pubblico" (punto 4.2.d). Al paragrafo 4.3, la stessa scheda definisce i compiti che sono attribuiti al Patriziato in quest'ambito.

Il Consiglio di Stato ritiene che:

- con la realizzazione del Piano forestale cantonale, il Cantone si è dotato di uno strumento vincolante per l'autorità che esplicita l'interesse pubblico nei confronti del bosco e della sua gestione (in particolare con riferimento ai temi Superficie, Protezione, Biodiversità, Svago e Produzione). Come già accennato, la scheda P9 fa ampi riferimenti a questa pianificazione settoriale, che abbraccia l'intero territorio boscato indipendentemente dalle condizioni di proprietà. A questo proposito ricorda che, in particolare nel medio e basso Ticino, vi è la quasi costante presenza di una fascia di bosco privato nelle dirette vicinanze degli abitati, mentre il bosco pubblico, in gran parte di proprietà patriziale, occupa le aree più discoste;
- l'accresciuta urbanizzazione del nostro territorio ha fatto sì che accanto alle tradizionali funzioni di protezione e di produzione si manifestassero nuove esigenze nei confronti del bosco legate allo svago della popolazione, al paesaggio, al turismo, alla biodiversità ecc. altrettanto pressanti. Nel contempo, si è assistito, negli ultimi decenni, a un aumento del disinteresse dei proprietari pubblici e privati nei confronti del bosco, la cui gestione tranne che in rari casi risulta deficitaria;
- la situazione venutasi a creare in seguito all'evoluzione socio-economica degli ultimi decenni, può essere illustrata, in grandi linee, come segue;
 - "leri" (fin verso gli anni '50 del ventesimo secolo): Forte interesse dei proprietari al bosco quale fornitore della materia prima legno ▶ Gestione intensiva dei boschi da parte dei proprietari ▶ Soddisfazione dei bisogni dei singoli proprietari ▶ Soddisfazione dei bisogni della collettività;

- "Oggi": Forte interesse della collettività ad avere dei boschi gestiti ▶ Mancato interesse di molti proprietari alla gestione del bosco ▶ Ripercussioni ridotte per i singoli proprietari ▶ Ripercussioni marcate per la collettività;
- in base all'art. 1 cpv. 1 della Legge organica patriziale del 28 aprile 1992 il Patriziato è "una corporazione di diritto pubblico [...] proprietaria di beni d'uso comune da conservare e utilizzare con spirito viciniale a favore della collettività". Tranne che nei rari casi in cui si hanno patriziati finanziariamente forti, risulta però difficile in una situazione caratterizzata da un forte interesse della collettività ad avere boschi gestiti chiedere che sia l'ente patriziale ad assumere un ruolo trainante nei confronti della gestione forestale, ruolo trainante che dovrebbe svolgere, a rigor di logica, anche per il bosco privato, e ciò in favore di tutta la collettività;
- la sinergia Comune-Patriziato, secondo i termini illustrati ai paragrafi 4.2 e 4.3 della scheda P9, è quindi la soluzione che meglio si adatta alla situazione generale del nostro Cantone. Ciò non esclude che in situazioni particolari, come quelle dell'Alto Ticino, in cui si è in presenza di Patriziati forti e dal territorio molto esteso, sia quest'ultimo ente ad assumere un ruolo trainante nei confronti della gestione del bosco, come d'altronde già avviene;
- esempi di presa a carico, d'intesa con l'ente patriziale, della gestione forestale da parte del Comune non sono mancati negli ultimi anni. Basti pensare al Piano di gestione dei boschi di Brissago o ad altri piani di gestione attualmente in fase di elaborazione o d'impostazione (Losone, Stabio-Ligornetto, Castel San Pietro, Lugano, Maggia e Lavizzara), elaborati o che saranno elaborati dai Comuni in collaborazione con i locali patriziati. Ma non solo, si possono parallelamente citare diversi progetti di ricostituzione selvicolturale, in particolare nei boschi privati, portati avanti dal Comune, quale ente promotore ed esecutore. Riferendosi alla sola regione di Locarno, possono essere citati, tra l'altro, quelli dei comuni di Muralto, Minusio, Brissago, Losone, Verscio e della stessa città di Locarno. Complessivamente, circa la metà dei progetti selvicolturali approvati dalla Sezione forestale negli anni 2008 e 2009 sono promossi e realizzati da Comuni;
- in diversi casi, sono inoltre i Comuni appena costituitisi dopo una fusione a dimostrare interesse verso l'elaborazione di piani di gestione dei boschi su scala comunale, e la conseguente attuazione - in collaborazione con i Patriziati - delle misure che da essi scaturiscono.

Si propone quindi di respingere il ricorso del Comune di Locarno su questo punto.

3.6 Scheda R2, Concetto d'organizzazione territoriale dell'agglomerato locarnese - COTALoc

3.6.1 Comune di Ascona

Gli aspetti contestati dal Comune di Ascona sono i seguenti.

a) Contenuti a carattere istituzionale e finanziario fuori luogo.

Il Comune contesta i contenuti di valenza istituzionale e di sviluppo regionale contenuti nella parte introduttiva della scheda. A suo dire, non è vero che l'agglomerato di Locarno costituisca un'unica realtà urbana composta da comuni interdipendenti. Fuori luogo a suo dire è anche l'affermazione secondo cui la città di Locarno risentirebbe dei tipici problemi di debolezza nei confronti della fascia periferica anziché focalizzare l'attenzione sulle

difficoltà endemiche che la città ha nel gestire le proprie risorse (richiamando come prova un rilievo effettuato dall'ARE nel 2005).

b) Incongruenze con i disposti art. 12 LALPT e con l'articolo 16 Cost./TI.

Il ricorrente richiama l'art. 12 LALPT secondo cui al PD spetta il compito di assicurare una pianificazione coerente e continua, ma non quello di sostituirsi dal profilo istituzionale al Comune. Infatti, con lo spostamento del peso decisionale verso la città voluto dalla scheda, si oltrepasserebbero i limiti imposti dall'art. 16 Cost./TI. Pure la creazione di un'Agenzia di sviluppo, preconizzata nella scheda, concorrerebbe a sminuire il ruolo dei Comuni.

c) Infine il Comune invoca l'effetto sospensivo dell'entrata in vigore delle schede contestate.

Osservazioni e proposta di decisione del Consiglio di Stato

La portata giuridica delle indicazioni contenute nella parte informativa di una scheda di PD è ben diversa da quella delle parti vincolanti: la prima non esplica alcun effetto giuridico, ma ha la portata di un commento (vedi anche cap. 2.3). Solo le parti esplicitamente indicate come vincolanti sono impugnabili. Ora, i punti contestati dal Comune sono riferiti unicamente alla parte informativa della scheda R2. In effetti, nel ricorso non vi è nessun accenno o collegamento agli Indirizzi, Misure o Compiti (capitoli 2-4) vincolanti, soli ad essere impugnabili.

Va inoltre rilevato preliminarmente che il Comune di Ascona è coautore della scheda R2, nel senso che essa è stata elaborata dalla Commissione regionale dei trasporti del Locarnese e Vallemaggia, nella quale il Comune è rappresentato, e dal Dipartimento del territorio. Il 28 giugno 2006 proprio ad Ascona ha avuto luogo la presentazione del progetto di scheda a tutti i Municipi coinvolti, con invito a inoltrare le proprie osservazioni. Molti Municipi hanno aderito alla consultazione, ma non Ascona, che ha quindi avvallato i lavori di preparazione della scheda.

a) Contenuti a carattere istituzionale e finanziario fuori luogo.

Contestare che l'agglomerato urbano del Locarnese rappresenti un'unità funzionale costituisce un atteggiamento singolare, se si pensa a una semplice foto aerea che mostra come l'insediamento sia continuo. È dal 1930 che la definizione di agglomerato urbano è applicata in Svizzera, in particolare dall'Ufficio federale di statistica che considera, oltre la continuità dell'insediamento, anche il tasso di attivi pendolari, numerosi ad Ascona. Infine, il termine di agglomerato è ripreso dalla Costituzione federale all'articolo 50. (Per un quadro più completo si veda "La Politica degli agglomerati della Confederazione", Berna, 19.12.2001, e "Il Cantone e le sue regioni: le nuove città", Bellinzona. 2004).

Tra gli scopi del Piano direttore, vi è quello di assicurare, dove necessario, uno sviluppo territoriale coerente e sovracomunale. I temi della mobilità e degli insediamenti rivestono valenze sovracomunali esplicite. Inoltre sono strettamente collegati tra di loro (vedi al riguardo la Legge sul fondo infrastrutturale, LFIT, del 6 ottobre 2006, art. 17c lett a). La scheda R2 in effetti "approfondisce e precisa gli indirizzi dell'organizzazione territoriali individuati nell'ambito del Piano regionale dei trasporti del Locarnese e della Vallemaggia ripreso nella scheda M2" (p. 2).

Pensando alle soluzioni intercomunali, la scheda R2 non può prescindere dal considerare la situazione istituzionale caratterizzata da numerose giurisdizioni che rendono notoriamente più difficile elaborare una visione unitaria del territorio e predisporre uno sviluppo territoriale coerente. Se poi la scheda, nella sua parte descrittiva, fa riferimento

all'obiettivo delle aggregazioni, ciò è conforme con il compito di coordinamento con gli altri strumenti pianificatori e della politica cantonale che il Piano direttore deve assumere (al proposito si rimanda al punto successivo).

Riguardo alle indicazioni di carattere finanziario - contestate dal Comune di Ascona - secondo cui la città risentirebbe dei tipici segni di debolezza di un centro nei confronti della fascia circostante, va rilevato che lo stesso studio citato dal ricorrente (Les charges des centres urbains, ARE, 2005, p. 21) indica che su un campione di 21 agglomerati svizzeri, i proventi fiscali del centro locarnese rappresentano in pro capite solo il 92% di quello medio degli altri comuni dell'agglomerato, ponendo Locarno all'ultimo posto della graduatoria. Il tema della gestione delle risorse invocato dal ricorrente non può quindi essere dissociato da quello delle entrate.

In definitiva, le parti non vincolanti della scheda R2 sono conformi all'impostazione della politica degli agglomerati preconizzata dalla Confederazione e dal Cantone, e sono pure conformi all'Obiettivo pianificatorio cantonale n.11 approvato dal Gran Consiglio il 26 giugno 2007 che recita "promuovere gli agglomerati attraverso le aggregazioni...".

b) Incongruenze con i disposti art. 12 LALPT e con l'articolo 16 Cost./TI.

Contrariamente quanto affermato dal ricorrente, la scheda non entra in contrasto con l'art. 12 LALPT intitolato "definizione e relazione con le altre pianificazioni". In effetti il Piano direttore deve "garantire il necessario coordinamento delle pianificazioni cantonali". Ora, l'impostazione della scheda così come presentata nella parte esplicativa esprime quanto il Consiglio di Stato ha stabilito nelle Linee direttive 2008-2011 (si vedano le pagine 123 e 124 del primo aggiornamento). Sempre per quanto attiene al coordinamento degli strumenti della pianificazione cantonale, si ritenga l'art. 2 cpv. 2 let c della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni (LASC), giusta il quale la politica cantonale delle aggregazioni ha l'obiettivo di promuovere una concreta progettualità pianificatoria e un corretto ordinamento del territorio cantonale, tenendo conto delle indicazioni del Piano direttore cantonale. Già nella legge attuale vi è quindi una voluta ricerca di convergenza fra gli obiettivi della politica aggregativa e quelli del PD. Tale obiettivo viene rafforzato in sede di progetto di revisione della LASC promosso dal DI, la cui consultazione si è svolta negli scorsi mesi. Anche se le parti vincolanti della scheda R2 si limitano a proporre una visione unitaria del territorio e indicano soluzioni per determinati comparti che andrebbero concordate tra vari comuni, la sua parte informativa non poteva prescindere da considerazioni di carattere generale per altro in linea con gli strumenti della politica cantonale.

La scheda non sminuisce nemmeno l'art. 16 Cost. /TI, come affermato dal ricorrente. In effetti, questo articolo definisce il Comune quale ente di diritto pubblico e ne garantisce l'esistenza (cpv. 1); lo dichiara inoltre autonomo nei limiti della costituzione e delle leggi (cpv. 2).

Secondo assodata giurisprudenza del TF (cfr. da ultimo STF 24 agosto 2009 - nuovo Comune di Gambarogno), tale garanzia concerne l'istituto comunale come tale, non il singolo Comune. Ne consegue che l'art. 16 Cost./TI non può essere ritenuto base legale che impedisce la modificazione territoriale tra Comuni. Piuttosto, l'art. 20 Cost/TI stabilisce le condizioni per le fusioni o le divisioni dei Comuni.

Posto quanto sopra, considerato il dichiarato obiettivo di coordinare le diverse politiche pubbliche del Cantone con rilevanza per i Comuni, l'intendimento del PD di concorrere con la politica delle aggregazioni e degli agglomerati al riordino istituzionale, non può certo essere considerato lesivo dell'art. 16 Cost./TI. Tale obiettivo è peraltro in linea con l'art. 20 cpv. 3 Cost. /TI, giusta il quale il Cantone favorisce la fusione dei Comuni.

Semmai detto riordino, auspicato unicamente nella parte informativa e non vincolante della scheda, una volta maturo dovrà rispettare le modalità e le procedure previste dalla LASC, qualora il medesimo trovi sbocco in procedure vere e proprie di aggregazione.

Infine si rileva che la scheda non menziona un'agenzia di sviluppo come indicato dai ricorrenti. Il concetto lo si reperisce nello studio di base per l'allestimento della stessa scheda e ha carattere puramente esemplificativo e ipotetico, per altro nemmeno ripreso nella scheda.

Per questi motivi si propone di respingere il ricorso del Comune di Ascona contro la scheda R2.

c) Effetto sospensivo

Su questo punto si veda la parte generale del presente messaggio (cap. 2.1).

3.7 Scheda R6, Sviluppo e contenibilità del PR

3.7.1 Comune di Claro

Il Comune di Claro ha prodotto uno scritto nel quale riprende alcune delle richieste contenute nelle osservazioni del 24 giugno 2008 espresse nell'ambito della procedura di consultazione, per le quali contesta le risposte fornite dal Consiglio di Stato nel Rapporto sulla consultazione.

- a) A proposito del mancato azzonamento di alcune parti del territorio comunale (in riferimento alla Risoluzioni governative 10 luglio 2007 e 10 marzo 2008) chiede un riesame che garantisca al Comune di disporre di un'area che possa essere edificata a certe condizioni, al fine di permettere uno sviluppo inserito nel contesto regionale. A rafforzamento della tesi invoca l'indirizzo relativo agli ampliamenti della zona edificabile introdotto nella scheda R6 e reso meno categorico a seguito della riformulazione del punto 2.1.
- b) Per quanto attiene alla "campagna" di Claro, il Comune invoca un aiuto concreto in termini perequativi sul modello di quanto accade per la realizzazione del Parco del Piano di Magadino, che da una parte compensi i vincoli ai quali è soggetto Claro, e dall'altra permettano di acquisire i terreni messi in vendita dalle FFS in funzione di un progetto di sviluppo "regionale e cantonale orientato allo svago e al recupero delle tradizioni". A sostegno delle sue richieste, il Comune definisce il PD "lo strumento che definisce e condiziona lo sviluppo futuro del territorio con valenza sovracomunale".

Prudenzialmente si tratta lo scritto del Comune di Claro come ricorso e lo si trasmette pertanto per evasione al GC, con le seguenti osservazioni.

Osservazioni e proposte di decisione del Consiglio di Stato

a) L'approvazione del PR di Claro ha fatto l'oggetto di due recenti risoluzioni governative. In esse viene esposto, come richiesto dalla LPT, il calcolo delle contenibilità (pp 21 e ss Risoluzione 10 luglio 2007) e la non conformità della vecchia pianificazione con la LPT (pp 26 e ss). Queste considerazioni tengono ampiamente conto del possibile sviluppo del Comune per i prossimi 15 anni. Pure l'insediamento di attività del terziario, invocata nelle osservazioni di Claro del 24 giugno 2008, è di regola ammessa nella zona residenziale, come avviene per i 4/5 delle attività in questo settore. La decisione di non azzonamento, prima ancora di essere conforme alla scheda R6, è da intendersi come necessaria in conformità alla LPT (motivi di eccessiva contenibilità e di insufficiente conformità ai criteri della pianificazione, come illustrato nelle risoluzioni

- citate). Contro una decisione di approvazione di PR cresciuta in giudicato non può essere invocato il PD per svolgere un riesame della situazione pianificatoria.
- b) Come indicato al punto A4 del Rapporto sulla consultazione, le possibilità perequative sono circoscritte ai casi previsti dall'apposita legge. Tuttavia, in alcune pianificazioni intercomunali già oggi è possibile impostare il finanziamento di un progetto tenendo conto degli apporti territoriali e pianificatori dei comuni interessati. Il Rapporto sulla consultazione citava al proposito l'allestimento del PUC del Parco del Piano di Magadino, al quale il Comune fa riferimento, richiedendo modalità analoghe per un'ipotesi di progetto di sviluppo regionale e cantonale orientato allo svago e al recupero delle tradizioni che tocca principalmente la Campagna di Claro.

Va innanzitutto considerato che l'allestimento del PUC del Parco del Piano di Magadino è iniziato nel 2008, ma il concetto è stato elaborato nell'ambito della scheda R11 i cui lavori, iniziati nel 1995, hanno coinvolto numerosi comuni, Cantone e Confederazione e hanno dato luogo a successivi consolidamenti pianificatori in relazione agli ambiti toccati. Il progetto indicato dal Comune di Claro, dal canto suo, è ancora del tutto ipotetico ("questa costellazione potrebbe dare origine a un progetto"). Un approfondimento è necessario per stabilire innanzitutto quali potrebbero essere gli sviluppi in termini paesaggistici (scheda P2), di beni culturali (scheda P10), di svago (scheda R9 e R4 punto 2.4), per citare solo alcuni esempi direttamente riferibili al Piano direttore, e solo in un secondo momento si potrà stabilire qual è l'interesse per i Comuni interessati e per il Cantone.

Il PD definisce e condiziona lo sviluppo regionale per gradi di consolidamento e al momento della promulgazione di una nuova scheda che indica orientamenti e criteri non sono necessariamente elencati tutti i progetti che ne potrebbero derivare. È il caso per esempio della scheda P2, che prevede l'allestimento di Progetti di paesaggio comprensoriali e che al punto 4.2.a indica che: "con il supporto del Cantone, i Comuni attivano e conducono l'elaborazione e l'attuazione dei PPC, coinvolgendo la popolazione, nonché gli enti pubblici e privati". Con questo riferimento si vuole rendere attento il Comune che il PD offre svariati spunti affinché esso si faccia parte attiva, eventualmente assieme ad altri Comuni, per i primi approfondimenti. Nel caso specifico andrebbe indicato un perimetro, gli oggetti interessanti che si intende valorizzare, un orientamento di massima dei costi, ciò che permetterebbe alla popolazione, ai Comuni e al Cantone di esprimere un primo apprezzamento.

Siccome il ricorrente richiama nel suo scritto pure la scheda R9 relativa allo svago di prossimità, si segnale che la misura 3.2.b "Bassa Riviera" è di grado RI e pertanto non è impugnabile.

Sulla base degli elementi esposti si propone di respingere integralmente il ricorso del Comune di Claro.

3.7.2 Comune di Locarno

Il Comune chiede di togliere il riferimento alle linee di forza del paesaggio (punto 2.1.b della scheda). A suo dire, la situazione sul delta della Maggià è complessa, in quanto le linee di forza del paesaggio, istituite nella scheda P1, come pure la scheda R9 sullo svago di prossimità, sono in contrasto con la zona edificabile esistente situata sul Delta, per la quale è in corso una ridefinizione pianificatoria.

In concreto, il Comune da una parte chiede di chiarire la portata delle linee di forza del paesaggio nel senso che rivestono un carattere sussidiario e al contempo chiede di stralciare il riferimento alle linee di forza dalla scheda R6 (punto 2.1.b quinto trattino).

Osservazioni e proposta di decisione del Consiglio di Stato

Il punto 2.1.b, quinto trattino, della scheda R6 recita così: "è possibile derogare al principio secondo il quale le zone edificabili non devono essere ampliate se] la proposta di azzonamento è compatibile con le linee di forza del paesaggio".

Le linee di forza del paesaggio sono state introdotte nel PD 90 come misure di risultato intermedio e indicate nella cartografia. Esse hanno sempre funto da riferimento, seppure non vincolante, negli esami dei PR. L'attuale scheda P1 sul paesaggio, al punto 3.3 riprende la misura nel grado di dato acquisito. La scheda non è stata oggetto di ricorsi e pertanto è in vigore.

Le linee di forza del paesaggio hanno la funzione di "preservare gli spazi liberi tra le aree insediative assicurando una funzione strutturante per il paesaggio" (punto 3.3.a della scheda P1) e vengono completate o meglio specificate nell'ambito dei progetti di paesaggio comprensoriali (punto 3.3.b).

Specificando la portata delle linee di forza, come richiesto dal ricorrente, si può affermare che esse non hanno forza vincolante per quel che riguarda gli azzonamenti approvati.

Fatta questa precisazione, tornando alla scheda R6, le linee di forza del paesaggio rientrano nei criteri per derogare al principio espresso al punto 2.1, secondo cui nuovi azzonamenti non sono di principio possibili. La compatibilità di nuovi azzonamenti con le linee di forza del paesaggio sta a indicare che il principio di "assicurare la funzione strutturante per il paesaggio" (scheda P1, punto 3.3.a) non può essere sacrificato nel contesto della concessione di una deroga alla misura che stabilisce il contenimento delle zone edificabili. Questa affermazione appare del tutto proporzionata e razionale.

Le linee di forza del paesaggio sul delta della Maggia (le uniche che interessano il Comune di Locarno) sottolineano la necessità di mantenere il carattere aperto degli spazi lungo il fiume. Tale obiettivo consente infatti di conservare un elemento ordinatore tra i due insediamenti di Ascona e Locarno. Nell'ambito della revisione dell'azzonamento sul Delta della Maggia, i comparti circoscritti dalle linee di forza andranno analizzati con grande attenzione giusta il punto 3.3.a della scheda P1. Ciò non significa che le zone edificabili dovranno scomparire e nemmeno che sia precluso "un riordino e la ridefinizione del limite delle zone edificabili" come richiesto dal Comune. La compatibilità con le linee di forza del paesaggio risiede nel non aumento della quantità di zona edificabile e nel fatto che l'eventuale ridefinizione di quest'ultima deve rappresentare una soluzione migliore di quella attuale dal profilo paesaggistico.

In conclusione, considerando l'importanza del principio secondo il quale le attuali zone edificabili non possono essere aumentate e l'importanza che lo stesso principio riveste nella preservazione del paesaggio, inserire in deroga al divieto di nuovi azzonamenti la conformità con le linee di forza del paesaggio, come indicato sopra, rappresenta una soluzione coerente e del tutto proporzionata.

Per i motivi indicati, si chiede di respingere il ricorso del Comune di Locarno su questo punto.

3.8 Scheda R7, Poli di sviluppo economico - PSE

Premessa

La scheda R7 riprende e sviluppa la politica delle aree industriali del PD 90 e della successiva Legge per l'innovazione economica (LInn), da cui è nato il concetto di Zona

industriale di importanza cantonale (ZIIC). Rispetto a quest'ultimo, il concetto di PSE introduce in particolare tre elementi di novità.

Innanzitutto considera le attività economiche nel loro insieme e non solo quelle industriali e artigianali (questo aspetto è spiegato al cap. 1 della scheda e codificato al punto 2.1).

Secondariamente, prevede una nuova metodologia di "pianificazione partecipativa" volta a una promozione integrata del territorio, che può coinvolgere più Dipartimenti cantonali (in particolare DT e DFE), i Comuni interessati e i proprietari dei fondi (questi aspetti si ritrovano nella scheda in particolare ai punti 2.3.a e 4.1.d-f).

Il terzo elemento di novità è legato all'idea di "caducità". La scheda indica chiaramente che il Cantone inizia col segnalare le ubicazioni potenzialmente idonee (alle quali assegna il grado IP; v. punto 2.2) e che su questa base effettua ulteriori verifiche (punto 2.3), le quali gli permettono di portare il grado a RI oppure di stralciare l'oggetto (punto 2.5.b). Per gli oggetti di grado RI vengono, caso per caso, cercate le modalità di progettazione più adeguate, che di regola portano a un accordo tra le parti (in particolare tra il Cantone e il o i Comuni interessati). Agli oggetti che raggiungono questo stadio viene assegnato il grado DA (gli altri vengono stralciati). Seguono la progettazione, l'implementazione e la promozione economica. Quando si considera che un PSE è realizzato (ovvero quando gli obiettivi di cui al punto 2.1 sono raggiunti), l'oggetto è stralciato dalla scheda.

3.8.1 Comuni di Canobbio, Lugano e Porza

I Comuni chiedono di includere i comparti Nuovo Quartiere di Cornaredo (NQC come DA) e Piano della Stampa (come DA, ev. RI) nell'elenco dei PSE (punto 3.1). In particolare:

- a) Dalla scheda non sarebbe possibile determinare con sufficiente precisione gli effetti dell'inclusione o meno di un comparto nell'elenco dei PSE. I Comuni si chiedono quali tipi di sostegno siano concretamente ipotizzati, ma soprattutto non comprendono se la mancata inclusione determini l'esclusione o la riduzione del sostegno da parte del Cantone tramite la promozione economica.
- b) Per il comparto NQC (75 Ha), dopo un lungo e articolato iter di elaborazione, nel 2008 è stato adottato un PR intercomunale (PR-NQC), che riserva importanti spazi anche alle funzioni economiche. Il comparto è inserito nelle schede M3-PTL e R3-COTAL. Secono i ricorrenti, gli argomenti addotti dal Cantone in sede di consultazione contro un'inclusione del comparto nell'elenco dei PSE potrebbero essere usati anche per altri comparti che invece si trovano in detto elenco.
- c) Il comparto del Piano della Stampa è anch'esso inserito nella scheda R3-COTAL ed era pure inserito nella scheda 11.2 del PD 90. Negli anni '90 il Cantone aveva avviato uno studio comprensoriale, poi interrotto per attendere le conclusioni del PTL (in particolare lo sbocco della galleria Vedeggio-Cassarate). Successivamente ha promosso l'elaborazione di un PUC. Dati questi antecedenti, i Comuni non comprendono come mai la valenza strategica fin qui riconosciuta dal Cantone al comprensorio non sia stata ribadita anche tramite la sua inclusione nell'elenco dei PSE. Nel frattempo i Municipi di Lugano, Canobbio e Cadro si sarebbero accordati per l'elaborazione di un PR intercomunale.

Osservazioni e proposte di decisione del Consiglio di Stato

a) Effetti dell'inclusione o meno di un comparto nell'elenco dei PSE (esclusione o riduzione del sostegno cantonale)

Riguardo a questo aspetto, si può affermare che il riconoscimento quale PSE implica un particolare sostegno da parte del Cantone; in che consista questo "sostegno cantonale", è chiarito dai compiti elencati al punto 4.1 della scheda. La Sezione dello sviluppo territoriale (SST) e la Sezione della promozione economica (SPE): aggiornano l'elenco dei PSE (cap. 3); effettuano la prima selezione dei siti; promuovono o sostengono le indagini volte consolidare i siti previamente selezionati; ricercano e definiscono la partecipazione attiva dei principali attori locali: Comuni, Regioni (agenzie di sviluppo), economia privata, associazioni, ecc; conducono o sostengono i lavori di progettazione; sostengono e seguono, nei rispettivi ambiti d'attività, gli investitori interessati a insediare o ampliare le loro attività economiche nei comparti prescelti; sviluppano e tengono aggiornata una banca dati dei terreni e degli stabili liberi, rispettivamente in vendita, corredata degli aspetti tecnici ed economici". Inoltre la SPE: "sviluppa una politica di valorizzazione e di promozione a favore dei PSE, coordinandola con gli obiettivi cantonali del promovimento all'innovazione, all'impiego di manodopera qualificata e di politica regionale. Va poi annotato che il ruolo del Cantone è sussidiario, come bene emerge dalla scheda: laddove non vi sono le premesse di "una fattiva collaborazione con gli enti pubblici, con i proprietari dei terreni e con l'iniziativa privata" (punto 2.3.a), un potenziale PSE (quindi un PSE di grado IP) non viene consolidato (portato al grado RI, rispettivamente DA) e viene stralciato dalla scheda (punto 2.5.b). Si precisa pure che la promozione economica è un compito della SPE: nell'ambito dell'iniziativa Copernico essa svolge una promozione che interessa tutto il territorio cantonale; il fatto che la scheda R7 individui dei (potenziali) PSE non impedisce che altre realtà possano beneficiare della promozione economica; parimenti, il fatto che l'elenco dei PSE includa anche le tre ZIIC di Biasca, Riazzino e Pian Faloppia non significa che tutti i PSE siano anche delle ZIIC - con tutti i vantaggi garantiti a quest'ultime dalla LInn, in particolare dall'art. 8 - tant'è che la carta di base del PD riporta quali ZIIC esclusivamente le tre aree appena citate.

È infine necessario ricordare che quella dei PSE è una politica lanciata nell'ambito della revisione del PD e poi ripresa dalla nuova politica regionale (NPR). Riguardo a quest'ultimo aspetto, va detto che un legame specifico tra il concetto di PSE e la NPR è stato creato con la *Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Cantone Ticino, sulla promozione del programma d'attuazione della politica regionale 2008-2011*, del 27 maggio 2008 (allorquando la scheda R7 concludeva la fase di consultazione). Con questa convezione sono state create le premesse per garantire ai PSE - a determinate condizioni, tra cui quella di essere di *Dato acquisito* - dei finanziamenti particolari nell'ambito della NPR. Questo elemento, per ovvie ragioni non presente nella versione della scheda posta in consultazione nel 2008, non è stato sottolineato nella versione adottata e pubblicata nel 2009.

Sulla base di quanto precede, occorre riconoscere come il testo della scheda impugnata sia comprensibile e del tutto adeguato; per contro, ai ricorrenti va riconosciuto che il legame tra NPR e PSE appena menzionato non è stato sufficientemente esplicitato nella scheda (versione 2009). Si propone pertanto di accogliere parzialmente il ricorso su questo aspetto e di modificare la scheda R7 nel seguente modo:

2.5.a "I PSE implementati (di Dato acquisito) sono sostenuti attraverso gli strumenti di promozione economica del Cantone, in particolare quelli previsti dalla politica regionale.

b) Nuovo Quartiere Cornaredo

Questo comparto risponde effettivamente a buona parte dei criteri esposti al punto 2.2 della scheda, in particolare quelli dalla lettera a. alla lettera e. È però anche vero che a Cornaredo gran parte del lavoro previsto dalla scheda (e ci riferiamo ai compiti di analisi,

pianificazione territoriale, ecc. definiti in particolare ai punti 4.1.a-e della scheda) è già stato fatto, indipendentemente da essa, nell'ambito di un innovativo progetto al quale hanno partecipato i tre Comuni ricorrenti e il Cantone. In altre parole, l'NQC è una sorta di PSE ante litteram che sulla base dei punti 2.2.f e 2.5.b andrebbe stralciato dalla lista prima ancora di entrarci. Questo è il principale motivo che ha spinto il CdS a respingere la richiesta dei ricorrenti (di includere l'NQC nell'elenco dei PSE) nella precedente fase di consultazione.

A Cornaredo resta la realizzazione vera e propria. E resta la promozione economica, in virtù della quale, considerato il legame tra PSE e NPR evidenziato sopra e venutosi a creare tra la fase di consultazione e quella di pubblicazione della scheda, si ritiene di poter dar seguito alla richiesta dei ricorrenti.

Si propone quindi di accogliere la richiesta dei Comuni di Lugano, Canobbio e Porza di inserire l'NQC nell'elenco dei PSE con il grado di consolidamento *Dato acquisito*.

c) Piano della Stampa

Come ricordato dai ricorrenti, il Piano della Stampa è stato oggetto di uno studio di base per l'allestimento di un Piano comprensoriale. Durante i lavori è stata inoltre valutata l'opportunità di adottare un PUC per il comparto in esame. Nel Rapporto finale di pianificazione (seconda fase di studio, maggio 1999) si è chiarito questo aspetto abbandonando l'ipotesi di un PUC, limitandosi a redigere delle schede di PD per i principali oggetti d'interesse cantonale. Perciò i contenuti pianificatori del Piano della Stampa sono stati trattati nell'ambito delle schede 1.4 (Componenti naturali), 10.3 (Struttura di tipo carcerario e/o sociale) e 11.2 (Zone d'attività) del PD 90. Il consolidamento pianificatorio di queste schede è stato in seguito assorbito nell'ambito dell'approntamento della scheda 10.4 relativa al Modello d'organizzazione territoriale dell'agglomerato luganese, ora ripreso nella scheda R3-COTAL, che definisce il Piano della Stampa quale Quartiere specializzato per attività di supporto (3.1.4), specificando poi in particolare le seguenti funzioni: strutture artigianali, industriali, commerciali e di deposito al servizio dei quartieri della pianura del Cassarate; depositi, magazzini e officine di manutenzione di aziende private e pubbliche. La scheda auspica pure: una riprogettazione urbanistica integrale del quartiere; nuove strutture per la viabilità principale; la ridefinizione di un asse viario di servizio, orientatore della futura trama edificatoria; la protezione e valorizzazione naturalistica e paesaggistica delle rive del fiume Cassarate.

Pur corrispondendo ad alcuni dei criteri stabiliti dalla scheda R7 per l'individuazione di ubicazioni potenzialmente idonee all'insediamento di PSE (in particolare il 2.2.a e il 2.2.c), il Piano della Stampa è decisamente deficitario in termini di "accessibilità per persone e merci dalla rete viaria principale, da quella ferroviaria, con i trasporti pubblici e con la mobilità lenta" (punto 2.2.b).

Uno studio realizzato nel 2004, volto a verificare la fattibilità di un nuovo collegamento verso la Capriasca, ha evidenziato importanti difficoltà d'attuazione.

Sia le carenze in termini di accessibilità, sia le funzioni individuate dal COTAL ("di supporto" e "al servizio dei quartieri della pianura del Cassarate") sono in gran parte determinate dalla sua particolare situazione geografica. In effetti il Piano della Stampa è una sorta di "retro" del Piano del Cassarate, che proprio per queste sue caratteristiche è stato occupato in passato, ed è tuttora occupato, soprattutto da magazzini e depositi (senza dimenticare il penitenziario). Questa condizione, che il COTAL non nega e anzi evidenzia, appare in contrasto con il criterio 2.2.d della scheda R7.

Date queste condizioni il CdS ha ritenuto di non dover inserire il Piano della Stampa nell'elenco dei PSE, anche se, come d'altronde già affermato nella precedente fase di consultazione (cfr. Rapporto sulla consultazione ai sensi dell'art. 15 LALPT, p. 107), gli studi che i Comuni coinvolti intenderanno promuovere, potranno, se del caso, produrre risultati che permetteranno di rivalutare la richiesta dell'istante.

Si propone quindi di respingere la richiesta dei Comuni di Lugano, Canobbio e Porza di inserire il comparto Piano della Stampa nell'elenco dei PSE.

3.8.2 Comuni di Lugano e Massagno

I Comuni chiedono di includere il comparto Stazione FFS/Città alta nell'elenco dei PSE come DA, ev. RI (punto 3.1). In particolare:

- a) dalla scheda non sarebbe possibile determinare con sufficiente precisione gli effetti dell'inclusione o meno di un comparto nell'elenco dei PSE. I Comuni si chiedono quali tipi di sostegno siano concretamente ipotizzati, ma soprattutto non comprendono se la mancata inclusione determini l'esclusione o la riduzione del sostegno da parte del Cantone tramite la promozione economica;
- b) il comparto Stazione FFS/Città alta è inserito nella scheda M3-PTL. Dal 2005, Lugano e Massagno lavorano insieme sull'area della stazione FFS e della "trincea ferroviaria". Nel 2007 la Delegazione della autorità ha adottato il *Masterplan Città alta*. Nel 2008 i due Comuni hanno siglato una convenzione per l'avvio di una pianificazione intercomunale. Nel 2009, con le FFS è scaturita l'ipotesi di un *Campus universitario della Città alta*. Sfugge pertanto il motivo per il quale questo comparto non sia stati inserito nella scheda R7.

Osservazioni e proposta di decisione del Consiglio di Stato

a) Effetti dell'inclusione o meno di un comparto nell'elenco dei PSE (esclusione o riduzione del sostegno cantonale)

Si propone di accogliere parzialmente il ricorso su questo aspetto e di modificare la scheda R7. Vedi risposta al ricorso di Lugano, Canobbio e Porza (3.8.1.a).

b) Comparto Stazione FFS/Città alta

L'importanza del comparto Stazione FFS/Città alta in oggetto è fuori di dubbio. La sua valenza è precisata nella scheda R3-Cotal (punto 3.1.7), che al punto "Funzioni e interventi auspicati" recita: residenza; mantenimento delle strutture commerciali di servizio al quartiere; attuazione dell'interscambio e del nuovo anello stradale nella zona della stazione FFS e valorizzazione urbana dell'intera area; dimensionamento del traffico di penetrazione e di collegamento interno all'agglomerato; riqualifica e ristrutturazione in viali urbani degli assi di penetrazione; copertura della trincea FFS a Massagno; realizzazione della stazione AlpTransit; valorizzazione dei percorsi pedonali di accesso al Centro; predisposizione di collegamenti meccanizzati Stazione-Centro".

Anche dal profilo infrastrutturale, l'importanza dell'area della stazione di Lugano, che già oggi costituisce un progetto prioritario e in corso di progressiva attuazione, è riconosciuta.

Sta però di fatto che qui una buona parte del lavoro previsto dalla scheda R7 (e ci riferiamo ai compiti di analisi, pianificazione territoriale, ecc. definiti in particolare ai punti 4.1.a-e della scheda) è già stato fatto, indipendentemente da essa, nell'ambito del

processo condotto dai Comuni ricorrenti (Masterplan Città alta). E sta di fatto che nel comparto in oggetto la residenza, pur non essendo di per sé una funzione in contrasto con i criteri di selezione dei PSE, ha un ruolo preponderante e centrale.

La scelta di non inserirlo nell'elenco dei PSE va quindi letta più che altro quale scelta di priorità: pur rispondendo a taluni dei criteri di selezione di cui al punto 2.2 della scheda, la valenza del comparto Stazione FFS/Città alta è già riconosciuta in altri modi ed è già in atto un processo di trasformazione che non necessita di essere ulteriormente sostenuto tramite la scheda R7. Il comparto viene quindi scartato in base ai criteri 2.2.f "necessità/opportunità di un sostegno cantonale nell'ambito della politica dei PSE" e 2.2.g "sostegno a una distribuzione regionale dei PSE coerente con il Modello territoriale Città-Ticino (scheda R1)".

Sulla base di queste considerazioni si propone di respingere la richiesta dei Comuni di Lugano e Massagno di inserire il comparto Stazione FFS/Città alta nell'elenco dei PSE.

3.8.3 Comune di Losone

Il Comune chiede di includere nell'elenco dei PSE con categoria DA (punto 3.1 della scheda):

- a) il comparto dei Saleggi;
- b) il comparto dello Zandone;
- c) inoltre non comprende se la mancata inclusione determini l'esclusione o la riduzione del sostegno da parte del Cantone tramite la promozione economica. Diversi altri comparti inseriti nell'elenco dei PSE presenterebbero una situazione del tutto analoga a quella dei comparti in oggetto.

Osservazioni e proposte di decisione del Consiglio di Stato

a) Comparto Saleggi

Quella dei Saleggi è un'area che la scheda R2 COTALoc (DA) classifica tra le "Aree di trasformazione" (punto 2.2.b). Quindi la valenza di quest'area non è sottovalutata. Essa andrà approfondita nell'ambito del Programma d'agglomerato del Locarnese da poco avviato (così come previsto dalla stessa scheda R2). Questo è un primo motivo per cui, allo stato attuale, un inserimento nell'elenco dei PSE appare perlomeno prematuro. Oltre a ciò l'area è ben occupata e funzionante, quindi non risponde al criterio di cui al punto 2.2.c della scheda R7.

Il tema sollevato dell'istante potrà se del caso essere ripreso nell'ambito del Programma d'agglomerato del Locarnese.

Sulla base di queste considerazioni si propone di respingere il ricorso del Comune di Losone relativo al comparto Saleggi.

b) Comparto Zandone

Il comparto dello Zandone è una "Zona per attività produttive e di servizio" da tempo consolidata nella realtà losonese e ben funzionante. La sua occupazione è pressoché totale, quindi non risponde al criterio di cui al punto 2.2.c della scheda R7.

È inoltre una sorta di "isola", ubicata ai margini del territorio comunale, verso Intragna, e circondata da terreni agricoli o comunque non edificabili. Le possibilità di creare sinergie

con gli immediati dintorni sono quindi scarse e quindi anche il criterio di cui al punto 2.2.e non è soddisfatto, come pure la possibilità di raggiungere l'obiettivo di cui al punto 2.1.c.

L'ubicazione fa inoltre sì che l'accessibilità non sia ottimale: non esiste un accesso ferroviario, quello con il trasporto pubblico è minimo e la distanza dal centro di Losone fa sì che l'accesso a piedi o in bicicletta sia poco funzionale. Nemmeno il criterio di cui al punto 2.2.b è quindi soddisfatto.

Il tema sollevato dell'istante potrà se del caso essere ripreso nell'ambito del Programma d'agglomerato del Locarnese.

Sulla base di queste considerazioni si propone di respingere il ricorso del Comune di Losone relativo al comparto Zandone.

c) Effetti dell'inclusione o meno di un comparto nell'elenco dei PSE (esclusione o riduzione del sostegno cantonale)

Si propone di accogliere parzialmente il ricorso su questo aspetto e di modificare la scheda R7. Vedi risposta al ricorso di Lugano, Canobbio e Porza (3.8.1.a).

3.9 Scheda R8, Grandi generatori di traffico - GGT

Premessa

a)

La scheda R8 stabilisce le ubicazioni potenzialmente idonee per GGT.

Nel territorio cantonale, i GGT sono potenzialmente ammessi unicamente:

- a. nei comparti per GGT elencati al cap. 3, identificati sulla base dei criteri elencati al punto. 2.2.b (v. anche cartine, allegato I);
- b. nelle aree dei centri dei poli urbani elencati al cap. 3, laddove è possibile integrarli nel contesto di una concentrazione più ampia e diversificata di attività commerciali, amministrative e produttive e laddove la qualità di servizio del trasporto pubblico è ottimale (v. anche cartine, allegato I)." (v. cap. 2.3 della scheda R8).

La politica cantonale sui GGT verte in primo luogo a pianificare l'ubicazione di questi edifici e impianti laddove vi sono problemi ambientali e territoriali importanti, determinati in primo luogo dagli spostamenti con i mezzi di trasporto individuali, ossia nelle aree suburbane.

L'obiettivo principale della politica sui GGT è perseguito tramite la delimitazione di *comparti* in cui i GGT sono ammessi (vedi punto 3.1.a della scheda R8) e il conseguente divieto di realizzarne nel resto del Cantone. Restando acquisita la possibilità di realizzarne nei *centri dei poli urbani* dove la densità del tessuto urbano, la qualità del servizio con il trasporto pubblico e il relativo importante bacino d'utenza consentono di favorire un'ulteriore densificazione del tessuto urbano.

Il fatto di consentire la realizzazione di GGT e, più in generale di favorire il commercio nei *Centri dei poli urbani*, verte a sostenere il ruolo dei centri e mitigare l'esclusione di GGT nel *resto del territorio cantonale*. In questo senso rappresenta un complemento all'obiettivo principale della politica sui GGT definita nella scheda R8.

Questo complemento verte anche a mitigare il fenomeno della concorrenza che esercitano le aree per GGT suburbane sui centri storici tradizionali, consentendo che le attività ivi presenti, caratterizzate da una dimensione superiore a quella della soglia GGT, possano

anche essere potenziate. Ciò consente tra l'altro di ridurre la competizione tra i centri storici e le aree della corona degli agglomerati.

In sostanza, consentire la realizzazione di GGT nei Centri, risponde alla volontà di attenuare la regola generale laddove non è necessario imporre una tale limitazione in quanto si ritiene che in queste aree la loro esclusione si configurerebbe come un'inutile limitazione.

Occorre infine sottolineare che i perimetri indicativi dei Centri non vanno intesi come aree in cui potranno insediarsi indiscriminatamente dei GGT ma aree entro cui compete al Municipio stabilire in via pianificatoria, alla scala adeguata e sulla base dei disposti generali della LPT/LALPT e dei criteri particolari stabiliti nella scheda R8 (v. punto 2.5 e 4.3.f della scheda R8), dove saranno ammessi GGT.

b)

La consultazione sul progetto di scheda di PD sui GGT ha permesso di constatare che l'approccio cantonale alla problematica dei Grandi generatori di traffico è stato sostanzialmente condiviso (si richiama il Rapporto sulla consultazione pp. 15-16 e pp. 110-124). Tra le richieste che sono state formulate nell'ambito della consultazione vi era pure quella di una miglior precisazione del concetto di *Centro degli agglomerati*. Dal concetto di *Centro degli agglomerati* si è quindi passati a quello più pertinente di *Centro dei poli urbani*. Si è ritenuto inoltre opportuno, introdurre nella parte informativa della scheda, una delimitazione cartografica - a carattere indicativo - sia dei comparti per GGT, sia dei *Centri dei poli* urbani al fine di favorire una corretta interpretazione dei disposti della scheda e non certo per limitare il margine di manovra dei comuni che riteniamo sia rimasto lo stesso. I criteri di definizione dei *centri* non sono per contro stati modificati (si veda più nel dettaglio nelle osservazioni sul ricorso del Comune di Bellinzona).

Le cartografie contenute nell'allegato I rappresentano un aiuto ai Comuni per svolgere il loro compito, definito al punto 2.5.b-c della scheda R8): "Nei centri dei poli urbani, la pianificazione comunale dovrà stabilire dove sono ammessi i GGT (le cartine all'allegato I definiscono in modo indicativo i centri dei poli urbani). Dev'essere possibile integrare i GGT nel contesto di una concentrazione più ampia e diversificata di attività commerciali, amministrative e produttive e la qualità di servizio del trasporto pubblico dev'essere ottimale."

Con la revisione del PD è stata introdotta, all'interno del testo delle schede, la distinzione tra testo informativo e testo vincolante (caratterizzato graficamente tramite uno sfondo grigio). Questa distinzione verte a fornire - agli attori preposti all'attuazione delle schede - maggior chiarezza sulla valenza dei disposti contenuti nelle schede. Sulla pagina di copertina di ogni scheda è riportata una legenda da cui emerge al primo colpo d'occhio questa distinzione.

La portata giuridica delle indicazioni contenute nella parti informative delle schede è ben diversa da quella delle parti vincolanti: la prima non esplica alcun effetto giuridico, ma ha la portata di un commento. Solo le parti esplicitamente indicate come vincolanti sono impugnabili.

3.9.1 Comune di Bellinzona

Il Comune chiede di estendere la superficie del "Centro del polo urbano cantonale di Bellinzona" all'area a ridosso di via Tatti, dove si intende realizzare anche il nuovo stadio della capitale cantonale "Bellarena" ed i relativi centri commerciali di supporto, così come indicato nella planimetria allegata al ricorso quale documento C (punto 3.1.b.2 della scheda e allegato 1). Questa estensione sarebbe giustificata dalla volontà di cogliere le

opportunità di sviluppo legata alla realizzazione del semisvincolo, che consentirebbe a via Tatti di assurgere a nuovo asse urbano di entrata alla Città.

Le motivazioni addotte sono:

- a) il Comune lamenta una differenza tra i contenuti della scheda messa in consultazione ai sensi dell'articolo 15 LALPT nel 2008 e quelli della scheda adottata dal CdS nel 2009 per quanto riguarda i disposti riferiti ai "Centri degli agglomerati urbani del cantone" (v. punto 2.c della scheda). Sostiene che la versione messa in consultazione era pienamente condivisa e che quella successivamente adottata sarebbe parecchio cambiata. A dimostrazione di questo cita il punto 2.3. b) della scheda messa in consultazione, in cui si definivano i criteri per identificare il "Centro dei poli urbani" e sostiene che il perimetro del Centro del polo urbano di Bellinzona, illustrato successivamente nell'allegato I della scheda adottata dal CdS, sarebbe limitativo in considerazione delle prospettive di sviluppo che la realizzazione del semisvincolo comporterebbe, in particolare la realizzazione dello stadio Bellarena e delle attività commerciali ad esso associate sul fondo mappale no. 60 RFD Bellinzona e parzialmente adiacenti;
- b) il Comune sostiene che la realizzazione del semisvincolo che assumerà un ruolo di baricentro tra il raccordo sud e il raccordo nord comporterebbe una completa rivisitazione di tutta l'area circostante a Via Tatti. A prova di ciò richiama il fatto che è stato avviato lo studio volto ad elaborare un Masterplan per la Sistemazione urbanistica di Via Tatti inserimento del posteggio di attestamento. Ritiene pure che di conseguenza andrebbe completamente ripensato il concetto di "città lineare" tanto caro al Cantone ma non alla Città. La città è convinta che la creazione di un nuovo GGT (stadio e centri commerciali a sostegno della struttura) a ridosso del semisvincolo (fmn 60 e adiacenti) rappresenterebbe un'opportunità. Sostiene che secondo le sue valutazioni confermate da un consulente esterno la rete viaria prospettata con il semisvincolo potrebbe sopportare un carico di SUL commerciale di 15'000-20'000 mq. Annuncia un rapporto finale per metà novembre 2009;
- c) il Comune rileva infine che i criteri adottati dal Cantone per delimitare il centro del polo urbano (allegato I), ancorché discutibili, dovrebbero comunque essere applicabili almeno all'area lungo Via Tatti;
- d) Da ultimo il ricorrente sottopone un appunto formale: egli lamenta che la scheda sottoposta a consultazione ai sensi dell'art. 15 LALPT non contemplava alcuna rappresentazione grafica ed era ben differente da quella adottata. Di conseguenza ritiene che il Comune non abbia potuto sottoporre preliminarmente alla decisione governativa le proprie argomentazioni. In questo modo il Comune ritiene che non sia stato rispettato il diritto di essere sentito e ritiene che le esigenze minime del diritto della pianificazione del territorio non siano state soddisfatte in materia di informazione e consultazione della popolazione (art. 4 LPT, art. 5 e 15 LALPT).

Osservazioni e proposte di decisione del Consiglio di Stato

Come detto nella premessa, che si richiama integralmente, la delimitazione indicativa delle ubicazioni idonee per GGT è collocata nella parte della scheda che ha un valore informativo e quindi, come tale, non è impugnabile.

A mente del CdS il ricorso è pertanto irricevibile. Nel merito, si esprimono comunque le seguenti osservazioni a titolo abbondanziale.

ad a)

Occorre innanzitutto sottolineare come i criteri volti a qualificare il *Centro degli* agglomerati/Centro dei poli urbani siano rimasti gli stessi. Ossia, nel territorio cantonale, i

GGT sono ammessi unicamente nei comparti per GGT e "nelle aree dei centri dei poli urbani elencati al punto 3, laddove è possibile integrarli nel contesto di una concentrazione più ampia e diversificata di attività commerciali, amministrative e produttive e laddove la qualità di servizio del trasporto pubblico è ottimale" (vedi punto 2.3.b, p. 5 della scheda R8 adottata dal CdS il 20.5.2009).

Questi criteri, contrariamente a quanto asserisce il Comune di Bellinzona, erano già presenti nella parte vincolante della scheda R8 messa in consultazione ai sensi dell'art. 15 LALPT nel 2008, al punto 2.e riferito alla *Pianificazione delle utilizzazioni nei centri degli agglomerati* in cui si diceva: "Nei centri degli agglomerati urbani, la pianificazione comunale dovrà stabilire in quali zone (PR) sono ammessi i GGT. Dev'essere possibile integrare i GGT nel contesto di una concentrazione più ampia e diversificata di attività commerciali, amministrative e produttive e la qualità di servizio del trasporto pubblico dev'essere ottimale."

La definizioni di *Centro degli agglomerati*, rispettivamente di *Centro dei poli urbani* è rimasta la stessa e in entrambi i casi essa è contenuta in una parte vincolante della scheda. La sola differenza è che nella scheda adottata questa definizione è contenuta anche al capitolo 2.3 in cui si definiscono le ubicazioni potenzialmente idonee per GGT, mentre nella scheda messa in consultazione la definizione era collocata nel capitolo 2.e riferito alla *Pianificazione delle utilizzazioni nei centri degli agglomerati*.

Per contro si riconosce che una delle differenze lamentate dal ricorrente è effettiva, sebbene occorre subito ridimensionare la portata. Nella versione della scheda adottata dal CdS e impugnata dal ricorrente è stata introdotta la delimitazione delle ubicazioni idonee per GGT (comparti e centri dei poli urbani) tramite delle cartografie che hanno un dichiarato valore indicativo; questa delimitazione non era presente nella versione della scheda messa in consultazione. Le cartografie hanno una valenza indicativa anche in virtù della loro collocazione in un capitolo della scheda (cap 5 - Documenti di riferimento e allegati) che ha un valore informativo e non vincolante.

Dobbiamo quindi ritenere che il Comune, che sostiene di condividere pienamente la scheda messa in consultazione, condivida anche i disposti poc'anzi citati e che il solo aspetto della scheda che non condivide sia quello della delimitazione cartografica poiché non comprende le zone adiacenti i due lati di Via Tatti fino al fiume Ticino, come invece auspicato dalla Città di Bellinzona al fine di poter realizzare lo stadio Bellarena con altri contenuti commerciali sul fondo no. 60 e adiacenti.

Le cartografie contenute nell'allegato I rappresentano un aiuto ai Comuni per svolgere il loro compito, definito al punto 2.5.b-c della scheda R8): "Nei centri dei poli urbani, la pianificazione comunale dovrà stabilire dove sono ammessi i GGT (le cartine all'allegato I definiscono in modo indicativo i centri dei poli urbani). Dev'essere possibile integrare i GGT nel contesto di una concentrazione più ampia e diversificata di attività commerciali, amministrative e produttive e la qualità di servizio del trasporto pubblico dev'essere ottimale. "A scanso di equivoci occorre sottolineare che questo criterio intende caratterizzare le aree già densamente urbanizzate dei centri.

L'autorità cantonale, chiamata per legge ad approvare la pianificazione comunale, quando valuterà le proposte pianificatorie comunali volte alla concretizzazione dei disposti della scheda R8, farà riferimento in primo luogo ai disposti contenuti nella sua parte vincolante ossia quelli del citato punto 2.3.b p. 5. In virtù di tali disposti non è assolutamente possibile ritenere che le zone adiacenti i due lati di Via Tatti fino al fiume Ticino, possano essere considerate un "contesto di una concentrazione più ampia e diversificata di attività commerciali, amministrative e produttive" in quanto non solo questa caratteristica di densità urbana fa totalmente difetto ma anche perché addirittura una parte di queste aree neppure si trova inclusa nella zona edificabile, più precisamente il comparto in cui il

Municipio intende realizzare lo stadio. Nell'area adiacente a Via Tatti inoltre, ci sono parti non urbanizzate né largamente edificate, così come parti che non hanno ancora ricevuto una destinazione definitiva dell'utilizzazione.

Compete al Comune stabilire le aree dei centri dei poli urbani in cui sono ammissibili i GGT sulla base degli indirizzi definiti nella scheda R8 (v. punti 2.5 e 4.3.f della scheda R8). Successivamente compete al CdS, quale autorità di approvazione dei Piani regolatori (o varianti), dapprima valutare la conformità dei PR con i disposti di legge (tra cui il Piano direttore) e poi approvarli o non approvarli. La decisione del CdS potrà poi, se del caso essere impugnata. Quindi, a mente del CdS, la delimitazione indicativa del centro dell'agglomerato non è impugnabile in questa sede di approvazione della scheda di PD.

Nella premessa (v. in particolare punto a)) sono state illustrate le ragioni per cui nei *centri* è consentita la realizzazione di GGT. Da quanto ampiamente esposto - che viene integralmente richiamato - appare evidente come consentire la realizzazione di GGT nei *centri* non deve portare alla realizzazione di ulteriori *comparti* per GGT ma semmai consentire la realizzazione di progetti come ad esempio l'ampliamento di importanti punti di vendita già esistenti.

Ora, ciò che il Comune di Bellinzona di fatto preconizza non è tanto l'estensione del perimetro del centro del polo urbano quanto la realizzazione di un ulteriore comparto GGT per poter realizzare lo stadio Bellarena laddove il PD non lo prevede. Si ricorda che la scelta dei comparti si basa su un approccio a scala regionale della problematica che ha permesso di identificare i comparti per GGT del Bellinzonese nelle due ubicazioni, che peraltro nessuno ha contestato, di Sant'Antonino-Cadenazzo e di Castione.

L'ipotesi del Comune di Bellinzona è totalmente in contrasto con l'impostazione globale della scheda, in particolare con i criteri per l'individuazione dei comparti GGT (vedi punto 2.2.b della scheda R8), segnatamente quello relativo alla valutazione del fabbisogno complessivo e della distribuzione a livello cantonale; infatti, per l'agglomerato del Bellinzonese sono già stati identificati due comparti per GGT e non si giustificherebbe la delimitazione di un terzo comparto.

Da ultimo si sottolinea come la richiesta di Bellinzona misconosca quello che può essere considerato un fatto acquisito, ossia che la Pianificazione del territorio dell'agglomerato debba essere affrontata alla scala dell'agglomerato. Infatti, la richiesta del comune verte a creare di fatto un nuovo comparto per GGT sul proprio territorio giurisdizionale mentre il Piano direttore prevede già due diverse ubicazioni collocate nel territorio giurisdizionale di altri due comuni dell'agglomerato.

La localizzazione di un comparto GGT laddove richiesto dal Municipio comporterebbe inoltre un'importante concorrenza per il centro storico di Bellinzona.

ad b)

Occorre innanzitutto una precisazione in merito al semisvincolo. La realizzazione del semisvincolo autostradale è stata voluta in primo luogo per ridurre il traffico sugli attuali assi di penetrazione alla città, per favorire la sua accessibilità e per ridurre le conseguenze negative sugli insediamenti attraversati (vedi scheda M4 sul PTB) e non quale premessa per la realizzazione di un nuovo polo per attività commerciali come sembra sostenere il Comune ricorrente.

Si osserva inoltre che al momento dell'avvio del mandato di studio per l'allestimento del Masterplan di Via Tatti il progetto di realizzazione dello stadio e relativi centri commerciali non era ancora nato. Pertanto gli obiettivi del Masterplan di Via Tatti sono del tutto indipendenti da tale progetto; il Comune di Bellinzona sembra invece vuoler attribuire al Masterplan e al progetto di semisvincolo degli obiettivi che questi non hanno. Né il

semisvincolo è stato voluto per promuovere uno sviluppo di tipo commerciale alle porte della città, né il Masterplan ha mai avuto quali obiettivi quello di favorire un comparto per GGT alle porte della città. Rispettivamente, pianificare il comparto Via Tatti al fine di farne una qualificata porta d'entrata della città non significa prospettare per il comparto uno sviluppo commerciale intensivo.

Il CdS ritiene quindi del tutto fuorviante voler ridurre gli obiettivi del Masterplan alla possibilità di realizzare un tale progetto.

Il ricorso cita il tema della "città lineare", inviso alla città, sostenendo che esso è molto caro al Cantone. Con questo richiamo la città evoca il Concetto di organizzazione territoriale dell'agglomerato del Bellinzonese, oggetto della scheda R4. Riteniamo che sia riduttivo e fuorviante ridurre il COTAB al concetto di "città lineare". Infatti il COTAB propone diversi indirizzi e misure riferite all'insieme dell'agglomerato. Peraltro si ricorda che nell'ambito della procedura di consultazione ai sensi dell'articolo 15 LALPT il Comune di Bellinzona ha osservato che il COTAB (scheda R4) era un buon punto di partenza.

Per quanto riguarda invece il Rapporto menzionato dal ricorrente (alla fine del punto b), relativo alla funzionalità viaria, rileviamo che lo stesso è stato trasmesso dalla Città di Bellinzona alla Delegazione delle Autorità che segue il Masterplan di Via Tatti il 15 dicembre 2009.

Ricordiamo che la Delegazione delle Autorità (in cui sono rappresentati Confederazione, Cantone, Commissione regionale dei trasporti e Città) si è posta quale principale obiettivo quello di concretizzare le decisioni politiche e pianificatorie scaturite da anni di lavoro e riassunte in particolare nel Piano dei trasporti del Bellinzonese.

Le perizie fatte allestire recentemente (la prima legata al Masterplan di via Tatti su mandato della delegazione delle autorità e la seconda, relativa al progetto di stadio Bellarena, su mandato della Città di Bellinzona) si sono concentrate sulla funzionalità viaria del comparto e hanno confermato che il punto critico del sistema è costituito dall'incrocio tra via Tatti e via Zorzi, rispettivamente dal carico stradale che in futuro, anche in funzione dei contenuti che saranno ammessi lungo via Tatti, graverà su questo asse stradale.

Secondo la Delegazione delle Autorità - e a mente del Consiglio di Stato - questi risultati, unitamente alle valutazioni svolte in precedenza, dovrebbero privilegiare la progettazione e la realizzazione del semisvincolo e del Masterplan così come deciso nella seconda metà del 2009.

La Città di Bellinzona ritiene invece che altri contenuti aggiuntivi (stadio di calcio e centro commerciale con circa 15'000 mq di superficie di vendita) possano essere inseriti nello stesso comparto. Allo scopo ha dato avvio ad una variante di PR che è stata pubblicata nelle scorse settimane e che sarà sottoposta al DT per esame preliminare nei prossimi mesi.

Non nascondiamo una certa preoccupazione riguardo agli sviluppi appena riassunti, che rischiano di comportare ritardi nella realizzazione del semi-svincolo all'autostrada, che riteniamo molto importante per la Città di Bellinzona e per tutta la regione.

Il DT esaminerà la variante del PR di Bellinzona tenendo in debito conto anche le presenti osservazioni sul ricorso.

ad c)

Per le ragioni esposte ai precedenti punti, l'ipotesi evocata dal ricorrente e riassunta al punto c) non può essere presa in considerazione.

ad d)

Considerate le osservazioni esposte ad a), in particolare in ragione della sostanziale identità dei disposti della scheda messa in consultazione con quella poi adottata e in ragione del carattere indicativo delle parti nuove, si ritiene che non ci fossero gli estremi per sottoporre la scheda ad una seconda procedura di consultazione ai sensi dell'art. 15 LALPT. Di conseguenza le esigenze in materia di informazione e consultazione della popolazione (art. 4 LPT, art. 5 e 15 LALPT) sono state ampiamente soddisfatte e il diritto di essere sentito è stato garantito.

In conclusione riteniamo che l'adesione alla richiesta del Comune - in quanto totalmente in contraddizione con il senso globale della politica sui GGT proposta dalla scheda oltre che con i criteri specifici per la definizione dei *centri* - equivarrebbe a vanificare - per l'agglomerato di Bellinzona - l'importante sforzo di regolamentare la realizzazione dei grandi generatori di traffico sul territorio cantonale. L'esame dei ricorsi e il loro numero limitato, permette di confermare ciò che già la consultazione aveva palesato, ossia che questa politica innovativa è condivisa non da ultimo poiché è stata in grado di proporre una soluzione equilibrata che tenga conto sia dell'interesse generale dei cittadini e clienti, sia di quello degli attori economici.

In via principale si chiede che il ricorso sia dichiarato irricevibile poiché riguarda un aspetto della scheda R8 - l'estensione della superficie del "Centro del polo urbano cantonale di Bellinzona" nell'estratto cartografico - in merito al quale la scheda fornisce delle indicazioni che hanno un carattere informativo e non sono quindi impugnabili.

In via subordinata si chiede sia integralmente respinto per tutti i motivi esposti; in particolare considerato come l'area che il Comune chiede di inserire nel centro del polo urbano di Bellinzona non adempia in alcun modo ai requisiti di densità che caratterizzano i centri, e come una parte di quest'area neppure si trovi in zona edificabile. Inoltre, quella che in realtà è la richiesta di un ulteriore comparto GGT viola gravemente il principio regionale con cui il PD governa l'individuazione di tali comparti.

3.9.2 Comune di Chiasso

- a) Il Comune chiede di estendere il Centro del polo urbano cantonale di Chiasso (punto 3.1.b.5 della scheda e allegato 1) in quanto il perimetro non sarebbe sufficientemente preciso e ampio. Elenca le aree che a suo avviso dovrebbero rientrare nel Centro del polo urbano. Si dice consapevole che le delimitazioni riportate nella scheda non sono vincolanti e hanno carattere indicativo, e che devono essere precisate in sede di pianificazione locale. Nondimeno, l'importanza delle aree escluse lo inducono a inoltrare il ricorso a titolo essenzialmente cautelativo.
- b) Inoltre, pur non formulando un'espressa domanda a tal fine, il Comune esprime le proprie riserve sui criteri definiti al punto 2.1.b, in particolare il criterio dei 1'500 mq di SUL, considerato troppo rigoroso e limitativo. Preso a sé stante, sarebbe sprovvisto di una valida giustificazione; sarebbe inoltre suscettibile di originare disparità per i Comuni esclusi dalla scheda. Il Comune invita pertanto l'autorità cantonale riconsiderate detto criterio.

Osservazioni e proposte di decisione del Consiglio di Stato

a) Estensione del Centro del polo urbano cantonale di Chiasso

Come detto nella premessa, che si richiama integralmente, la delimitazione indicativa delle ubicazioni idonee per GGT è collocata nella parte della scheda che ha un valore

informativo e quindi, come tale, non è impugnabile. A mente del CdS il ricorso è pertanto irricevibile. Nel merito, si esprimono comunque le seguenti osservazioni.

Compete al Comune stabilire le aree dei centri dei poli urbani in cui sono ammissibili i GGT sulla base degli indirizzi definiti nella scheda R8 (v. punti 2.5 e 4.3.f della scheda R8). Successivamente compete al CdS, quale autorità di approvazione dei Piani regolatori (o varianti), dapprima valutare la conformità del PR con i disposti de legge (tra cui il Piano direttore) e poi approvarli o non approvarli. La decisione del CdS potrà poi, se del caso essere impugnata. Quindi, a mente del CdS, la delimitazione indicativa del centro dell'agglomerato non è impugnabile in questa sede di approvazione della scheda di PD.

L'autorità cantonale, chiamata per legge ad approvare la pianificazione comunale, quando valuterà le proposte pianificatorie comunali volte alla concretizzazione dei disposti della scheda R8, farà riferimento in primo luogo ai disposti contenuti nella sua parte vincolante ossia quelli del citato punto 2.3.b p. 5.

Spetta quindi al Comune stabilire quali sono le aree del centro dove sia possibile integrare i GGT in un "contesto di una concentrazione più ampia e diversificata di attività commerciali, amministrative e produttive e laddove la qualità di servizio del trasporto pubblico è ottimale". Non si può escludere né confermare a priori - senza i necessari approfondimenti che competono al Comune - che le caratteristiche di densità urbana che caratterizzano i centri dei poli siano presenti anche fino al limite indicato dal Comune nel suo ricorso.

In via principale si chiede che il ricorso sia dichiarato irricevibile poiché riguarda un aspetto della scheda R8 - l'estensione della superficie del "Centro del polo urbano cantonale di Chiasso" nell'estratto cartografico - in merito al quale la scheda fornisce delle indicazioni che hanno un carattere informativo e non sono quindi impugnabili.

In via subordinata si chiede sia respinta per i motivi esposti la richiesta presentata a titolo cautelativo, in particolare poiché la modifica richiesta rientra nel margine di manovra di cui il comune dispone per tradurre nel proprio PR il perimetro indicativo illustrato nel PD, in un perimetro vincolante. Non si può escludere né confermare a priori - senza i necessari approfondimenti che competono al comune - che le caratteristiche di densità urbana che caratterizzano i *centri dei poli* siano presenti anche fino al limite indicato dal Comune di Chiasso nel suo ricorso.

b) Criterio per la definizione di GGT (punto 2.1.b della scheda)

In merito alle osservazioni informali esposte dal ricorrente sul criterio di definizione dei GGT, si rimanda semplicemente alla la risposta al ricorso del Comune di Losone (vedi cap. 3.9.3 del Messaggio).

3.9.3 Comune di Losone

a) Il Comune chiede di includere il comparto dei Saleggi di Losone fra quelli potenzialmente idonei per GGT (punto 3.1.a); in subordine, che venga integrato nel perimetro del vicino "centro del polo urbano cantonale di Locarno" (punto 3.1.b). A dimostrazione della sua importanza economica regionale e cantonale, allega l'elenco delle aziende presenti nel comparto e richiama il fatto che la scheda R2 COTALoc (di DA) considera il comparto una "Area di trasformazione" (punto 2.2.b), inserendolo pure (fig. 5) nel "polo urbano dell'agglomerato locarnese". Riprende poi i singoli criteri posti dalla scheda per l'individuazione dei comparti GGT (punto 2.2.b) per dimostrare, punto per punto, l'idoneità del comparto Saleggi. Infine, pone quale argomento il fatto che l'AGIE SA intende concentrare le sue attività allo Zandone e per farlo deve poter

- vendere i sedimi ai *Saleggi*: l'esclusione di quest'ultimo dai comparti idonei per GGT pregiudicherebbe l'individuazione di un acquirente.
- b) Inoltre il Comune contesta il punto 2.1.b della scheda. Secondo il ricorrente, il criterio dei 1'500 mq di SUL non può, da solo, comportare la classificazione di un insediamento quale GGT. Tale parametro necessiterebbe infatti di essere correlato ad una quota minima di movimenti/giorno. Anche il criterio dei 1'000 movimenti/giorno sarebbe troppo rigoroso. Inoltre il ricorrente osserva che, già la creazione stessa di comparti GGT determina una disparità di trattamento tra comuni nella misura in cui essa rende i comparti particolarmente attrattivi a discapito del resto del territorio. Oltre a questa, un'ulteriore disparità deriva pure dal rigore dei parametri scelti, che il ricorrente chiede di modificare.

Osservazioni e proposte di decisione del Consiglio di Stato

a) Inclusione del comparto dei Saleggi di Losone fra quelli potenzialmente idonei per GGT

Come detto nella premessa, che si richiama integralmente, la delimitazione indicativa delle ubicazioni idonee per GGT è collocata nella parte della scheda che ha un valore informativo e che quindi non è impugnabile come tale. A mente del CdS il ricorso, su questo punto, è da considerare irricevibile. Nel merito si esprimono comunque le seguenti osservazioni.

Nella prima fase dello studio sui GGT sono stati esaminati 24 comparti; a seguito di una prima valutazione ne sono stati ritenuti 15. Al termine della seconda tappa dello studio, 8 di questi sono stati considerati potenzialmente idonei ad accogliere GGT e figurano nella scheda R8 sui GGT quali "comparti per GGT" (per maggiori precisazioni si rimanda ai documenti di riferimento citati al capitolo 5 della scheda R8).

Il comparto denominato "Ponte Maggia (Losone e Ascona)" inizialmente preso in considerazione, è successivamente stato scartato per i seguenti motivi, che citiamo direttamente dal Rapporto esplicativo della scheda R8:

"Trattandosi di un contesto urbano centrale, la diversità delle funzioni e l'adeguata infrastrutturazione va gestita con la pianificazione locale, che dovrà pure definire i criteri e le misure per la regolamentazione e lo sviluppo dei GGT esistenti." ⁶

L'analisi ha permesso di sintetizzare la situazione del comparto di studio considerato nel modo seguente:

"Il comparto, sviluppatosi a partire dal dopoguerra lungo gli assi stradali da Locarno verso Losone e verso Ascona per l'insediamento di piccole attività artigianali e di servizio al di fuori dei nuclei abitati originari, è oggi soggetto ad una forte dinamica edilizia (residenziale e di servizi). La densificazione urbana in atto sta formando un tessuto urbano intensivo e diversificato, nel quale i singoli centri commerciali di media grandezza sono assorbiti nel contesto di molteplici altri generatori di traffico. Gli spazi per importanti nuovi insediamenti GGT sono ridotti. Il comparto è direttamente allacciato allo svincolo di San Materno della strada principale A13 e dispone di una rete viaria locale relativamente efficiente. La rete viaria offre limitate possibilità di sviluppo. Il comparto è servito dalle linee urbane delle FART con cadenza 15 min. Un'estensione del servizio verso Losone è possibile." (vedi allegato II, scheda 2 del già citato Rapporto).

Sulla base delle analisi svolte si era ritenuto che l'ubicazione di Ponte Maggia non fosse idonea a divenire un *comparto GGT* poiché si trattava di un contesto urbano centrale caratterizzato da una molteplicità di funzioni. Su questa base si era giustamente deciso di


⁶ SEZIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE, UFFICIO DEL PIANO DIRETTORE, Regolamentazione dei grandi generatori di traffico nel Piano direttore cantonale. Analisi dei potenziali comparti per Grandi generatori di traffico (a cura di Fabio Giacomazzi, Locarno), Bellinzona, 2007, p. 22.

non includere questa ubicazione tra i *comparti per GGT*. Tale decisione merita qui di essere riconfermata.

Ora, tuttavia, il ricorso del Comune di Losone ha permesso di evidenziare una lacuna non tanto nell'analisi svolta quanto nelle conclusioni. Se da una parte è stato pertinente non delimitare un *comparto GGT* (ai sensi del punto 2.3.a della scheda R8), dall'altra si deve ora riconoscere che l'estensione del *centro del polo urbano di Locarno* (ai sensi del punto 2.3.b della scheda R8) includendovi anche quelle parti del territorio di Losone e di Ascona che hanno di fatto le caratteristiche di un centro, è opportuna e coerente con i criteri definiti. Le analisi svolte permettono di ritenere che ci siano le condizioni per includere almeno una parte del comparto di studio allora considerato nel perimetro del *Centro del polo urbano di Locarno*. In questo senso, la richiesta del ricorrente è ritenuta pertinente.

Il perimetro indicativo del C*entro del polo urbano cantonale di Locarno,* illustrato nella cartografia contenuta al capitolo 5 della scheda R8 viene quindi adeguato come indicato nell'allegata planimetria che sostituisce quella riportata al capitolo 5, allegato I della scheda R8 sui GGT.

Trattandosi della modifica di una parte informativa - e quindi non impugnabile - della scheda, di competenza del Consiglio di Stato, questa non soggiace alla decisione di codesto lodevole Gran Consiglio.



Centro del polo urbano cantonale di Locamo (delimitazione indicativa)

Considerato che talune aree del Comune di Losone e del Comune di Ascona presentano le caratteristiche di densità urbana tipiche dei centri dei poli urbani si propone al lodevole Gran Consiglio il parziale accoglimento della richiesta subordinata del ricorso, nel senso che il punto 3.1.b.3 della scheda, relativo al Centro del polo urbano di Locarno, è adattato nel modo seguente: tra i comuni coinvolti da questo centro, sono inclusi anche i Comuni di Ascona e di Losone, oltre a quelli già indicati di Locarno e di Muralto. Fa stato il perimetro indicativo adattato come riportato nella planimetria di cui sopra.

Si chiede per contro che la richiesta di inclusione dei Saleggi di Losone fra i *comparti* potenzialmente idonei per GGT (punto 3.1.a della scheda) sia respinta per le ragioni esposte.

b) Criterio per la definizione di GGT (punto 2.1.b della scheda)

La definizione di GGT adottata nella scheda R8 comporta due componenti. Quella *qualitativa* che - come indica la denominazione stessa - fa esplicito riferimento all'impatto delle attività sul territorio e sull'ambiente a causa del traffico che generano, e nel contempo specifica la tipologia dei contenuti considerati. Quella *quantitativa* volta a definire una soglia di dimensione massima ammissibile degli edifici/impianti, destinata all'immediata e univoca identificazione dell'oggetto della regolamentazione proposta. Questa comporta sia un parametro riferito alla quantità edificatoria (SUL), sia un parametro riferito ai movimenti (movimenti al giorno) (vedi punto 2.1 della scheda R8). Il primo parametro si riferisce alla dimensione dell'impianto, che può influire sul potenziale di attrattiva dello stesso ed ha un impatto paesaggistico e urbanistico. L'esperienza insegna che va considerata critica una soglia di superficie di vendita di 1'000 mq, ossia all'incirca 1'500 mq di SUL. Questo parametro è peraltro in consonanza e/o addirittura meno restrittivo della legislazione vigente nella materia (cfr. artt. 71 e 71.a LALPT e art. 53 LS). Per il secondo parametro è considerata problematica una soglia di 1'000 movimenti veicolari al giorno.

La scelta di adottare due parametri quantitativi è da ricondurre alla tipologia assai diversificata degli edifici e impianti che rientrano nella definizione di GGT. Tra questi vi sono ad esempio edifici commerciali la cui dimensione può essere facilmente definita dal parametro della SUL, o impianti turistici che più facilmente possono essere quantificati tramite il parametro dei movimenti veicolari generati.

Si è ritenuto preferibile considerare *GGT* un edificio o impianto la cui dimensione raggiunge o supera la soglia di uno solo dei due parametri (SUL o movimenti). Questa scelta è motivata da diverse ragioni.

In primo luogo si crede che questo permetta di circoscrivere al meglio la fattispecie. Questo permette di cogliere, ad esempio, anche oggetti che pur avendo una SUL inferiore a 1500 mg possono generare un traffico superiore ai 1000 movimenti.

Inoltre, la considerazione alternativa dei due parametri consente di anticipare le conseguenze indesiderate di eventuali cambiamenti di destinazione che potrebbero intervenire dopo la costruzione; tale evenienza potrebbe infatti determinare dei superamenti delle soglie stabilite e pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi auspicati tramite questa politica territoriale.

Si osserva che in generale 1'500 mq di SUL (che come detto corrispondono a circa 1000 mq di superficie di vendita-SV) generano circa 1000 movimenti veicolari al giorno (andata e ritorno).

Si osserva infine che si è ritenuto preferibile far capo al parametro della SUL piuttosto che a quello della SV riprendendo la prassi instaurata con successo nell'ambito del Regolamento cantonale sui parcheggi privati, in cui si considera commerciale tutta la superficie, compresi i magazzini. La distinzione tra superficie di vendita e magazzini è oltremodo fluida e di difficile controllo. Inoltre si ritiene che la superficie di vendita, intesa come quella aperta al pubblico, sia solo limitatamente un indicatore della quantità di merce venduta e quindi dell'afflusso di clienti.

Ad esempio un negozio di mobili può avere una piccola superficie espositiva e poi fornire i pezzi scelti dal magazzino. Questo vale anche per altre tipologie di negozio. Un rivenditore di prodotti freschi può scegliere di esporre tutta la merce di cui dispone o di rifornire gli scaffali più volte al giorno da un magazzino, ma in entrambi i casi, trattandosi di merce deperibile, deve rinnovare tutto il contenuto del negozio entro pochi giorni. Nell'ambito dei generi di prima necessità, il limite di 1500 mq di SUL permette ad esempio la realizzazione di supermercati di una certa dimensione a servizio di un quartiere cittadino o di un gruppo

di comuni. Anche ampi negozi di elettronica, abbigliamento o altro rientrano in questo limite.

Le considerazioni esposte dal ricorrente danno l'impressione che la contestazione relativa ai criteri di definizione di GGT nasca in parte dall'equivoco che i parametri definiti siano riferiti a tutte le possibili utilizzazioni del suolo. Questa impressione nasce dall'esempio scelto dal ricorrente per illustrare la sua tesi, che si riferisce all'attività farmaceutica, che, come tale, non rientra nella tipologia degli usi del suolo considerati GGT. Pertanto per questa attività non valgono i limiti posti nella parte quantitativa delle definizione di GGT.

Si ribadisce che i parametri quantitativi, definiti al punto 2.1.b, sono riferiti unicamente alla tipologia di attività definita al punto 2.1.a. Pertanto un'attività come quella menzionata dal ricorrente, non soggiace alle soglie definite nella scheda R8.

Al fine di evitare interpretazioni errate, si propone al Gran Consiglio di modificare nel modo seguente la definizione di GGT contenuta al capitolo 2.1 della scheda:

- 2.1 Definizione di Grande generatore di traffico GGT
- a. Sono considerati Grandi generatori di traffico (GGT) edifici e impianti come pure il loro ampliamento o l'eventuale cambiamento di destinazione che a causa del traffico che generano, incidono fortemente sul territorio e sull'ambiente In particolare i GGT e corrispondono alle seguenti tipologie:
 - centri commerciali, mercati specializzati, factory outlets, ecc.;
 - stadi e impianti sportivi simili;
 - centri turistici attrezzati;
 - attrezzature di svago intensive, attrezzature per il tempo libero e parchi di divertimenti:
 - cinema multi-sala:
 - altri edifici e impianti che generano grandi flussi di traffico e sollecitano fortemente la rete viaria
- b. In particolare sono ritenuti GGT edifici e impianti con le tipologie descritte alla lettera a la cui superficie utile lorda (SUL) è uguale o maggiore a 1'500 m2 o generano un traffico giornaliero medio nei giorni di apertura (TGM-apertura) uguale o maggiore a 1'000 movimenti/giorno.

* * * * *

In merito al tema delle presunte disparità di trattamento che deriverebbero dall'applicazione di questa normativa - nella misura in cui genererebbe situazioni di sviluppo socio-economico palesemente disparitarie - si osserva quanto segue. In ambito pianificatorio il principio di uguaglianza giuridica, sancito dall'art. 8 Cost., svolge un ruolo attenuato e deve essere valutato con prudenza. È quindi possibile che fondi dalle caratteristiche affini e in posizioni analoghe siano trattati in modo diverso in quanto a destinazione e facoltà edificatorie. Occorre tuttavia che la pianificazione sia oggettivamente difendibile, vale a dire che non sia arbitraria. La massima costituzionale di uguaglianza coincide in materia con il divieto dell'arbitrio di cui all'art. 9 Cost.: una misura pianificatoria è così insostenibile quando la discriminazione che tocca il singolo immobile contraddice ogni ragionevole intento o allorché l'operato dell'autorità obbedisce a riflessioni inaccettabili, manifestamente estranee al problema (DTF 111 la 100 consid. 3; 107 lb 339 consid. 4a; 103 la 257 consid. 4 e rif.). Nel caso che ci riguarda non si può in alcun modo sostenere che le misure proposte siano arbitrarie.

Si osserva inoltre che la pianificazione cantonale dei GGT, promossa dalla scheda di PD, si è prefissata di affrontare il problema alla scala territoriale pertinente che è quella regionale e non certamente quella comunale. Questo approccio è peraltro da anni alla base della pianificazione territoriale condotta tramite le Commissioni regionali dei trasporti

(Piani regionali dei trasporti e Concetti di organizzazione territoriale degli agglomerati) ed è condiviso dai comuni coinvolti. Ritenere quindi che i Comuni che non potranno accogliere GGT subiranno un pregiudizio significa di fatto non riconoscere la pertinenza di un approccio ormai comunemente condiviso e che ha dato buoni frutti, sia in termini di progetti realizzati o in corso di realizzazione, sia in termini di riqualifica urbana.

In merito alla richiesta di modifica del criterio per la definizione di GGT, si propone al lodevole Gran Consiglio il parziale accoglimento del ricorso, nel senso che il punto 2.1 della scheda venga modificato come indicato ai considerandi.

3.9.4 Comune di Locarno

Il Comune chiede di ridefinire la superficie di vendita (SV) del comparto potenzialmente idoneo per GGT di Riazzino, pari a 20'000 m² (punto 3.1.a.2 e allegato 1 della scheda), sulla base di una chiara presa in considerazione del potenziale attuale delle zone in questione. Osserva che in fase di consultazione tale valore non veniva indicato e che oltre ai problemi di coordinamento con il Comune di Lavertezzo, anch'esso inserito nel comparto GGT, vi sarebbe una netta discrepanza con le potenzialità oggi consentite dal PR recentemente approvato. Il parametro di 20'000 m² di SV sarebbe estremamente limitativo e comporterebbe un rilevante ridimensionamento del potenziale definito in quest'ambito dal PR. Questo aspetto risulterebbe evidente anche nel confronto con altri comparti per GGT definiti dalla scheda R8, per esempio quello di Tenero Brere (25'000 m² di SV in un perimetro più limitato e con condizioni di accessibilità pressoché identiche).

Osservazioni e proposte di decisione del Consiglio di Stato

La scheda di PD fornisce, per ognuno dei comparti, l'indicazione della superficie di vendita (SV) indicativa per l'insieme del comparto. Nel caso in oggetto si tratta di 20'000 mq di SV.

Si tratta concretamente di un'indicazione di massima volta a fornire un quadro di riferimento ai Comuni per orientarli nel loro compito di definizione dei disposti pianificatori del comparto. Spetta infatti al comune, nell'ambito delle sue specifiche competenze pianificatorie effettuare le verifiche necessarie e definire i parametri del comparto nel proprio PR (vedi punti 4.3.a-e; 2.4 della scheda R8).

Proprio per questa ragione non si è ritenuto di attribuire a questo parametro indicativo un valore vincolante bensì informativo. Esso si trova infatti inserito al capitolo 5, una parte della scheda che ha un valore informativo e quindi, come tale, non è impugnabile (a questo proposito si rimanda anche al capitolo 2.3 del presente Messaggio).

A mente del CdS il ricorso è pertanto irricevibile. Nel merito si esprimono comunque le seguenti osservazioni.

- L'adattamento dei PR ai disposti del PD - che è uno strumento di ordine superiore - è sancito dalla Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio (LALPT) (vedi in particolare l'art. 22 LALPT).

Nel merito si osserva inoltre che l'elaborazione di una politica cantonale sui GGT ha preso avvio nel 2005 ed è stata codificata per la prima volta - nell'ambito di una formale procedura - nel 2008 con la consultazione sul PD ai sensi dell'articolo 15 LALPT.

Le varianti di PR del Comune di Locarno che hanno portato alla definizione dei parametri edificatori richiamati dal ricorrente per sottolinearne la presunta discrepanza con i disposti della scheda di PD, sono state adottate dal CdS nel 2004 (variante area ex-CIR, approvazione del CdS del 14.12.2004, ris. no. 5654) e nel 2007 (variante area Polivideo, approvazione del CdS del 19.12.2007, ris. no. 6739). Entrambe queste varianti sono state approvate prima che la nuova politica cantonale sui GGT avesse

identificato un *comparto GGT* a Riazzino e prima che per lo stesso fosse stabilita una superficie di vendita indicativa di 20'000 mg.

Peraltro si sottolinea che la nuova politica cantonale in materia di GGT si è resa necessaria anche per far fronte ai problemi nati dall'applicazione di disposizioni pianificatorie che consentono uno sfruttamento troppo intensivo delle zone suburbane, ritenuto all'origine dei problemi unanimemente riconosciuti.

Visti gli scopi generali della politica cantonale sui GGT sanciti dalla scheda R8, e considerato che i disposti del PR di Locarno sono stati approvati prima dell'entrata in vigore di detta scheda, il comune di Locarno - così come quello di Lavertezzo - sono tenuti ad adattare i loro Piani regolatori al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi perseguiti tramite la scheda R8 e meglio come disposto al capitolo 4 relativo ai compiti (vedi in particolare i punti 4.3.a-e) e al capitolo 2 relativo agli indirizzi (vedi in particolare il punto 2.4).

- La situazione pianificatoria del comparto GGT di Riazzino è la seguente:
 - o il *comparto GGT* di Riazzino riguarda i due comuni di Locarno e Lavertezzo; il confine tra i due comuni coincide con la strada cantonale:
 - le aree incluse nel comparto GGT adiacenti alla strada cantonale (sul territorio dei due comuni) sono già ampiamente edificate; per Locarno si tratta di una Zona industriale (ie: 5 mc/mq, h: 12 m, io: 60%);
 - le aree incluse nel comparto GGT che si trovano a sud della linea ferroviaria in territorio di Locarno, sono per contro libere da ogni edificazione ad eccezione della Polivideo e sono incluse nella Zona di attività e di servizi speciali (ASs); queste sono le aree oggetto delle due varianti di PR richiamate sopra (area ex-CIR e area Polivideo).

Per quanto riguarda le aree ex-CIR e Polivideo il PR di Locarno in vigore prevede quanto segue:

	SE mq	is	SUL totale mq	SUL Commerciale	SV (circa SUL x 0.666) mq
area ex- CIR	29'500	1.2	35'000	23'010 (65% della SUL totale)	15'340
area Polivideo	21'418	1.2	25'702	3'855 (15% della SUL totale)	2'570
totale	50'918	277	60'702	26'865	17'910

Dai dati esposti appare che, per le aree ex-CIR e Polivideo, il PR di Locarno in vigore consente un potenziale massimo di Superficie di vendita (SV) commerciale di 17'910 mg.

Come detto sopra, queste due aree sono quelle che all'interno del *comparto GGT di Riazzino* offrono il maggior potenziale di sviluppo, considerato che le altre parti del comparto sono già ampiamente edificate.

Già solo questo dato parziale consente di ritenere che il potenziale di SV per l'insieme del comparto - di 20'000 mq - porterà verosimilmente ad un ridimensionamento delle potenzialità offerte dal PR in vigore. Tuttavia appare chiaro che la portata di tale limite non deve essere ingigantita; esso non determinerà certamente un ostacolo allo sviluppo di quest'area, ma contribuirà semmai ad orientalo verso una maggiore mescolanza di funzioni che porterà ad un'evoluzione del comparto maggiormente sostenibile. Infatti, si

ricorda che il parametro stabilito dalla scheda di PD (SV indicativa per l'insieme del comparto) non è riferito alla totalità dei contenuti del comparto ma ai soli contenuti di tipo commerciale che possono venir quantificati dal parametro della Superficie di vendita (SV). I disposti del punto 2.4.h della scheda sono chiari a questo proposito:

In particolare, la pianificazione delle utilizzazioni dei comparti per GGT - a livello di PR o di PUC - dovrà stabilire e/o verificare: (....)

h) attività ammesse e quantità edificatorie

- la capacità massima di superficie utile lorda (SUL) e superficie di vendita (SV) in funzione della capacità massima di traffico del comparto, tenuto conto della tipologia delle attività ammesse nel comparto e facendo riferimento al valore indicativo definito al cap. 5 (allegato 1);
- la tipologia delle attività ammesse e i relativi parametri edificatori per le diverse zone comprese nel comparto, tenuto conto della capacità massima di SUL e SV del comparto;
- la verifica del possibile riordino fondiario;.
- Nell'ambito della consultazione sulla proposta di scheda R8 pubblicata ai sensi dell'art. 15 LALPT, alcuni istanti hanno contestato l'opportunità di delimitare un comparto GGT a Riazzino. Alla luce degli approfondimenti svolti alcuni dei comparti sono stati ridimensionati rispetto alla proposta messa in consultazione. Il comparto di Riazzino sebbene ridimensionato è stato mantenuto, poiché esso è servito in modo ottimale dal trasporto pubblico, considerato in particolare il recente spostamento della stazione ferroviaria TILO. Inoltre la pianificazione di dettaglio del comparto rappresenta un'occasione per affrontare la riqualifica delle parti già edificate, oltre che di ben impostare il futuro sviluppo delle aree ancora libere.

La distribuzione e il numero dei comparti per GGT si basa anche sul criterio di un'equilibrata distribuzione a livello cantonale ed è coerente con il Modello di organizzazione territoriale cantonale che promuove la Città-Ticino strutturata in 3 aree e 4 agglomerati.

 In merito alla considerazione esposta dal ricorrente secondo cui la potenzialità edificatoria complessiva del comparto di Riazzino sarebbe troppo esigua anche in considerazione di un confronto con la situazione del comparto di Tenero, si osserva quanto segue.

La SV indicativa complessiva dei comparti è stata stabilita conformemente ai criteri per l'individuazione dei comparti codificati nella scheda stessa (v. punto 2.2.b della scheda R8) e alla luce degli studi di base svolti (v. cap. 5 della scheda R8).

Il confronto con le potenzialità edificatorie complessive indicative del comparto di Riazzino con quello di Tenero permette di osservare che il potenziale di SV di quest'ultimo comparto è di un 1/4 superiore al potenziale di Riazzino. Tuttavia, considerando la situazione di partenza (ossia la SV già presente nei comparti) si constata che il potenziale di crescita di contenuti commerciali di Riazzino è decisamente superiore a quello di Tenero.

Sulla base delle considerazioni esposte si può ben affermare che, oltre ai criteri determinati evocati, in questa fattispecie è pure stato tenuto nella dovuta considerazione il principio di parità di trattamento.

In via principale si chiede che il ricorso sia dichiarato irricevibile, poiché riguarda un aspetto della scheda (la superficie di vendita (SV) indicativa per l'insieme del comparto) che ha un carattere semplicemente informativo e quindi non impugnabile.

In via subordina si chiede sia respinto per i motivi esposti.

3.10 Scheda M3, Piano regionale dei trasporti del Luganese

3.10.1 Comune di Muzzano

Il Comune chiede che venga abbandonata l'idea di sopprimere la tratta esistente della FLP tra Bioggio e la stazione di Lugano e che la medesima venga integrata nella rete tram del Luganese.

Chiede inoltre che la rete tram venga migliorata formando un nodo di corrispondenza a Cappella di Viglio e potenziata con la formazione di una nuova stazione (con collegamento meccanico) ai Mulini di Muzzano (punto 3.5.a della scheda).

Le motivazioni addotte sono:

- a) Il Comune osserva che nel foglio 5 della carta di base del PD la tratta della FLP in oggetto non è indicata, a dimostrazione dell'intenzione del Cantone di escluderla dalla Rete tram del Luganese. La questione è solo mitigata da quanto risulta nell'allegato 1 a p. 39 della scheda (vedi Misura 3.5.a.1) di cui tuttavia il Comune sostiene non sia dato di sapere la portata giuridica.
- b) Ritiene che la soppressione della tratta esistente della ferrovia FLP, peraltro appena ammodernata, sia in contrasto con la politica dello sviluppo sostenibile e con la logica della scheda medesima poiché si sostituirebbe un mezzo che circola su sedime proprio con un mezzo che per oltre metà della tratta dovrà percorre una strada cronicamente in crisi.
- c) Sostiene che le ipotesi messe in consultazione dalla CRTL menzionavano una sostituzione del servizio FLP tra la stazione FLP di Agno e la stazione di Lugano mentre la scheda adottata fa riferimento ad una sostituzione tra Molinazzo e la stazione di Lugano. Denuncia una mancanza di chiarezza degli intendimenti.
- d) il Comune sostiene che i dati utilizzati per dimostrare l'inefficienza della tratta della FLP che si intende abbandonare non sarebbero adeguati allo scopo, in quanto riferiti all'utenza odierna anziché a proiezioni a 10-20 anni che tengano conto anche delle misure di promozione del mezzo pubblico, peraltro previste dal PTL e riprese dalla scheda M3.

Osservazioni e proposte di decisione del Consiglio di Stato

Considerato che sono tuttora in corso alcuni approfondimenti in merito alla tratta esistente della FLP tra Bioggio e la stazione FFS di Lugano, verrà elaborato un *Messaggio aggiuntivo* in merito a questo specifico aspetto del ricorso del Comune di Muzzano.

3.11 Scheda V2, Suolo

3.11.1 Comune di Locarno

Il Comune di Locarno osserva che la scheda V2 è superflua in quanto altre schede si occupano già di trattare la protezione del suolo. Inoltre, la ritengono priva di base legale e passibile di appesantire la gestione delle zone edificabili e la procedura di revisione degli strumenti pianificatori. Propone di stralciare la misura relativa al catasto dei suoli pregiati (punto 3.2 della scheda).

Osservazioni e proposta di decisione del Consiglio di Stato

Il suolo è soggetto da tempo ad una grande pressione, le attività antropiche hanno da sempre contribuito all'utilizzo di suolo e al suo degrado. In particolare, negli ultimi decenni

lo sfruttamento della risorsa suolo è aumentato in maniera esponenziale senza troppe considerazioni per le possibili conseguenze.

Lo strumento del "Catasto dei suoli pregiati" si prefigge lo scopo di proteggere le superfici intatte, diversificate ed estese, e garantire così il mantenimento delle diverse funzioni dei suoli. È inteso quale mezzo di comunicazione tra le autorità competenti per l'applicazione della legislazione ambientale e di quella pianificatoria, sia a livello cantonale, sia comunale.

Con l'allestimento dello stesso si vuole guidare lo sviluppo sostenibile delle utilizzazioni del territorio nel rispetto della risorsa suolo in modo da concentrare forze e risorse per una protezione mirata ed efficace nelle zone sensibili, risparmiando - nel limite del possibile - i suoli naturali di pregio. Il Catasto dei suoi pregiati si prefigge dunque di fornire uno strumento di base chiaro e definito per facilitare le analisi dei terreni al momento della valutazione di eventuali ampliamenti della zona edificabile, come pure in caso di edificazione di superfici non ancora edificate, o in caso di insediamento di attività che potrebbero costituire minacce per la fertilità dei suoli adiacenti.

Dati i lunghi tempi di recupero della risorsa suolo, è necessaria una protezione mirata ed efficace che non si limiti alla protezione quantitativa ma contempli anche le proprietà qualitative, considerando il suolo anche nella sua "dimensione verticale", sulla base dell'Ordinanza federale contro il deterioramento del suolo (01.07.1998), dell'art. 1 cpv. 2 LPT e artt. 26 cpv. 2 e 2 cpv. 1 lett. d OPT. La qualità deve quindi essere un elemento di primo piano nella valutazione dell'ampliamento o modifica di aree da edificare. I suoli devono essere protetti in base a loro particolari pregi quali: agricolo e naturalistico così come per l'importante funzione di protezione delle acque sotterranee.

Si osserva inoltre che le basi legali sono chiaramente citate al punto 5. "Documenti di riferimento e allegati" della scheda. In più, le schede che si pongono in relazione con la V2 (in particolare P6, P8, R6, R7) si riferiscono a basi legali diverse.

Si propone di respingere il ricorso della Città di Locarno su questo punto e di mantenere intatta la scheda V2.

3.12 Scheda V3, Energia

3.12.1 Comune di Lavizzara

Il Comune ritiene che il potenziamento degli impianti della Val d'Ambra sia stato inserito nella scheda di PD senza i necessari approfondimenti dimenticando tutti gli altri progetti dello stesso genere ma con dimensioni e potenzialità superiori di cui si è discusso negli ultimi anni. In particolare fa riferimento al progetto Sambuco delle Officine Idroelettriche Maggia SA. Il Comune ritiene inoltre che l'indicazione nella scheda sia stata catapultata nel PD a dato acquisito dal nulla.

Per questi motivi propone di sostituire la disposizione «realizzare il potenziamento degli impianti idroelettrici AET della Val d'Ambra mediante l'allestimento e l'adozione di un Piano d'utilizzazione cantonale» con «attuare una politica coordinata in merito alle possibilità del pompaggio-turbinaggio, privilegiando quelle economicamente ed ecologicamente più vantaggiose e tenendo conto degli aspetti di politica regionale» (punto 3.1.d della scheda).

Osservazioni e proposta di decisione del Consiglio di Stato

Nel progetto di scheda V3 posto in consultazione pubblica tra il febbraio ed il giugno del 2008 l'accenno diretto al progetto Val d'Ambra non figurava ancora. Negli indirizzi e nelle

misure della scheda il Consiglio di Stato si prefiggeva di valorizzare il patrimonio idrico cantonale ottimizzando la produzione di energia elettrica sostenendo l'ammodernamento degli impianti idroelettrici esistenti nel rispetto delle esigenze ambientali.

Il progetto Val d'Ambra non è tuttavia sorto dal nulla. In effetti sin dal 2003 il suo sviluppo è stato esaminato e condiviso all'interno di un gruppo d'accompagnamento composto da rappresentanti degli ambienti interessati (Comune di Personico, Associazioni ambientali, Federazione dei pescatori e Servizi dell'Amministrazione cantonale).

L'art. 15 LALPT obbliga l'ente pianificante ad informare periodicamente la popolazione sull'allestimento del progetto di PD e a consultare i comuni e le regioni, assegnando a questi ultimi un termine per presentare osservazioni o proposte. Il Cantone ha rispettato questo obbligo con la consultazione promossa nel 2008, avvenuta quando i lavori erano già ad uno stadio avanzato. Eventuali modifiche successive, di importanza comunque marginale per rapporto al complesso del PD, come è quella contestata, non impongono evidentemente una nuova consultazione generalizzata.

La menzione nel PD del PUC della Val d'Ambra è in ogni caso conforme agli obiettivi pianificatori adottati nel 2007. Questi segnalavano infatti che nell'intento di sviluppare una politica energetica sostenibile occorreva tra l'altro favorire il ruolo del Ticino quale regione produttrice di energia pregiata ed era necessario rinnovare e ottimizzare le infrastrutture per la produzione dell'energia elettrica (obiettivo n. 27).

Il Comune sostiene inoltre che l'iscrizione rende vincolante la realizzazione del progetto della Val d'Ambra ed esclude la possibilità di concretizzarne altri, i quali verrebbero rifiutati per mancanza delle necessarie basi pianificatorie.

L'inserimento di una misura quale dato acquisito sta a significare che riguardo a tale attività di incidenza territoriale è già stata adottata una decisione definitiva (Scolari, Commentario LALPT, LE e LAC, 1996, n. 132). Le autorità sono quindi effettivamente obbligate ad adottare le misure definite dalle schede, ovvero in concreto ad adottare un PUC per il potenziamento degli impianti della Val d'Ambra. Del resto, il progetto è stato inserito quale dato acquisito proprio perché la sua concretizzazione pianificatoria si trova ad uno stadio avanzato. Poco importa che nella precedente scheda di PD il medesimo progetto non fosse già previsto quantomeno a livello di informazione preliminare o di risultato intermedio.

Il PUC della Val d'Ambra non impedisce in alcun modo l'eventuale pianificazione e realizzazione di altri impianti di pompaggio in Ticino che potranno essere presentati in futuro. Come nel caso della Val d'Ambra, tale realizzazione potrebbe in effetti risultare congruente, oltre che con l'obiettivo pianificatorio già ricordato, anche con il punto 3.1 c. della Scheda V3, secondo cui occorre agevolare gli interventi di potenziamento degli impianti idroelettrici esistenti nell'ottica di un utilizzo più razionale ed efficiente della forza idrica. Il potenziale e l'opportunità di sviluppo di questa forma di sfruttamento idroelettrico saranno pure argomento del Piano energetico cantonale, attualmente in fase di allestimento.

L'iscrizione esplicita nel PD apporta semplicemente chiarezza sugli intendimenti pianificatori, ciò che appare senz'altro opportuno considerato la fase in cui si trova l'allestimento del PUC, già posto in consultazione.

Con la revisione del PD il Consiglio di Stato ha deciso di adottare uno strumento dinamico e flessibile in grado di recepire tempestivamente le necessità del Paese. Ne discende che se in futuro altri progetti dovessero giungere ad uno stadio di maturazione analogo a quello in cui si trova attualmente la Val d'Ambra, il Consiglio di Stato procederà ad un completamento della scheda di PD, inserendo la necessaria misura con grado di consolidamento simile a quella in contestazione.

Da ultimo deve essere respinta anche la critica secondo cui l'iscrizione relativa al potenziamento degli impianti della Val d'Ambra costituisce una prevaricazione del Gran Consiglio, dato che quest'ultimo non ha ancora adottato il PUC. È in effetti lo stesso Gran Consiglio ad evadere i ricorsi contro le schede di PD. È inoltre ineccepibile che, rispettando l'ordine gerarchico degli strumenti pianificatori, l'adozione del PD possa precedere quella di un PUC.

Come del resto già rilevato nel messaggio governativo no. 6085 del 18 giugno 2008 in risposta alla mozione relativa alla "moratoria microcentrali elettriche", gli indirizzi indicati nelle schede del piano direttore rappresentano, assieme alle leggi federali e cantonali in materia di utilizzazione e protezione delle acque e dell'ambiente, degli strumenti sufficienti per analizzare e valutare ogni progetto di impianto idroelettrico e di pompaggio che verrà presentato, senza procedere a una pianificazione globale su tutto il territorio cantonale per la loro realizzazione. L'approccio pianificatorio per bacini idrografici ne rappresenta una soluzione sufficientemente ampia e completa come nel caso del progetto in questione lungo il corso del Ticino in Val Leventina.

In conclusione la richiesta del Comune di Lavizzara di non inserire nella scheda V3 l'indicazione controversa appare quindi ingiustificata. In considerazione di quanto esposto, l'aggiunta della disposizione proposta dal ricorrente risulta invece superflua. Si propone di respingere il ricorso.

3.13 Scheda V4, Rumori

3.13.1 Comune di Locarno

Il Comune sostiene che:

- a) non sarebbero chiari i compiti attribuiti ai Comuni in relazione alle misure definite (punto 4.2.b della scheda);
- b) non sarebbe chiara la nozione di "zone acusticamente compromesse" (punto 3.3.d) oggetto di eventuale dezonamento;
- c) vi sarebbero altri elementi da affinare (scollatura fra misure proposte e compiti assegnati) o che non sarebbero chiari;

per cui propone di:

d) declassare la scheda da DA a RI.

Osservazioni e proposta di decisione del Consiglio di Stato

La V4 è una scheda tematica a carattere generale. È rivolta a tutti i comuni ed enti pubblici e contiene indirizzi e misure non legati a precise ubicazioni. Il PD contiene altre schede di questo tipo, ad esempio la R10.

La scheda V4 è stata posta in consultazione ai sensi dell'art. 15 LALPT dall'11.2 al 15.6.2008 con il grado di consolidamento RI. I suoi contenuti si rifanno chiaramente alla legislazione ambientale e a quella sulla pianificazione territoriale. Esistono dunque una solida base giuridica e una prassi ormai più che ventennale nel cui solco si inserisce la scheda in oggetto. Alla luce anche dei risultati della consultazione, che non hanno rilevato aspetti particolarmente conflittuali, si è ritenuto opportuno rivedere il grado di consolidamento portandolo a DA.

In merito alle osservazioni del Comune di Locarno si osserva quanto segue:

a) Poca chiarezza riguardo ai compiti dei Comuni (punto 4.2.b della scheda)

L'ente pianificante sul proprio territorio è il Comune. Esso agisce attraverso gli strumenti definiti dalla pianificazione. In particolare, il Comune deve riferire di come, pianificando, tiene conto della legislazione ambientale (vedi art. 47 cpv. 1 OPT). In seguito, le autorità cantonali esaminano e valutano le proposte pianificatorie per verificarne la conformità con la LPAmb e le ordinanze discendenti. In principio spetta quindi al Comune proporre un disegno territoriale conforme al diritto ambientale, tenendo conto della situazione locale e delle condizioni quadro entro cui si colloca.

Per far ciò, all'inizio del progetto pianificatorio è prevista un'analisi della situazione locale in modo da evidenziare precocemente i conflitti ambientali presenti, e quelli potenziali. Una volta individuati tali conflitti, è possibile tracciare un quadro della situazione locale e ricercare soluzioni per migliorare la situazione, proponendo adeguate misure pianificatorie.

Per questa ragione, nei riguardi dell'inquinamento fonico, il primo compito per il Comune è di agire nel rispetto degli indirizzi della scheda V4 (vedi punto a. del par. 4.2 del Capitolo "Compiti" della scheda). In secondo luogo, al Comune spettano i compiti assegnatigli attraverso il Regolamento di applicazione dell'OIF (ROIF, vedi punto b. del par. 4.2 del capitolo "Compiti" della scheda V4): agli artt. 2, 3 e 4 sono specificati i compiti cantonali, all'art. 5 quelli dei Comuni e dei Municipi.

La città di Locarno paventa, a causa di ciò, la necessità di dover svolgere onerosi studi per indicare "lo stato dell'inquinamento fonico prodotto localmente dalle fonti locali (...)". In realtà, si tratta di una descrizione qualitativa e sommaria, fondata sostanzialmente sullo stato del traffico lungo gli assi principali e la segnalazione di fonti che a livello locale (cioè che immettono rumore nel territorio comunale) potrebbero rappresentare un problema quali poligoni di tiro, impianti industriali-artigianali molesti, attività particolarmente rumorose ecc. in relazione all'uso del territorio che il Comune intende promuovere.

Grazie a tale analisi e valutazione è pure possibile entrare nel merito della conformità di nuovi azzonamenti (art. 29 OIF), urbanizzazione di zone già delimitate (art. 30 OIF) e costruzione in aree esposte a rumori eccessivi (art. 31 OIF).

In più, per chiarezza, ricordiamo che tale indicazione non corrisponde affatto alla più complessa e dettagliata descrizione acustica fornita dal Catasto delle strade definito in base all'art 37 OIF. Infine, va rilevato che i calcoli delle immissioni acustiche necessari al risanamento fonico delle strade è di competenza cantonale, e viene svolto dal Cantone anche per le strade comunali (vedi art. 2 lett. b) ROIF).

La preoccupazione espressa dal Comune appare quindi non fondata.

Si propone pertanto di respingere il ricorso della Città di Locarno su questo punto.

b) Nozione di "zone acusticamente compromesse" (punto 3.3.d della scheda)

Il punto contestato appartiene al paragrafo "Misure per zone già inquinate", quindi la misura riguarda chiaramente le zone già inquinate. Esse sono le parti di zona edificabile in cui le immissioni eccedono i valori limite di immissione (VLI). Si vedano a tale proposito gli artt. 11, 12, 13 e in particolare l'art. 15 LPAmb attraverso i quali si afferma che sono definiti in via d'ordinanza i valori limite oltre i quali è necessario proteggersi perché gli effetti sono dannosi o molesti.

L'OIF in effetti fissa tali valori tramite gli allegati per ciascuna fonte di rumore e, all'art. 2, precisa che essi sono i valori di pianificazione (VP), i valori limite di immissione (VLI) e i valori di allarme (VA), e che gli stessi sono stabiliti in base al tipo di rumore, al periodo

della giornata e dell'utilizzazione dell'edificio o della zona. All'art. 13 l'OIF specifica inoltre che gli impianti che provocano superamenti dei VLI devono essere risanati.

Si deduce da quanto detto che, poiché oltre i VLI si è in presenza di effetti dannosi o molesti e vige l'obbligo di risanamento, le zone inquinate sono quelle ove si ha il superamento dei VLI. Nella scheda V4 ci si riferisce senza ombra di dubbio a queste parti di zona inquinate, che risultano pertanto quelle ove eventualmente entrare nel merito di un dezonamento in presenza di sovradimensionamento delle zone edificabili.

Naturalmente esistono superamenti più o meno consistenti dei VLI. Poiché l'art. 17 OIF stabilisce che i risanamenti devono venir eseguiti valutandone l'urgenza, e che la stessa è determinata sulla base dell'entità del superamento dei VLI (punto a. del cpv. 2), allo stesso modo è possibile intendere che prioritariamente si dovranno eventualmente dezonare le parti di zona in cui il superamento è più grande rispetto ad altre zone inquinate, poi via via anche le altre.

Nella scheda pubblicata, l'indicazione che si intendeva dare era di valutare prioritariamente il dezonamento delle parti di zona in cui il superamento dei VLI è maggiormente consistente. Visto il ricorso di Locarno, si propone di riformulare la parte in questione allo scopo di renderla più esplicita.

Si propone quindi di accogliere parzialmente il ricorso del Comune di Locarno e di modificare la scheda V4 nel sequente modo:

3.3.d "dezonare **prioritariamente** le parti di zona **maggiormente** acusticamente compromesse, in presenza di sovradimensionamento dell'area edificabile (v. anche scheda R6)".

c) Altri elementi da affinare o non chiari

L'osservazione secondo cui "vi sono delle indicazioni più dettagliate che non sono per nulla chiare" è ritenuta eccessivamente generica per essere presa in considerazione.

Si propone pertanto di respingere il ricorso della Città di Locarno su questo punto.

d) Declassamento della scheda da DA a RI

Ritenute le considerazioni espresse ai punti a), b) e c), inclusa la proposta di modifica del punto 3.3.d della scheda, si propone di respingere la richiesta del Comune di Locarno di "declassare" la scheda da DA a RI.

3.13.2 Comune di Muzzano

Il Comune chiede di integrare nella scheda le modalità tecniche e la tempistica concordata tra Confederazione, Cantone e Comuni per il risanamento fonico dell'autostrada. Coprire integralmente la tratta autostradale dall'uscita nord della galleria di Sant'Abbondio (Viglio) alla Crespera (Bioggio).

Osservazioni e proposte di decisione del Consiglio di Stato

Entrambe le richieste sono di competenza della Confederazione e non del Piano direttore. Il Cantone non può stabilire né le modalità tecniche, né la tempistica con cui la stessa avviene. I termini per il risanamento sono regolati tramite legge e ordinanza. In particolare, il risanamento dell'autostrada deve essere completato entro il 31 marzo 2015 (v. Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico, art. 17).

Si propone pertanto di respingere il ricorso del Comune di Muzzano su questo punto.

3.14 Scheda V5, Pericoli naturali

Premessa

Dal 1990 in Ticino è in vigore la Legge sui territori soggetti a pericoli naturali (LTPnat del 29.1.1990). Questa legge disciplina le modalità di accertamento, premunizione e risanamento dei territori potenzialmente esposti o già colpiti da pericoli naturali. Lo strumento principale per l'accertamento dei pericoli è il Piano delle Zone di Pericolo (PZP), allestito dal Cantone e consolidato dai Comuni nei rispettivi PR. Esso costituisce la base per una corretta pianificazione del territorio e per progettare le misure di premunizione e di risanamento. Il PD da parte sua, attraverso la scheda V5, stabilisce gli indirizzi e le misure facendo riferimento agli strumenti della LTPnat e precisa i compiti che ne derivano per il Cantone e per i Comuni.

3.14.1 Comune di Ascona

Il ricorso in merito alla scheda V5 Pericoli naturali verte sulla definizione del limite della zona di esondazione del lago tramite l'evento di pericolo residuo. Il Comune fa riferimento alla consultazione del 2008 e chiede di adattare il limite di esondazione del lago nel testo e nella carta di base: 198,0 m invece di 200,0 m.

Il Comune chiede inoltre di accordare l'effetto sospensivo al ricorso

Osservazioni e proposte di decisione del Consiglio di Stato

In merito alla richiesta di accordare l'effetto sospensivo al ricorso, si veda la parte generale del presente messaggio (cap. 2.1).

Come spiegato nella premessa generale, il compito di stabilire il limite della zona di esondazione e di attribuirla al grado di pericolo appropriato è assunto prima dal PZP e successivamente consolidato nel PR.

La raccomandazioni federali in materia invitano a considerare, nell'ambito della redazione delle carte di pericolo, diversi scenari, fra cui uno scenario "molto raro", la cui frequenza di accadimento è pertanto molto bassa.

La zona soggetta a pericolo residuo rappresenta una zona non soggetta a particolari vincoli e viene usualmente definita "zona di sensibilizzazione". Nel caso dell'esondazione del lago la carta di base del PD evidenzia indicativamente la presenza del fenomeno ma dalla stessa non si possono dedurre né un limite preciso, né misure particolari. Questo limite con le rispettive misure dovrà essere stabilito, come detto prima, dal PZP e dal PR.

Le conseguenze pianificatorie (zone di utilizzo di PR) sono definite in sede di adozione o di revisione del PR. In quell'ambito si deve tener conto della particolarità del fenomeno in oggetto e delle sue conseguenze per persone e beni. L'esondazione del lago è un pericolo naturale che a livello pianificatorio è affrontato essenzialmente con misure di protezione degli oggetti (quota di edificazione, chiusure stagne, ecc.).

Per questi motivi si propone di respingere il ricorso del Comune di Ascona su questo punto.

3.14.2 Comune di Locarno

Il Comune ritiene che la scheda di PD non fornisce una chiara suddivisione dei pericoli naturali (la si trova solo nell'allegato grafico). L'accorpamento dei pericoli operato nella scheda non è condiviso per cui si chiede di separare le categorie alluvionamenti e inondazioni e adattare i parametri per la determinazione dei gradi di pericolo.

Osservazioni e proposte di decisione del Consiglio di Stato

Richiamata la premessa generale, riguardo le contestazioni presentate dal Comune si precisa quanto segue.

In merito alla suddivisione delle tipologie di pericolo, con particolare riferimento alle obiezioni presentate con il ricorso, si fa osservare che:

- una rappresentazione troppo dettagliata delle fenomenologie di pericoli presenti nel territorio esula dagli indirizzi e dalle misure della scheda di PD. Quest'ultimi devono essere contestualizzati e dettagliati non a livello di pianificazione direttrice bensì attraverso gli strumenti del PZP dapprima e dal PR in seguito, dove i provvedimenti sono stabiliti evidentemente in funzione della tipologia di pericolo in questione;
- l'allegato 1 della Scheda V5 intende infatti fornire una informazione sintetica delle zone soggette a pericoli. I provvedimenti pianificatori o di premunizione con le relative informazioni di dettaglio con il riferimento alle zone d'utilizzazione del PR e anche a livello particellare, sono rese pubbliche e vincolanti nell'ambito della specifica procedura di pubblicazione prevista dalla LTPnat (PZP), rispettivamente dalla LPT (PR):
- le diverse conseguenze per le persone per i diversi fenomeni sono riprese e considerate nell'ambito delle procedure di PR. Come giustamente ricordato nell'istanza di ricorso, e sottolineato anche nella scheda V5, per la tipologia "esondazione" le misure di monitoraggio e allerta rivestono un ruolo prioritario rispetto a quelle di premunizione o di risanamento.

In merito alla seconda osservazione, si fa osservare che:

- l'accorpamento dei due fenomeni inondazione e alluvionamento si riferisce alla sola rappresentazione grafica presentata nella scheda V5. Per quanto riguarda la determinazione delle zone di pericolo nel PZP, i parametri utilizzati sono distinti, secondo le raccomandazioni della Confederazione in materia (in particolare le grandezze rilevanti per il fenomeno "alluvionamento" - alluvionamento dinamico - sono l'altezza della corrente e il prodotto della velocità e dell'altezza, mentre per l'esondazione - alluvionamento statico - il parametro di riferimento è la sola altezza idrica raggiunta dall'esondazione.

Altro esempio: nel PD, anche per i fenomeni di natura geologica, è stato effettuato un accorpamento fra i crolli in roccia e le frane, pur essendo diversi i parametri di riferimento e le consequenze di questi fenomeni.

Per i motivi qui esposti, in particolare per quanto riguarda la suddivisione dei pericoli naturali e il loro accorpamento nella scheda di PD, si propone di respingere il ricorso del Comune di Locarno.

4. RIASSUNTO DELLE PROPOSTE DI DECISIONE, PER COMUNE

Sulla base delle osservazioni esposte nel presente Messaggio, in particolare le considerazioni esposte ai capitoli 2 e 3, lo scrivente Consiglio propone al Gran Consiglio di considerare i ricorsi come segue.

4.1 Ricorso del Comune di Ascona

Effetto sospensivo (v. cap. 2.1)

Si propone di considerare la richiesta superflua e priva di oggetto.

Scheda P7 (v. capitolo 3.3.1)

Si propone di:

- considerare il ricorso in merito al limite demaniale irricevibile in quanto lo stesso non contesta un elemento riferito ai contenuti della scheda P7, bensì alla legge;
- respingere il ricorso in merito alla zona edificabile dell'area dell'albergo Castello del Sole;
- respingere il ricorso in merito alla passeggiata a lago Cantonaccio/Albarelle;
- respingere il ricorso in merito agli effetti della Zona di protezione a lago.

Scheda R2 (v. capitolo 3.6.1)

Si propone di respingere il ricorso contro la scheda R2.

Scheda V5 (v. capitolo 3.14.1)

Si propone di respingere il ricorso in merito alla definizione del limite della zona di esondazione del lago.

4.2 Ricorso del Comune di Bellinzona

Scheda R8 (v. capitolo 3.9.1)

Si propone:

- in via principale, di dichiarare il ricorso irricevibile poiché riguarda un aspetto della scheda R8 - l'estensione della superficie del "Centro del polo urbano cantonale di Bellinzona" nell'estratto cartografico - in merito al quale la scheda fornisce delle indicazioni che hanno un carattere informativo e non sono quindi impugnabili;
- in via subordinata, di respingere il ricorso per tutti i motivi esposti; in particolare considerato come l'area che il Comune chiede di inserire nel centro del polo urbano di Bellinzona non adempia in alcun modo ai requisiti di densità che caratterizzano i centri, e come una parte di quest'area neppure si trovi in zona edificabile. Inoltre, quella che in realtà è la richiesta di un ulteriore comparto GGT viola gravemente il principio regionale con cui il PD governa l'individuazione di tali comparti.

4.3 Ricorso del Comune di Bissone

Scheda P7 (v. capitolo 3.3.2)

Si propone di respingere la richiesta di inserire un nuovo porto a Bissone nell'elenco dei porti regionali.

4.4 Ricorso dei Comuni di Canobbio, Lugano e Porza

Scheda R7 (v. capitolo 3.8.1)

Si propone di:

- riconoscere che il legame tra NPR e PSE non è stato sufficientemente esplicitato nella scheda (versione 2009) e pertanto di accogliere parzialmente il ricorso su questo aspetto, modificando la scheda R7 nel seguente modo:
 - 2.5.a "I PSE implementati (di Dato acquisito) sono sostenuti attraverso gli strumenti di promozione economica del Cantone, in particolare quelli previsti dalla politica regionale;
- accogliere la richiesta di inserire l'NQC nell'elenco dei PSE con il grado di consolidamento Dato acquisito;
- respingere la richiesta di inserire il comparto Piano della Stampa nell'elenco dei PSE.

4.5 Ricorso del Comune di Chiasso

Scheda R8 (v. capitolo 3.9.1)

Si propone:

- in via principale, di dichiarare il ricorso irricevibile poiché riguarda un aspetto della scheda R8 - l'estensione della superficie del "Centro del polo urbano cantonale di Chiasso" nell'estratto cartografico - in merito al quale la scheda fornisce delle indicazioni che hanno un carattere informativo e non sono quindi impugnabili;
- in via subordinata, di respingere la richiesta presentata a titolo cautelativo, in particolare poiché essa rientra nel margine di manovra di cui il comune dispone per tradurre nel proprio PR il perimetro indicativo illustrato nel PD, in un perimetro vincolante.

4.6 Ricorso del Comune di Claro

Scheda R6:

Si propone di respingere il ricorso contro la scheda R6.

4.7 Ricorso del Comune di Lavizzara

Scheda V3 (v. capitolo 3.12.1)

Si propone di respingere la richiesta di modificare il punto 3.1.d della scheda relativo alla realizzazione del potenziamento degli impianti idoeletrici AET della Val d'Ambra mediante l'allestimento e l'adozione di un Piano d'utilizzazione cantonale.

4.8 Ricorso del Comune di Locarno

Scheda P2 (v. capitolo 3.1.1)

Si propone di respingere la richiesta di stralcio della scheda P2.

Scheda P4 (v. capitolo 3.2.1)

Si propone di respingere la richiesta di stralciare gli 8 oggetti di importanza cantonale dalla scheda P4.

Scheda P8 (v. capitolo 3.4.1)

Si propone di:

- respingere la richiesta di stralciare dalle SAC i terreni sul Delta della Maggia;
- accogliere la richiesta di stralciare dalle SAC i terreni nella zona del Pizzante II;
- accogliere parzialmente la richiesta di stralciare dalle SAC i terreni all'interno del perimetro dell'aeroporto di Locarno, segnatamente per le superfici SAC in contrasto con zone dove il "Masterplan" prevede un'utilizzazione diversa da quella agricola.

Scheda P9 (v. capitolo 3.5.1)

Si propone di respingere la richiesta di attribuire ai Patriziati il ruolo trainante nella gestione dell'area forestale.

Scheda R6 (v. capitolo 3.7.2)

Si propone di respingere la richiesta di togliere il riferimento alle linee di forza del paesaggio.

Scheda R8 (v. capitolo 3.9.4)

Si propone di trattare la richiesta di ridefinire la superficie di vendita del comparto potenzialmente idoneo per GGT di Riazzino nel seguente modo:

- in via principale di dichiarare il ricorso irricevibile, poiché riguarda un aspetto della scheda (la superficie di vendita indicativa per l'insieme del comparto) che ha un carattere semplicemente informativo e quindi non impugnabile;
- in via subordina di respingerlo per i motivi esposti.

Scheda V2 (v. capitolo 3.11.1)

Si propone di respingere la richiesta di stralciare dalla scheda V2 la misura relativa al Catasto dei suoli pregiati.

Scheda V4 (v. capitolo 3.13.1)

Si propone di:

- respingere il ricorso nella sua parte relativa alla poca chiarezza riguardo ai compiti dei Comuni (punto 4.2.b della scheda);
- accogliere parzialmente la parte del ricorso relativa alle "zone acusticamente compromesse" e di modificare la scheda V4 nel seguente modo:
 - 3.3.d "dezonare **prioritariamente** le parti di zona **maggiormente** acusticamente compromesse, in presenza di sovradimensionamento dell'area edificabile (v. anche scheda R6)".
- respingere il ricorso nella sua parte relativa ad altri elementi da affinare e non chiari;
- respingere la richiesta di "declassare" la scheda da DA a RI.

Scheda V5 (v. capitolo 3.14.2)

Si propone di respingere il ricorso, in particolare per quanto riguarda la suddivisione dei pericoli naturali e il loro accorpamento nella scheda di PD.

4.9 Ricorso del Comune di Losone

Scheda R7 (v. capitolo 3.8.3)

Si propone di:

- riconoscere che il legame tra NPR e PSE non è stato sufficientemente esplicitato nella scheda (versione 2009) e pertanto di accogliere parzialmente il ricorso su questo aspetto, modificando la scheda R7 nel seguente modo:
 - 2.5.a "I PSE implementati (di Dato acquisito) sono sostenuti attraverso gli strumenti di promozione economica del Cantone, in particolare quelli previsti dalla politica regionale;
- respingere la richiesta di inserire il comparto Saleggi nell'elenco dei PSE;
- respingere la richiesta di inserire il comparto Zandone nell'elenco dei PSE.

Scheda R8 (v. capitolo 3.9.3)

Si propone di:

- accogliere parzialmente la richiesta subordinata del ricorso, nel senso che il punto 3.1.b.3 della scheda, relativo al Centro del polo urbano di Locarno, è adattato nel modo seguente: tra i comuni coinvolti da questo centro, sono inclusi anche i Comuni di Ascona e di Losone, oltre a quelli già indicati di Locarno e di Muralto. Fa stato il perimetro indicativo adattato come riportato nella planimetria allegata (v. cap. 3.9.3);
- respingere la richiesta di inclusione dei Saleggi di Losone fra i comparti potenzialmente idonei per GGT;
- in merito alla richiesta di modificare il criterio per la definizione di GGT, accogliere parzialmente il ricorso, nel senso che il punto 2.1 della scheda venga modificato come indicato (v. cap. 3.9.3).

4.10 Ricorso dei Comuni di Lugano e Massagno

Scheda R7 (v. capitolo 3.8.2)

Si propone di:

- riconoscere che il legame tra NPR e PSE non è stato sufficientemente esplicitato nella scheda (versione 2009) e pertanto di accogliere parzialmente il ricorso su questo aspetto, modificando la scheda R7 nel seguente modo:
 - 2.5.a "I PSE implementati (di Dato acquisito) sono sostenuti attraverso gli strumenti di promozione economica del Cantone, in particolare quelli previsti dalla politica regionale:
- respingere la richiesta di inserire il comparto Stazione FFS/Città alta nell'elenco dei PSE.

4.11 Ricorso del Comune di Minusio

Scheda P7 (v. capitolo 3.2.2)

Si propone di:

- respingere il ricorso in merito al finanziamento delle opere portuali e lacustri;
- respingere la richiesta di stralciare il comparto di Mappo dalle aree per attività tecniche di interesse pubblico a lago.

4.12 Ricorso del Comune di Muzzano

Scheda P7 (v. capitolo 3.3.4)

Si propone di respingere la richiesta di inserire un porto d'importanza locale in località Cantonetto.

Scheda M3:

Considerato che sono tuttora in corso alcuni approfondimenti in merito alla tratta esistente della FLP tra Bioggio e la stazione FFS di Lugano, verrà elaborato un *Messaggio aggiuntivo* in merito a questo specifico aspetto del ricorso del Comune di Muzzano.

4.13 Ricorso del Comune di Tenero Contra

Scheda P7 (v. capitolo 3.2.2)

Si propone di:

- respingere il ricorso in merito alla denominazione della passeggiata Locarno-Tenero;
- respingere il ricorso riguardo alle aree soggette a pianificazione specifica e aree di svago a lago d'interesse cantonale.

4.14 Ricorso del Patriziato di Ascona

Effetto sospensivo (v. capitolo 2.1)

Si propone di considerare la richiesta superflua e priva di oggetto.

Scheda P7 (v. capitolo 3.2.2)

Si propone di respingere il ricorso riguardo alla proprietà demaniale.

4.15 Ricorso dell'Ente turistico Tenero e Valle Verzasca

Scheda P7 (v. capitolo 3.2.2)

Si propone di respingere integralmente il ricorso, segnatamente in merito a:

- area soggetta a pianificazione specifica del comparto turistico-ricreativo di Mappo-Foce Verzasca;
- area di svago a lago di Mappo-Tenero-Foce Verzasca;
- denominazione della passeggiata Locarno-Tenero;
- porto patriziale di Magadino, al porto Campofelice e ai porti comunali esistenti;
- porto regionale di Mappo.

5. CONCLUSIONE

Sulla base di quanto precede, riservato un più ampio sviluppo delle tesi di fatto e di diritto in corso di procedura, invitiamo codesto Gran Consiglio a voler decidere ai sensi dei considerandi i ricorsi contro le schede di PD (adottate dal Consiglio di Stato il 20 maggio 2009).

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Gendotti Il Cancelliere, G. Gianella

ALLEGATO - ALTRE PRESE DI POSIZIONE

N.	Scheda	Istante	Richiesta	RISPOSTE
P2	Progetti di paesaggio comprensoriale - PPC	Giubiasco	Il CdS deve fare uso delle misure di salvaguardia della pianificazione e promuovere la revisione dei PR dei comuni interessati per salvaguardare il Piano di Magadino. Esso deve inoltre verificare la congruenza tra il disegno pianificatorio contenuto nel PD e quello istituzionale. In questo senso, se il Piano di Magadino dovrà essere concepito come un comprensorio unico, il medesimo obiettivo deve valere anche per il Piano delle aggregazioni che il CdS si prefigge di istituire con la revisione della Legge sulle aggregazioni e sulle separazioni dei comuni.	La pianificazione comprensoriale (sovracomunale) è stata introdotta con il PD 90 e ha dimostrato di poter contribuire al raggiungimento di importanti obiettivi di sviluppo territoriale, indipendentemente dalla struttura istituzionale sottesa. Un esempio è dato dal Piano di trasporti del Luganese. Ambire a una maggiore convergenza tra sviluppo territoriale e politica delle aggregazioni è senz'altro un obiettivo condivisibile e condiviso. Per contro, vincolare reciprocamente e in modo più stretto le due politiche appare inopportuno.
		Ente Turistico Mendrisiot- to e Basso Ceresio	Si prende atto con grande sorpresa che il Monte San Giorgio non può diventare Parco naturale d'importanza cantonale. Bisognerebbe però predisporre strumenti particolari per la tutela di questo "bene" nella sua totalità. Anche dal profilo transfrontaliero, come già indicato anche dall'Ufficio federale dell'ambiente. Vi è inoltre un'importante questione da chiarire (alla quale non si fa alcun riferimento nel PD) riguardo i confini della cosiddetta "buffer-zone" del monte San Giorgio, i quali dovrebbero essere estesi includendo anche un'area in territorio di Stabio.	L'iscrizione di territori di valore universale eccezionale nell'elenco del Patrimonio mondiale dell'UNESCO rappresenta prima di tutto un'onorificenza e un riconoscimento a livello internazionale, ma comporta altresì l'impegno morale di salvaguardarli per le generazioni future. Il Monte San Giorgio è stato iscritto nel 2003 quale bene del patrimonio naturale. Il riconoscimento, la gestione e la valorizzazione di questi territori unici nel loro genere non comporta una revisione della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). Pertanto sono sufficienti gli strumenti legali in vigore. Allo scopo di perseguire gli obiettivi della Convenzione per la protezione del Patrimonio mondiale e della LPN, la Confederazione ha stipulato con il Cantone Ticino un Accordo programmatico per il sito iscritto sulla Lista del Patrimonio mondiale Monte San Giorgio, per il periodo 2009-2011. Questo strumento mira a garantire un contributo finanziario alle regioni iscritte sulla Lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO per il mantenimento del loro valore eccezionale universale in modo duraturo, mediante il perseguimento di specifici obiettivi programmatici strategici. Analogamente il Cantone stipula una Convenzione con la Fondazione del Monte San Giorgio per l'applicazione dell'Accordo programmatico per il sito iscritto nel Patrimonio mondiale.

N.	Scheda	Istante	Richiesta	RISPOSTE
				Si conferma pertanto che la strategia cantonale non prevede l'istituzione di un parco del Monte San Giorgio. Le basi legali e gli strumenti per il riconoscimento, la gestione e la valorizzazione del sito iscritto nel Patrimonio mondiale dell'UNESCO sono infatti sufficienti. Per quanto riguarda la questione dell'estensione dei confini della "buffer-zone" del Monte San Giorgio (parte svizzera), essi verranno semmai precisati mediante l'adattamento al perimetro dell'oggetto n. 1804 dell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale. Un'estensione della "buffer-zone" verso la zona di Stabio a ridosso del confine di Stato non si giustifica, secondo i criteri scelti per definire la buffer-zone sul lato svizzero del Monte San Giorgio.
P4	Componenti naturali	Giubiasco	Lo stagno della Basciocca non esiste più ma figura ancora tra le zone di protezione della natura.	La bonifica citata dall'istante riguarda un altro oggetto dell'Inventario dei siti di riproduzione d'anfibi limitrofo a Basciocca (AN 346), effettivamente distrutto molti anni fa. L'oggetto cui si fa riferimento (UNP 66) è invece esistente e fa parte dell'Inventario dei siti di riproduzione d'anfibi d'importanza nazionale. Si trova inoltre all'interno del comprensorio della Zona palustre. A livello di PR la zona di protezione della natura che fa riferimento a Basciocca è stata tolta per errore con decisione del CdS n. 1398 del 1.4.1998. Tale decisione è stata però abrogata con decisione del CdS no. 4434 del 10 ottobre 2000. Quindi anche a PR la zona è ancora tutelata.
		Riva San Vitale	Chiede che il Cantone si faccia promotore e sostenga studi di pianificazione, valorizzazione e la gestione di eventuali zone di protezione del Monte San Giorgio (area UNESCO e relativa fascia tampone).	L'iscrizione di territori di valore universale eccezionale nell'elenco del Patrimonio mondiale dell'UNESCO rappresenta prima di tutto un'onorificenza e un riconoscimento a livello internazionale, ma comporta altresì l'impegno morale di salvaguardarli per le generazioni future. Il Monte San Giorgio è stato iscritto nel 2003 quale bene del patrimonio naturale. Il riconoscimento, la gestione e la valorizzazione di questi territori unici nel loro genere non comporta una revisione della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). Pertanto sono sufficienti gli strumenti legali in vigore.
				Allo scopo di perseguire gli obiettivi della Convenzione per la protezione del Patrimonio mondiale e della LPN, la Confederazione ha stipulato con il Cantone Ticino un Accordo programmatico per il sito iscritto sulla Lista del Patrimonio mondiale Monte San Giorgio, per il periodo 2009-2011. Questo strumento mira a garantire un contributo finanziario alle regioni iscritte sulla Lista del Patrimonio

N.	Scheda	Istante	Richiesta	RISPOSTE
				mondiale dell'UNESCO per il mantenimento del loro valore eccezionale universale in modo duraturo, mediante il perseguimento di specifici obiettivi programmatici strategici.
				Analogamente il Cantone stipula una Convenzione con la Fondazione del Monte San Giorgio per l'applicazione dell'Accordo programmatico per il sito iscritto nel Patrimonio mondiale.
				Si conferma pertanto che la strategia cantonale non prevede l'istituzione di un parco del Monte San Giorgio. Le basi legali e gli strumenti per il riconoscimento, la gestione e la valorizzazione del sito iscritto nel Patrimonio mondiale dell'UNESCO sono infatti sufficienti.
		Ente Turistico Mendrisiot- to e Basso Ceresio	 Il tema della salvaguardia e dello sviluppo dell'area del Monte San Giorgio dovrebbe essere trattato in un capitolo particolare, integrante fra gli altri il tema della mobilità in relazione con l'importante potenziale turistico del patrimonio UNESCO. È necessario inoltre un approfondimento per l'area del Serpiano in relazione con il possibile aumento dell'offerta alberghiera. Infine, i comuni dalla Val Mara a Mendrisio, da Castel San Pietro a Morbio Inferiore (compreso il perimetro del Parco delle Gole della Breggia) dovrebbero essere inclusi nel futuro perimetro del Parco del Monte Generoso. 	- L'iscrizione di territori di valore universale eccezionale nell'elenco del Patrimonio mondiale dell'UNESCO rappresenta prima di tutto un'onorificenza e un riconoscimento a livello internazionale, ma comporta altresì l'impegno morale di salvaguardarli per le generazioni future. Il Monte San Giorgio è stato iscritto nel 2003 quale bene del patrimonio naturale. Il riconoscimento, la gestione e la valorizzazione di questi territori unici nel loro genere non comporta una revisione della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). Pertanto sono sufficienti gli strumenti legali in vigore. Allo scopo di perseguire gli obiettivi della Convenzione per la protezione del Patrimonio mondiale e della LPN, la Confederazione ha stipulato con il Cantone Ticino un Accordo programmatico per il sito iscritto sulla Lista del Patrimonio mondiale Monte San Giorgio, per il periodo 2009-2011. Questo strumento mira a garantire un contributo finanziario alle regioni iscritte sulla Lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO per il mantenimento del loro valore eccezionale universale in modo duraturo, mediante il perseguimento di specifici obiettivi programmatici strategici.
				Analogamente il Cantone stipula una Convenzione con la Fondazione del Monte San Giorgio per l'applicazione dell'Accordo programmatico per il sito iscritto nel del Serpiano è oggetto di una variante del Piano regolatore di Brusino che ha già superato l'esame preliminare da parte del DT.
				- La priorità per quanto riguarda il Monte Generoso è ridefinime la categoria di protezione in Parco e aggiomare la struttura organizzativa. Tali obiettivi possono essere perseguiti all'interno dell'attuale perimetro di protezione stabilito dal PUC.

N.	Scheda	Istante	Richiesta	RISPOSTE
				Un ampliamento di tale perimetro non è di principio escluso: esso necessita tuttavia un consolidamento politico più ampio e non è, per il momento, ritenuto prioritario.
		Giornico	Inserire come elemento paesaggistico notevole lo scorrimento dell'acqua nelle cascate Cramosina e Fouda e nel torrente Barolgia.	ll tema sarà affrontato nell'ambito della revisione degli inventari dei beni paesaggistici.
		Fondazio- ne Monte san Giorgio	Il Monte San Giorgio non può diventare un Parco naturale d'importanza nazionale o cantonale ma, con grande sorpresa, viene semplicemente inserito in una zona di protezione del paesaggio. Questa non pare la corretta collocazione pianificatoria, venendo addirittura misconosciuta la sua importanza e senza quindi disporre a medio lungo termine di strumenti particolari atti non solo a conservarne il bene ma anche a valorizzarlo nella sua totalità.	L'iscrizione di territori di valore universale eccezionale nell'elenco del Patrimonio mondiale dell'UNESCO rappresenta prima di tutto un'onorificenza e un riconoscimento a livello internazionale, ma comporta altresì l'impegno morale di salvaguardarli per le generazioni future. Il Monte San Giorgio è stato iscritto nel 2003 quale bene del patrimonio naturale. Il riconoscimento, la gestione e la valorizzazione di questi territori unici nel loro genere non comporta una revisione della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). Pertanto sono sufficienti gli strumenti legali in vigore. Allo scopo di perseguire gli obiettivi della Convenzione per la protezione del Patrimonio mondiale e della LPN, la Confederazione ha stipulato con il Cantone Ticino un Accordo programmatico per il sito iscritto sulla Lista del Patrimonio mondiale Monte San Giorgio, per il periodo 2009-2011. Questo strumento mira a garantire un contributo finanziario alle regioni iscritte sulla Lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO per il mantenimento del loro valore eccezionale universale in modo duraturo, mediante il perseguimento di specifici obiettivi programmatici strategici. Analogamente il Cantone stipula una Convenzione con la Fondazione del Monte San Giorgio per l'applicazione dell'Accordo programmatico per il sito iscritto nel Patrimonio mondiale. Si conferma pertanto che la strategia cantonale non prevede l'istituzione di un parco del Monte San Giorgio. Le basi legali e gli strumenti per il riconoscimento, la gestione e la valorizzazione del sito iscritto nel Patrimonio mondiale dell'UNESCO sono infatti sufficienti.
P7	Laghi e rive lacustri	Riva San Vitale	Il PD deve riportare la possibilità di realizzare delle strutture d'attracco in rispetto di studi recentemente elaborati dal Municipio nell'ambito	La scheda P7 non riporta misure di importanza locale, come in questo caso. Si precisa a titolo abbondanziale che la SST in data 9 aprile 2009 ha sostanzialmente condiviso la scelta dell'esecutivo comunale di realizzare una nuova struttura

N.	Scheda	Istante	Richiesta	RISPOSTE
			della revisione del PR.	portuale (di importanza locale) nel golfo della Piazza comunale e di riordinare l'attuale struttura in loc. Battuta.
		Ente Turistico Mendrisiot- to e Basso Ceresio	Per l'area ex Tannini a Melano è necessario prendere in dovuta considerazione sia l'attività del campeggio che il progetto di passeggiata a lago tra Bissone e Brusino. Quest'ultima va edificata unicamente vicino alla riva mediante tracciato continuo e collegato alla passeggiata lungo il Laveggio. Inoltre, l'attraversamento del Lido di Riva San Vitale va assicurato con una passerella. Per l'area ex Tannini è necessario un approfondimento sull'accessibilità ai mezzi pubblici.	Le passeggiate a lago sono per quanto possibile da pianificare e realizzare direttamente a lago. È ciò che si sta facendo a Melano. Qui l'area ex Tannini è soggetta a una variante di PR, la quale è già stata preavvisata dal DT in data 19.6.2008. Attualmente sono in fase di allestimento gli atti definitivi e questi prevedono una passeggiata direttamente a lago lungo tutta l'area. A Riva San Vitale il collegamento con la passeggiata lungo il Laveggio è già prevista dal locale PR. Per contro, il Municipio prevede l'attraversamento del Lido non tramite una passerella, bensì a riva. Questa volontà, indicata in uno studio pianificatorio del giugno 2008, è stata preavvisata favorevolmente dalla SST in data 9 aprile 2009.
P8	Territorio agricolo	Ente Turistico Mendrisiot- to e Basso Ceresio	Proteggere le aree a confine del progetto Scuola Agraria di Mezzana-Polo Verde Cantonale e in particolare l'area di Vigino.	Il comprensorio di Vigino e del complesso della Scuola agraria di Mezzana è tutelato dalle linee di forza del paesaggio (vedi carta di base del PD) che son state definite nella scheda P I Paesaggio allo scopo di preservare gli spazi liberi tra le aree insediate e assicurare una funzione strutturante e d'equilibrio del paesaggio (Misura 3.2.a.). I Comuni interessati ne devono tener conto nell'ambito dell'adozione e della revisione dei PR.
P9	Bosco	Riva San Vitale	Il Comune ritiene che sia necessario mettere a disposizione strumenti concreti per contenere la riduzione delle aree verdi nei fondovalle e nelle zone relativamente pianeggianti che sono costantemente urbanizzate.	La domanda è piuttosto vaga. Le aree verdi, possono essere protette, a livello pianificatorio, tramite il Piano regolatore comunale, il bosco è tutelato dalla legislazione forestale e con la definizione del limite del bosco a contatto con la zona edificabile; l'applicazione restrittiva delle disposizioni concernenti la distanza dal bosco. Altre schede che toccano l'aspetto sollevato dal Comune sono la P1, P2, P4, P5, P8, R6 e R9, oltre ai Concetti d'organizzazione territoriale degli agglomerati (schede R2-R5).
		Ente Turistico Mendrisiot- to e Basso Ceresio	Incentivare il prelievo di legname come fonte energetica. I comuni dovrebbero farsi carico della cura delle strade forestali per permettere l'accessibilità ad aree di svago ed escursionismo.	Incentivare il prelievo di legname come fonte energetica: vedi cap. 9 del PFC, attualmente in fase di approfondimento. Scopo di questi lavori è individuare le aree boscate che, sul medio-lungo termine, meglio si prestano ad una produzione legnosa razionale e dotarle delle infrastrutture necessarie; nel contempo vengono identificate, su scala cantonale, le aree boscate in cui è ipotizzabile la realizzazione

N.	Scheda	Istante	Richiesta	RISPOSTE
				di un taglio da reddito nel breve termine (1-2-anni). Dal 2002, inoltre, il Cantone mette a disposizione incentivi finanziari per la realizzazione di impianti di riscaldamento a legna.
				Cura delle strade forestali per permettere l'accessibilità ad aree di svago ed escursionismo: se vi è disponibilità da parte del Comune (che non è tenuto a intervenire se la strada non è di sua proprietà), è possibile giungere ad un'intesa in tal senso con il proprietario della strada forestale; in base alla legislazione forestale, l'accesso alle strade forestali per gli scopi indicati non è comunque di principio né libero né gratuito, ma soggetto al rilascio di un'autorizzazione e al versamento di una tassa fissata nel regolamento d'uso della strada forestale. La riscossione della tassa permette al proprietario di far fronte agli oneri finanziari necessari per la manutenzione dell'infrastruttura.
R7	Poli di sviluppo economico (PSE)	Riva San Vitale	Conferma che la previsione di tre poli sull'asse Mendrisio-Stabio è eccessiva e la riconversione dell'attuale zona per depositi di idrocarburi nel comparto "Valera" dovrà prevedere la creazione di aree verdi di svago e il recupero paesaggistico. Ribadisce inoltre che l'attuale zona PSE di San Martino e quella prevista vicino al Gaggiolo sono prioritarie.	Il Comune aveva già formulato questa richiesta nella precedente fase di consultazione; richiesta alla quale era stata data la seguente risposta: "L'area di Rancate è interessata da un progetto di riconversione dei depositi per idrocarburi. Il progetto prevede anche, oltre a una riqualifica con nuovi contenuti (in particolare industriali e artigianali), di restituire al verde e al fiume Laveggio una parte consistente del sedime. L'inserimento tra i PSE si giustifica anche in quest'ottica. Inoltre i PSE in questione sono tutti di grado Informazione preliminare. Sarà sulla base di approfondimenti successivi che gli stessi verranno confermati o abbandonati." (cfr. Rapporto sulla consultazione ai sensi dell'art. 15 LALPT, p. 109). Si ribadisce quanto già espresso a suo tempo, aggiungendo che nel frattempo di grado di consolidamento del PSE di Valera è diventato Risultato intermedio.
		Claro	Il comune ribadisce con fermezza e nella sua totalità la richiesta inviata in fase di consultazione (a pagina 99 del rapporto sulla consultazione).	Si ribadisce quanto già espresso a suo tempo (cfr. Rapporto sulla consultazione ai sensi dell'art. 15 LALPT, p. 99).
		Ente Turistico Mendrisiot- to e Basso	L'area di svago in prossimità del comparto Valera non è proponibile per una mancanza evidente di un panorama ed un ambiente atto a questa funzione. Da oltre 20 anni quest'area è stata	L'affermazione dell'istante prende probabilmente spunto da questo passaggio della scheda R7: "Valera: si tratta di un'area che per lungo tempo è stata adibita a deposito di idrocarburi. Per il suo grande potenziale di riconversione, è considerata strategica dal Concetto di organizzazione territoriale che supporta il Piano dei

N.	Scheda	Istante	Richiesta	RISPOSTE
		Ceresio	seriamente compromessa dall'insediamento di attività industriali [] e il fiume Laveggio è stato interamente interrato.	trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio (schede R5 e M5). Si tratta di una superficie di importanti dimensioni (ca. 18 ha), direttamente interessata dalle opere di riorganizzazione dello svincolo autostradale di Mendrisio, dal tracciato stradale Mendrisio-Stabio-Gaggiolo, e dal progetto ferroviario Mendrisio-Varese-Malpensa (TILO, v. scheda M7). L'area è attraversata dal fiume Laveggio e la riconversione dovrà prevedere anche un'importante riqualifica in termini naturalistici, paesaggistici e di svago (scheda R7, cap. 5, Allegato I).
				Si conferma quanto indicato nella scheda, sottolineando che non si tratta di creare dal nulla una zona di svago laddove c'era un deposito di idrocarburi, ma di riconvertire quest'area con un progetto che sappia anche valorizzare gli elementi naturalistici e paesaggistici, cogliendo questa occasione per mettere in pratica i principi dello sviluppo sostenibile.
		Giornico	La zona industriale-artigianale che si estende anche sui comuni di Bodio e di per sonico deve essere considerata di interesse cantonale anziché regionale.	Il Comune aveva già formulato questa richiesta nella precedente fase di consultazione; richiesta alla quale era stata data la seguente risposta: "L'area in questione è indicata nella carta di base e in quelle tematiche e si ritiene che al momento attuale ciò sia sufficiente. Infatti, gli stabili della ex-Monteforno sono in gran parte occupati da nuove attività produttive. Pure l'occupazione del resto dell'area è buona. Il progetto di centro di smistamento TIR andrà ad occupare l'unico spazio libero di grandi dimensioni. Data questa situazione, e considerate pure le possibili sinergie con il vicino PSE di Biasca, si ritiene perlomeno prematuro inserire quest'area nella scheda R7 sui PSE. Questa posizione potrà essere riesaminata qualora la situazione appena descritta dovesse cambiare." (cfr. Rapporto sulla consultazione ai sensi dell'art. 15 LALPT, p. 107). Si ribadisce quanto già espresso a suo tempo.
R8	Grandi generatori di traffico (GGT)	Manno	Nella scheda a pagina I 6, il perimetro del comparto di studio del Vedeggio non corrisponde a quanto riportato nell'Allegato VII dello studio citato in calce all'immagine. Non è stato inserito il comparto Piana-Caminada-Cairelletto, sul	È vero quanto affermato dal Municipio, ossia che il perimetro del comparto Piana- Caminada-Cairelletto, sul quale è stata istituita una zona di pianificazione, non è incluso nel perimetro del Comparto di studio del Vedeggio indicato nella scheda R8 (vedi p. 16). Per stabilire il perimetro del comparto ci siamo riferiti all' "area di studio Il futuro del Piano del Vedeggio" così come definita al cap. 1.1 a p. 5 del

N.	Scheda	Istante	Richiesta	RISPOSTE
			quale è stata istituita una zona di pianificazione.	rapporto dei Comuni di Agno, Bioggio e Manno, "Il futuro del Piano del Vedeggio. Concetto di sviluppo territoriale. Rapporto intermedio per la consultazione" (a cura di urbass fgm, Manno) del febbraio 2009. Questa "area di studio" <u>non</u> comprende il comparto Piana-Caminada-Cairelletto.
				Ciononostante, in un'altra cartografia dello stesso Rapporto - più precisamente quella riportata nell'allegato VII dello stesso - il comparto Cairello-Suglio figura tra i comparti strategici del Piano di indirizzo ed è quindi come tale è di fatto oggetto dello studio. In buona sostanza ci si trova di fronte ad un incongruenza tra due distinte rappresentazioni cartografiche dello stesso Rapporto.
				Il comparto potenzialmente idoneo per GGT del Vedeggio ha - nel PD - un consolidamento di grado Risultato intermedio. Il perimetro riportato nell'allegato I della scheda R8 è un perimetro di studio ed ha un carattere indicativo. La delimitazione del comparto GGT verrà stabilita in occasione della procedura di passaggio al grado Dato acquisito che consentirà pure di delimitare all'interno del perimetro di studio le aree potenzialmente idonee per GGT.
				La mancata inclusione del comparto Piana-Caminada-Cairelletto non preclude la sua futura inclusione in un eventuale comparto potenzialmente idoneo per GGT.
				La cartografia indicativa non necessita pertanto di alcuna precisazione.